

RESOCONTO STENOGRAFICO

587.

SEDUTA DI LUNEDÌ 19 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE Vito LATTANZIO

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------|--|------|
| Missione | 51425 | 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4243); | |
| Disegni di legge: | | | |
| (Annunzio) | 51425 | COLUCCI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione (1395); | |
| Disegni di legge di conversione: | | | |
| (Annunzio) | 51425 | BONETTI ed altri: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (1999); | |
| (Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento) | 51425 | SANGALLI ed altri: Norme concernenti la locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione (3777); | |
| (Autorizzazione di relazione orale) | 51426 | ANIASI ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (3788); | |
| (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge) | 51426 | | |
| Disegno e proposte di legge (Discussione): | | | |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre | | | |

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

| PAG. | PAG. |
|--|--|
| GAROCCHIO ed altri: Norme concernenti la disciplina della locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo (3868). | |
| PRESIDENTE . . . 51469, 51470, 51471, 51474 | |
| BULLERI LUIGI (PCI) 51470 | |
| RUSSO RAFFAELE (DC), <i>Relatore per la IV Commissione</i> 51470, 51471 | |
| TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 51470, 51471 | |
| Proposta di legge: (Annunzio) 51425 | |
| Interrogazioni: (Annunzio) 51475 | |
| Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento): | |
| PRESIDENTE 51428, 51433, 51435, 51437, 51439, 51444, 51449, 51451, 51452, 51453, 51454, 51456, 51457, 51458, 51459, 51461, 51466, 51467, 51469 | |
| CIOFI DEGLI ATTI PAOLO EMILIO (PCI) . . . 51468 | |
| CORLEONE FRANCESCO (PR) 51457 | |
| DUTTO MAURO (PRI) 51456 | |
| MACIS FRANCESCO (PCI) 51452 | |
| ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) . 51433, 51444 | |
| PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) . 51435, 51451 | |
| REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) 51458 | |
| RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) 51459 | |
| RUSSO FRANCO (DP) 51453 | |
| SCALFARO OSCAR LUIGI, <i>Ministro dell'interno</i> 51437 | |
| TARABINI EUGENIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> 51461 | |
| TEODORI MASSIMO (PR) 51433, 51449 | |
| TESTA ANTONIO (PSI) 51454 | |
| | Corte dei conti: (Trasmissione di un documento) . . . 51428 |
| | Formazione dell'ordine del giorno: PRESIDENTE 51474, 51475 CORLEONE FRANCESCO (PR) 51475 PAZZAGLIA ALFREDO (MSI-DN) 51474 ZARRO GIOVANNI (DC) 51475 |
| | Documenti ministeriali: (Trasmissione) 51428 |
| | Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978: (Comunicazione) 51426 |
| | Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 51426 |
| | Risposte scritte ad interrogazioni: (Annunzio) 51428 |
| | Ordine del giorno della seduta di domani 51475 |
| | Allegato A: testo dell'intervento Raffaele Russo, relatore sui progetti di legge nn. 4243-1395-1999-3777-3788-3868 51477 |
| | Allegato B: testo dell'intervento del deputato Vincenzo Sorice, relatore sui progetti di legge nn. 4243-1395-1999-3777-3788-3868 51481 |

La seduta comincia alle 16,30.

ANTONIO GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 gennaio 1987.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Corti è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 16 gennaio 1987 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

MINERVINI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dei collegamenti di gruppo fra imprese» (4332).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 16 gennaio 1987 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei trasporti:

«Attuazione del contratto collettivo na-

zionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure» (4333).

In data 17 gennaio 1987, inoltre, sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Interventi in materia di riforma del processo penale» (4334);

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Norme per l'attuazione della formazione universitaria completa dei docenti della scuola primaria e secondaria» (4335).

Saranno stampati e distribuiti.

Annunzio di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge

17 gennaio 1987, n. 6, recante norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero nei paesi extracomunitari» (4336).

A norma del primo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla XIII Commissione (Lavoro), in sede referente, con parere della I, della III, della V, della XII e della XIV Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 96-bis.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

PRESIDENTE. Comunico che, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 761, il relativo disegno di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 761, recante norme per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero» (4191).

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La X Commissione permanente (Trasporti) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali» (4281).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottore Francesco Paolo Verro a componente del consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera del Mediterraneo campionaria in Palermo.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XII Commissione permanente (Industria).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulle seguenti proposte di nomina: del geometra Giovanni Borello a presidente della Cassa di risparmio di Asti, dell'avvocato Giovanni Battista Dagnino e del dottore Franco Bovio rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, dell'avvocato Vincenzo Giberti e del professore Giorgio Vignocchi rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Cento, del dottore Luigi De Troia a vicepresidente della Cassa di risparmio di Parma, del dottore Sergio Bandini e del dottore Secondo Bini rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Ravenna, dell'avvocato Andrea Barilli a presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, del ragioniere Vittorio Fabrizi a vicepresidente della Cassa di risparmio di Carrara, del professore Ivano Paci a presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, del dottore Carlo Antonelli e del dottore Angelo Rossini rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Orvieto, del signore Antonio Cassetta e

dell'avvocato Carlo Amati rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Terni, del professore Silvano Corazzi a presidente della Cassa di risparmio di Loreto, del dottore Giuseppe Sposetti a presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, del professore Giuseppe Guerra a vicepresidente della Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila, del professore Pellegrino Capaldo a presidente della Cassa di risparmio di Roma, dell'avvocato Francesco Passaro e del signore Vitandrea Sorino rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Puglia, del signore Lanfranco Catastini a presidente della Cassa di risparmio di San Miniato, del dottore Vincenzo Da Massa Carrara a presidente della Cassa di risparmio di Lucca, dell'avvocato Dino De Poli a presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, del signore Alberto Mantovani e dell'avvocato Carlo Rinaldi rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Mirandola, dell'avvocato Fausto Tiezzi a vicepresidente della Cassa di risparmio di Vignola, del ragioniere Fulvio Ubertini a vicepresidente della Cassa di risparmio di Rieti, dell'ingegnere Ermanno Strobino e del geometra Pietro Vaglio Laurin rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Biella, del signore Pietro Fraire a presidente della Cassa di risparmio di Bra, dell'avvocato Roberto Scheda e dell'avvocato Dario Casalini rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Vercelli, del professore Giovanni Rabbia e dell'avvocato Michelino Culasso rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Saluzzo, dell'avvocato Giovanni Delzanno a vicepresidente della Cassa di risparmio di Savigliano, del dottore Roberto Mazzotta a presidente della Cassa di risparmio delle province lombarde, dell'avvocato Alberto Pavesi e del perito industriale Alfredo Baldani Guerra rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, del geometra Davide Trevisani e dell'avvo-

cato Arrigo Manuzzi rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Cesena, dell'avvocato Silvio Carletti e del dottore Alfredo Santini rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Ferrara, dell'ingegnere Graziano Galanti e del dottore Paolo Casadio Pirazzoli rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Imola, dell'avvocato Gian Paolo Capucci e del geometra Francesco Guidani rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Lugo, del professore Giancarlo Mazzocchi a presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, del professore Fabio Merusi e del professore Enrico Barachini rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Pisa, del dottore Gianfranco Cappelletti e del dottore Luigi Malacarne rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Volterra, del dottore Amilcare Ottaviani a presidente della Cassa di risparmio di Foligno, del ragioniere Giuseppe Bambagioni e dell'avvocato Antonio Brizioli rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Perugia, del signore Alberto Pacifici e del perito industriale Edison Cittadoni rispettivamente a presidente e vicepresidente della Cassa di risparmio di Spoleto, dell'avvocato Vincenzo Aliberti a presidente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno, del geometra Domenico Dante Di Marzio a presidente della Cassa di risparmio della provincia di Chieti, dell'avvocato Lino Nisii a presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo, del signore Lapo Mazzei a presidente della Cassa di risparmio di Firenze, del professore Luigi Bloise a vicepresidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, del ragioniere Omero Guerra e del dottore Franco Berti rispettivamente a presidente e vicepresidente della Banca del Monte di Lugo, del ragioniere Beniamino Ciotti e del dottore Roberto Cavazzini rispettivamente a presidente e vicepresidente della Banca del Monte di Parma, del signore Luciano Zani a vicepresidente del Monte di credito

su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, del signore Aldo Spinelli e del dottore Carlo Milianti rispettivamente a presidente e vicepresidente del Monte di credito su pegno di Lucca.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Decorre pertanto da oggi il termine di venti giorni, prorogabile di altri dieci, stabilito dal citato comma 4 dell'articolo 143 del regolamento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 gennaio 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per gli esercizi 1982 e 1983. (doc. XV, n. 130).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 29 dicembre 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 171, l'ultima relazione sullo stato di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la «vendita a peso netto delle merci». (doc. LXXII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 16 gennaio 1987, ha

trasmesso copia del verbale della riunione del 16 dicembre 1986 del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione ed ammodernamento dei mezzi navali della marina militare.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

1) quali autorità amministrative e/o politiche erano a conoscenza del recapito a Lilla di Carlo Fioroni e lo hanno tenuto nascosto alla Corte di assise di Roma che lo aveva citato per interrogarlo nell'ambito del processo cosiddetto 7 aprile;

2) quali iniziative ha assunto o intende assumere per attivare la responsabilità amministrativa, penale e/o politica di tali autorità che hanno riferito il falso alla Corte e hanno sottratto un teste-imputato alle indagini dibattimentali, ostacolando in modo grave e inammissibile l'esercizio della funzione giurisdizionale e l'esercizio del diritto di difesa dei coimputati nel processo "7 aprile";

3) per quali considerazioni, a norma dell'articolo 252 del codice di procedura penale, su interpello della Commissione parlamentare per i procedimenti di ac-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

cusa che indagava sul rilascio di un passaporto falso al Fioroni, ha confermato la segretezza della circolare sulla protezione ai cosiddetti pentiti, emanata a suo tempo dall'ex Presidente del Consiglio Spadolini, impedendo così l'utilizzabilità processuale della medesima circolare da parte della Commissione stessa;

4) se ha dato comunicazione della suddetta conferma del segreto di Stato al competente Comitato parlamentare a norma dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sui servizi di sicurezza, e se non ritiene che analoga comunicazione doveva essere data alle Camere a norma dell'articolo 17 della stessa legge;

5) se non ritiene, in conclusione, che in tutta la vicenda si sia perpetrato un uso distorto del segreto di Stato e un gravissimo attentato alla correttezza e all'indipendenza della giurisdizione attraverso una perversa ed assurda protezione dei cosiddetti pentiti.

(2-01038)

«ONORATO, MANNUZZU, RIZZO».

(14 gennaio 1987).

«I sottoscritti chiedono di interpellare il presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e degli affari esteri, per sapere — premesso:

che nel notiziario *GR1* delle ore 8 di venerdì 9 gennaio 1987 è stata trasmessa una intervista realizzata dalla giornalista Carla Mosca al "pentito" Carlo Fioroni, rintracciato nella città francese di Lilla sotto il falso nome di Giancarlo Colombo;

che Fioroni ha testualmente dichiarato che "nessun giudice del processo di appello al cosiddetto 7 aprile lo ha chiamato per testimoniare nel processo" che si aprirà il 23 gennaio prossimo, che "non ha ricevuto alcuna comunicazione", che "se l'hanno cercato, non sa come l'abbiano fatto e, comunque, non l'avranno cercato formalmente"; poiché a detta

dello stesso "chi deve sapere è perfettamente al corrente della sua nuova identità e del suo indirizzo", dal momento che lo stesso è regolarmente in contatto con il consolato italiano;

che il Fioroni, principale accusatore nel processo "7 aprile", non ha mai testimoniato in primo grado nonostante fosse stata richiesta dalla Corte la sua presenza, essendosi allontanato dall'Italia grazie ad un passaporto falso fornito dalle autorità competenti;

che il dottor Rinaldo Coronas dichiarò testualmente dinanzi alla Corte all'udienza del 12 marzo 1984 che il Fioroni "si era reso irreperibile nonostante le ricerche" della polizia;

che la stampa ha ripetutamente riportato che il Fioroni non sarà presente al processo di secondo grado del "7 aprile" perché irreperibile, nonostante la magistratura abbia richiesto che fosse rintracciato;

infine, che il Fioroni sarà presente all'udienza che si terrà lunedì 12 gennaio a Roma nel processo cosiddetto *Metropoli* —:

1) quale parte abbiano avuto i servizi segreti italiani nell'occultamento delle notizie sull'attuale identità del Fioroni e sul suo domicilio;

2) a chi risale la responsabilità di aver occultato questi dati alla magistratura già nel corso del processo di primo grado;

3) se risponde al vero quanto dichiarato dal Fioroni che, diversamente da quanto riportato dalla stampa, nessun magistrato del processo d'appello al "7 aprile" lo ha cercato per farlo testimoniare in processo, nonostante la sua testimonianza e l'eventuale confronto con coloro che accusa siano determinanti per l'esito del processo stesso, come determinanti sono state in primo grado le sue "rivelazioni" rese in istruttoria;

4) quali iniziative si intendono assumere per assicurare che il Fioroni sia a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

disposizione dei giudici del processo d'appello;

5) posto che potrebbero ravvisarsi responsabilità anche penali nell'occultamento del Fioroni, sottraendo il suo decisivo contributo alla giustizia nell'ambito del dibattimento, quali iniziative si intendono assumere affinché siano individuati i responsabili.

(2-01041)

«TEODORI, BONINO, BANDINELLI, CORLEONE, CALDERISI, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, TESARI».

(15 gennaio 1987).

«I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

1) quali autorità amministrative italiane sono riuscite a far rientrare in Italia l'assassino dell'ingegner Saronio, Carlo Fioroni, per deporre in un processo penale e da quando esse conoscevano l'indirizzo dello stesso Fioroni;

2) se ritenga di dover interessare per le opportune decisioni l'autorità giudiziaria sui seguenti fatti:

a) il rilascio di un passaporto a nome del Fioroni dopo che lo stesso era rientrato in Italia e quindi erano cessate le garanzie previste per la estradizione limitata all'omicidio dell'ingegner Saronio e, quindi, si sarebbe potuto procedere per i reati in relazione ai quali non era stata concessa l'extradizione;

b) l'eventuale occultamento dell'indirizzo del Fioroni ai giudici del processo del "7 aprile";

c) la costituzione di banda armata, reato per il quale non si è proceduto per mancata concessione dell'extradizione e per i reati in relazione ai quali i giudici di Milano non poterono procedere, sempre per la mancanza dell'extradizione;

3) quali disposizioni intenda diramare per evitare che si ripetano casi come

quello del Fioroni, ritenuto responsabile di un gravissimo delitto, ove le violazioni di legge sono state gravissime e non per l'applicazione della circolare sulla protezione dei pentiti, che non ha abrogato e non poteva abrogare le norme sull'obbligatorietà dell'azione penale.

(2-01047)

«PAZZAGLIA, FRANCHI FRANCO, TRANTINO, SERVELLO, MACERATINI, TATARELLA, BERSELLI».

(16 gennaio 1987).

e delle seguenti interrogazioni:

Violante e Macis, ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, «per sapere:

se corrispondono al vero le dichiarazioni rese da Carlo Fioroni al *GR 1* del 9 gennaio 1987;

da quanto tempo pubblici funzionari e/o autorità politiche sono a conoscenza degli effettivi recapiti del Fioroni;

infine, l'elenco preciso e completo dei contatti avuti con Fioroni da funzionari e/o da autorità italiane dal momento del suo espatrio» (3-03191).

(14 gennaio 1987).

Russo Franco e Pollice, ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, «per sapere — premesso che

durante il processo dinanzi alla Corte di assise di Roma nel 1983-1984, presidente Severino Santiapichi, fatta istanza di interrogatorio e confronto tra Carlo Fioroni e gli imputati del cosiddetto 7 aprile, accusati di gravi delitti proprio dal pentito Fioroni, la DIGOS sostenne l'impossibilità di rintracciare Carlo Fioroni, nonostante fossero stati attivati canali internazionali;

il mancato confronto fra Fioroni e gli imputati del "7 aprile" ha reso impossibile la verifica, tramite interrogatorio,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

delle accuse formulate dinanzi ai giudici inquirenti nel segreto dell'istruttoria;

il 12 gennaio 1987 Carlo Fioroni dovrebbe comparire dinanzi alla Corte d'appello di Roma per testimoniare sulle accuse;

il giornale *il manifesto* ha pubblicato il 9 gennaio 1987 la notizia che Fioroni vive a Lilla, usa il falso nome di Giancarlo Colombo e gode della protezione del consolato italiano —:

quali immediate iniziative intenda assumere perché Carlo Fioroni sia rintracciato per farlo testimoniare il 12 gennaio;

in base a quale legge Fioroni gode della protezione dello Stato che in verità sta solo colludendo per impedire la testimonianza, dovuta, di Fioroni;

quali sono state le contropartite promesse e concesse a Fioroni per ripagarlo di accuse che hanno consentito di montare il processo "7 aprile"» (3-03192).

(14 gennaio 1987).

Testa, ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, «per sapere — premesso

che la RAI-TV ha trasmesso un'intervista con Carlo Fioroni rintracciato a Lille (Francia) ove risiede da anni insegnando presso l'"Istituto italiano di cultura" diretto dal dottor Risi;

che Carlo Fioroni era teste essenziale nel processo cosiddetto 7 aprile di primo grado, celebratosi a Roma, presieduto dal dottor Severino Santiapichi ed all'uopo venne da carabinieri, polizia di Stato ed Interpol invano ricercato, tanto da essere poi dichiarato "irreperibile" quindi "teste irreperibile" con le conseguenze giuridiche che ciò comporta sulle deposizioni rese in sede istruttoria, sottolineandosi che trattasi di teste essenziale, assolutamente essenziale al processo;

che in particolare il capo della polizia dottor Coronas dichiarò non essere a co-

noscenza del domicilio del Fioroni, attestandone conseguentemente l'"irreperibilità";

che invece il Fioroni ha affermato che "chi doveva sapere dov'era lo sapeva", con evidente riferimento al Ministero dell'interno ed agli organi di polizia che del resto gli avevano rilasciato il passaporto (anzi pure due passaporti, uno con il nome falso per coprirne l'identità e uno, poi, con nome vero);

che Fioroni ha testualmente affermato: "la realtà è che nessuno mi ha chiamato. Una parte della stampa ha dato per scontato che io fossi stato chiamato. In realtà non è arrivata nessuna comunicazione né a me né ai miei genitori (cui ogni tanto telefonava! *n.d.r.*), a nessuno"; tanto da dichiarare, nel mentre un grave processo attendeva di ascoltarlo, di essersi "...molto divertito perché cercato non so come. In ogni caso, se cercato, non cercato formalmente" —:

quale conoscenza abbiano ufficialmente i ministri interrogati dei fatti summenzionati, quale sia la verità dei fatti stessi, se sia accettabile una inefficienza così macroscopica di polizia, carabinieri ed Interpol, che non riescono a rintracciare all'estero un cittadino italiano che insegna in un "Istituto italiano", pagato quindi dallo Stato italiano, munito di regolare passaporto italiano, o se invece si sia volutamente nascosto il domicilio di Carlo Fioroni alla magistratura che voleva interrogarlo in pubblico dibattimento, falsamente quindi attestandone la sua "irreperibilità". Quali siano, infine, le giustificazioni ed i motivi dei gravi comportamenti summenzionati e quali provvedimenti si intendano assumere» (3-03196).

(14 gennaio 1987).

Dutto, Battaglia, Pellicanò, Del Pennino e Cifarelli, al Governo «per conoscere gli elementi in suo possesso e il suo giudizio sulle dichiarazioni del pentito Carlo Fioroni e per quali ragioni, pure prestando lavoro presso un istituto di cultura dipen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

dente dal Ministero degli esteri, non sia stato possibile rintracciarlo per testimonianze processuali» (3-03206).

(16 gennaio 1987).

Bandinelli, Bonino, Calderisi, Corleone, Rutelli, Stanzani Ghedini, Teodori e Tessari, al Ministro dell'interno, «per sapere — premesso che

il cosiddetto pentito Carlo Fioroni, nel corso dell'udienza del 14 gennaio 1987 nel processo "Metropolis", ha dichiarato che, scarcerato il 18 novembre 1982, non sapendo dove recarsi, venne ospitato per i primi dieci giorni dal direttore del carcere;

successivamente il Fioroni si recò per due volte in Marocco su invito e indicazione di funzionari del Ministero dell'interno, i quali gli fornirono un numero telefonico segreto per mantenersi con loro in contatto;

il Fioroni telefonò una sola volta al Ministero dell'interno per avere istruzioni sulla sua destinazione e che in tale circostanza gli venne detto di non telefonare più a quel numero (che sarebbe stato disattivato);

non essendogli stata trovata una sistemazione adeguata, il Fioroni — come lo stesso dichiara — telefonò più volte al padre, Aurelio Nestore Fioroni, residente in Cittiglio (Varese);

il dottor Rinaldo Coronas, all'epoca capo della polizia, dichiarò ai magistrati nel processo 7 aprile che il telefono del padre di Fioroni non era sotto controllo e, riferendo degli spostamenti a lui noti del Fioroni, tacque del tutto dei due viaggi in Marocco, peraltro organizzati da funzionari del Ministero dell'interno —

1. come mai non sia stato posto sotto controllo il telefono di Aurelio Fioroni;

2. per quale motivo il dottor Coronas rimosse ogni menzione dei viaggi in Marocco;

3. se non ritenga che vi siano responsabilità dei funzionari del Ministero

dell'interno in contatto col Fioroni per non aver predisposto alcuna misura in occasione della sua scarcerazione e per averlo in definitiva abbandonato alla sua sorte, limitandosi a fornirgli un passaporto falso» (3-03207).

(16 gennaio 1987).

Corleone, Bonino, Bandinelli, Rutelli, Stanzani Ghedini, Teodori e Tessari, ai Ministri dell'interno e degli affari esteri, «per sapere — premesso che

il cosiddetto pentito Carlo Fioroni, come dallo stesso dichiarato nel corso del processo di appello a "Metropolis", avrebbe lavorato per oltre due anni a Lille (Francia) presso l'Istituto ITAL-UIL sotto il falso nome di Gianfranco Colombo;

i responsabili dell'ITAL-UIL hanno dichiarato che il Fioroni non era compreso nell'organico ma era un collaboratore dell'Istituto, e che era stato loro presentato ed accreditato attraverso il consolato italiano, e in particolare attraverso la persona di tale dottor Risi, responsabile dell'Istituto italiano di cultura, organismo che è emanazione dell'autorità consolare;

il dottor Risi conosceva da anni la vera identità del Fioroni, come dallo stesso dichiarato in occasione dell'udienza del 14 gennaio scorso;

in occasione del processo di primo grado al "7 aprile", il ministro dell'interno sostenne di aver esperito tutte le indagini al fine di conoscere il recapito del Fioroni, senza peraltro riuscirvi —

1) se il ministro dell'interno abbia mai richiesto notizie al Ministero degli esteri circa il luogo dove Fioroni si era rifugiato;

2) se il ministro degli esteri era stato informato dal funzionario dottor Risi della identità e del recapito del Fioroni; e qualora fossero pervenute richieste al riguardo per quali motivi abbia occultato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

queste informazioni al ministro dell'interno ed ai magistrati» (3-03208).

(16 gennaio 1987).

Cuojati e Reggiani, ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, «per conoscere — premesso che

il GR 1 delle ore 8 del 9 gennaio 1987 ultimo scorso ha trasmesso una intervista realizzata dalla giornalista Carla Mosca al signor Carlo Fioroni, rintracciato nella sua attuale dimora della città di Lilla;

del Fioroni risulta fosse stata disposta la citazione a testimone per la udienza di appello del cosiddetto processo 7 aprile fissato per il 23 gennaio prossimo venturo;

in base alle odierne notizie giornalistiche risulterebbe che l'atto di citazione non abbia potuto essere notificato stante la irreperibilità del destinatario —

quali siano le ragioni che hanno impedito all'ufficio notificante di reperire persona che viceversa poteva essere facilmente avvicinata» (3-03209).

(16 gennaio 1987).

Queste interpellanze e queste interrogazioni che riguardano lo stesso argomento saranno svolte congiuntamente.

Sarà altresì svolta la seguente interrogazione, non iscritta all'ordine del giorno, che tratta il medesimo argomento:

RODOTÀ, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. Per conoscere:

quali iniziative abbiano preso, ciascuno nei settori di propria competenza, in relazione a:

1) le diverse vicende che costituiscono il cosiddetto caso Fioroni;

2) l'accertamento di eventuali responsabilità degli apparati pubblici;

3) i provvedimenti necessari per una disciplina della materia che impedisca il ripetersi di così tanto gravi episodi (3-03210).

L'onorevole Onorato ha facoltà di svolgere la sua interpellanza n. 2-01038.

PIERLUIGI ONORATO. Rinunzio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha facoltà di svolgere la sua interpellanza n. 2-01041.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, desidero intanto ringraziare il ministro dell'interno per aver voluto rispondere personalmente su questo, che è un caso molto grave, e non aver affidato a sottosegretari le risposte, come altre volte è accaduto in passato.

L'interpellanza che mi accingo ad illustrare, a firma mia e dei colleghi del gruppo radicale, è chiara; vorrei però, nell'introdurla, più che illustrarla, fare alcune considerazioni, prima di ascoltare la risposta del ministro.

Quel che oggi è in gioco in questo dibattito, signor ministro dell'interno, va forse al di là del caso Fioroni: costituisce la verifica in sede parlamentare (la più diretta, ma certamente non l'unica) se la cosiddetta emergenza, con il suo clima, il suo stile e le sue ombre, sia ancora in atto.

L'emergenza è stata quella realtà — e spero che non lo sia più — per la quale sulla verità hanno prevalso la ragion di Stato e la ragion politica. È stato fatto scempio del diritto in ogni suo aspetto, sono state dette in sede ufficiale menzogne su menzogne. Tutte queste cose, sicuramente prodotti o sottoprodotti dell'emergenza, le ritroviamo nella vicenda Fioroni, che ha inizio nel 1979 e che non si è ancora conclusa: ragion di Stato, controverità, scempio del diritto, menzogne.

Sulla vicenda Fioroni hanno mentito molti ed importanti soggetti. Non è un'affermazione roboante, signor ministro dell'interno, quella che faccio qui; è il frutto della constatazione per documenti. Ha mentito l'ex capo della polizia, Coronas; ha mentito il rappresentante del mi-

nistro dell'interno quando riferì a questa Camera, il 28 maggio 1974; ha mentito il prefetto De Francesco al Comitato dei servizi, per non parlare delle Digos, delle questure, delle ambasciate, dei diversi funzionari ai vari livelli. I Presidenti del Consiglio, quelli in carica nel 1982 ed i successivi, che sono tornati su questa vicenda non hanno mai chiarito l'ambigua questione di un segreto di Stato che, ad un certo momento, sembrava ci fosse e che in realtà non c'è mai stato, attraverso l'uso abile, ed a sua volta ambiguo, della norma.

La rilettura della risposta data in questa Camera dal sottosegretario Corder, il 28 maggio 1974, non so se debba suscitare più indignazione che ilarità, alla luce delle cose che conosciamo oggi. Mi sembra che il collega Rodotà, allora, in sede di replica, lo avesse già fatto notare. Io ho riletto quella risposta e desidero richiamarne alcuni punti: le questioni della somma, delle riduzioni di pena, del condono ed altri marchingegni presentati com'erano presentati. Il sottosegretario Corder diceva: «in quanto le dichiarazioni rilasciate dal Fioroni, ritenute inutili per la giustizia, erano state vagliate in sede dibattimentale», quando sappiamo che uno dei punti nodali del caso Fioroni è proprio rappresentato dal fatto che mai in sede dibattimentale le sue affermazioni sono state vagliate, essendo state sempre assunte come dati di fatto acquisiti, anche e soprattutto a causa dell'assenza e della «indisponibilità di Stato» dello stesso Fioroni.

Il sottosegretario Corder parlava di «pericolo di vita». Sappiamo oggi che tale pericolo di vita il signor Fioroni-Colombo non lo corre, soggiornando tranquillamente in Francia dove, a suo giudizio e valutazione, trovano rifugio malviventi, brigatisti, terroristi. Quale pericolo di vita, dunque, se quella doveva essere la giustificazione più importante?

Il sottosegretario Corder parlava di «dirtive impartite in materia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui contenuto non può però essere rivelato, perché costituente segreto di Stato»;

mentre poi si è saputo che mai il segreto di Stato è stato opposto.

Lo stesso sottosegretario ha dichiarato che «l'Interpol ha interessato telegraficamente tutti gli Stati aderenti all'organizzazione internazionale di polizia criminale-Interpol, ed in special modo le polizie francese, inglese, statunitense, canadese e olandese». Insomma, un assemblaggio di affermazioni ridicole.

Allora, signor ministro, quello che è in gioco nella sua risposta è sapere se ancora vige la «legge dell'emergenza», che in nome della ragion di Stato consente di dire le menzogne che sono state dette in questi anni nelle aule parlamentari, nelle aule giudiziarie ed in altre sedi istituzionali.

Il Presidente della Repubblica qualche settimana fa ha solennemente proclamato che i tempi dell'emergenza sono finiti; che è stata praticamente superata quell'emergenza che ha consentito in questi anni i comportamenti che ho denunciato, quell'emergenza — me lo consentano i colleghi comunisti — di cui vedo uno strano segnale nella presentazione di una sola interrogazione da parte del gruppo comunista in questa circostanza.

Sappiamo quanto i colleghi comunisti siano attenti, capaci, interessati per tutta la materia che riguarda terrorismo, giustizia, annessi e connessi; sappiamo quanto in particolare il collega Violante sia impegnato su questo fronte. Non possiamo pertanto non meravigliarci che in questo dibattito sul caso Fioroni, che è importante per le ragioni che ho prima enunciato, vi sia una presenza in tono così dimesso dei colleghi comunisti, con una interrogazione di poche righe presentata dai colleghi Violante e Macis, da quel collega Violante che, con la sua presenza al vertice del Comitato di controllo dei servizi, sicuramente ha seguito la vicenda Fioroni in tutti i suoi aspetti, le sue sfumature, i suoi risvolti.

Dicevo, collega Macis, che ci meraviglia tutto ciò, perché voi siete i migliori in quest'aula, e sulle cose importanti sapete essere presenti, e incisivamente. Ebbene,

questa interrogazione di sei o sette righe, quasi da «toccata e fuga», ci deve far riflettere tutti quanti sul fatto che forse oggi esistono forze politiche che sono, coscientemente o incoscientemente, nostalgiche dell'emergenza, nostalgiche di quelle menzogne che l'emergenza ha consentito di coprire e tenere sotto la sabbia.

Questo è in gioco, signor ministro dell'interno: noi siamo fiduciosi e attendiamo.

Le ripeto che quanto è in gioco è qualcosa di più importante del semplice caso Fioroni, qualcosa che è passato attraverso il caso Fioroni: attendiamo la sua risposta e ci riserviamo di valutarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgere la sua interpellanza n. 2-01047.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo non ritenne di partecipare al precedente dibattito, anche perché ci parve una polemica da sinistra nei confronti del caso Fioroni e, d'altra parte, la persona alla quale ci si riferiva allora, l'assassino del suo migliore amico, l'ingegner Saronio, non ci sembrava e non ci sembra, da questo punto di vista, che meritasse le posizioni che furono assunte allora in ordine alla tutela che gli era stata accordata.

La verità è che in Italia vige una legislazione, che è stata introdotta con il nostro voto contrario, quella sui pentiti che ha, a valle, la protezione dei pentiti; in questo condivido quanto dichiarò il sottosegretario Corder, e cioè che le misure di protezione devono ritenersi presupposte dalla legislazione eccezionale sui pentiti. Quindi, che il Governo del tempo, collocatosi nella logica della protezione del pentitismo, dovesse emanare norme di carattere amministrativo per la protezione dei pentiti era logica conseguenza di una scelta da parte nostra inaccettabile, che trasformava lo Stato da garante della giustizia in procacciatore di benefici come quelli che vengono dati ai delatori dalla polizia.

Che cosa è avvenuto, per il caso Fioroni? È il punto che differenzia la mia interpellanza nei confronti delle altre; e devo aggiungere che discuto soltanto sulla base di notizie di dominio pubblico; non penso di usare altre notizie! Il Fioroni aveva, a suo carico, diverse imputazioni, che ricordo ai colleghi che non avessero perfetta informazione al riguardo: per l'omicidio dell'ingegner Saronio; per banda armata ed associazione sovversiva; per falsa testimonianza.

Egli si trovava all'estero, esattamente in Svizzera: questo Stato concesse l'estradizione soltanto per il reato di omicidio dell'ingegner Saronio; fu giudicato e non ho bisogno di ricordare le successive decisioni (l'ultima, in applicazione della legge sui pentiti) che portarono ad una pena ridottissima; nel febbraio 1982 fu liberato.

Da quel momento, nei confronti del Fioroni, si applicava l'articolo 14 del trattato di estradizione europea che (lo ricordo a me stesso, perché son convinto che in larga parte i colleghi lo sanno) dispone esattamente che «l'individuo, che sarà stato liberato, non sarà perseguito, né giudicato, né detenuto in vista dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altra restrizione della sua libertà individuale, per qualsiasi fatto anteriore al rilascio», sostanzialmente all'estradizione, «oltre a quello che ha motivato l'estradizione stessa», salvi alcuni casi, dei quali citerò solo quello di cui al comma b), che riguarda esattamente la fattispecie del Fioroni: «allorché, avendo avuto la possibilità di farlo, l'individuo estradato non ha lasciato, entro i quarantacinque giorni che seguono la sua scarcerazione definitiva, il territorio della parte dalla quale egli è stato liberato, o se vi è ritornato, dopo averlo lasciato».

Secondo le informazioni che ci ha dato l'onorevole Corder e che sono riportate, onorevoli colleghi, a pagina 14.018, resoconto stenografico della seduta del 28 maggio 1984, il Fioroni fu fermato, poco tempo dopo il suo espatio, in Svizzera, precisamente ai primi

di marzo del 1982. Il Fioroni venne ricondotto in Italia.

Quanto tempo passa? Io non so quando sia rientrato in Italia; non lo so, perché il sottosegretario Corder non lo ha mai dichiarato. Dice, però: «Il 17 luglio 1982 la questura di Milano, previo nullaosta concesso il precedente 21 maggio dalla locale procura della Repubblica, rilasciava al Fioroni un passaporto ordinario, con validità quinquennale. Risulta che il Fioroni lasciò il territorio nazionale il 19 luglio 1982, diretto in Francia».

Ebbene, onorevoli colleghi, fu fermato ai primi di marzo del 1982 in Svizzera. E ricordiamoci che lui era uscito a febbraio dall'Italia, aveva avuto il passaporto in febbraio, perché quello è il momento che ci interessa dal punto di vista del conto dei quarantacinque giorni di cui tratta l'articolo 14 della Convenzione europea sulla estradizione e per il ritorno in Italia. Era quello che si chiama un passaporto di copertura, un passaporto falso, con nome falso, dato in virtù delle norme (così ci ha detto il sottosegretario Corder) che riguardano la tutela dei pentiti (il sottosegretario Corder ci ha detto esattamente che questa è una norma che è contenuta in quel documento segreto) e da allora, il 19 luglio 1982, data in cui lasciò l'Italia con il nuovo passaporto, i quarantacinque giorni non solo erano passati, ma vi erano stati il rientro in Italia, la volontaria sosta in Italia, senza necessità, quindi, che Fioroni espatriasse, né avesse un nuovo documento, perché ne aveva uno e poteva tranquillamente andare via dalla Svizzera e recarsi, con quel passaporto di copertura, in qualunque altra nazione diversa dalla Svizzera.

Ebbene, onorevoli colleghi, credo che al cittadino imputato che torna in Italia non si debba riservare il trattamento che è stato riservato dall'autorità giudiziaria, badate, e dal Governo al Fioroni; perché, come abbiamo detto, per quanto riguardava il Fioroni, vi era stata sì l'extradizione per il solo reato di omicidio, ma nei suoi confronti, allora, quando fu estradato, pendevano altri procedimenti giudiziari, uno per banda armata ed associa-

zioni sovversive e, poi, altri per i quali l'autorità giudiziaria disporrà l'archiviazione del processo.

Vi rileggo quanto ha detto a suo tempo il sottosegretario Corder: «La posizione giuridica del Fioroni venne attentamente valutata, anche con il concorso di alti funzionari del Ministero di grazia e giustizia, i quali ritennero che non esistesse nella specie alcuna causa ostativa al rilascio del passaporto, di fatto poi rilasciato con il nullaosta di ben tre magistrati. In tale condizione, l'espatrio corrispondeva ad un diritto soggettivo che non poteva essere limitato dagli organi di polizia».

Rispondendo ad uno specifico quesito dell'onorevole Rodotà, il sottosegretario Corder precisava che «oltre ai già indicati procedimenti instaurati a Milano e a Torino, non esistevano, al momento del rilascio del passaporto, altri processi a carico del Fioroni. Egli ha fruito di decisioni, passate in giudicato, di non doversi procedere per difetto di giurisdizione, motivato dalla circostanza che i fatti diversi, per i quali egli era imputato, erano stati commessi antecedentemente all'extradizione concessa dalla Svizzera unicamente per i reati connessi al sequestro Saronio». Non dovendosi procedere per mancanza di estradizione, quindi, «non esistevano» — aggiunge il sottosegretario — «imputazioni che rendessero obbligatoria l'emissione di provvedimenti restrittivi a suo carico».

Onorevoli colleghi, sulla base di tali dichiarazioni mi domando, e domando al ministro che certamente è più informato di me: il Governo e la magistratura potevano rinunciare all'azione penale per i reati per i quali non era stata concessa l'extradizione, ma per i quali si poteva procedere in quanto, ai sensi dell'articolo 14 del trattato europeo di estradizione, essendo il Fioroni ritornato in Italia, aveva perso quelle garanzie che gli venivano attribuite dalla limitazione della estradizione ad un solo reato? Invece tutto ciò non ci risulta avvenuto ed è probabile che i reati per i quali si doveva procedere siano oggi prescritti. Non mi

sono posto questo problema, può darsi che delle questioni siano al corrente gli uffici del Ministero dell'interno e quindi il ministro.

La domanda che rivolgo al ministro è se nel 1982, quando egli non era ministro dell'interno, altri procedimenti potevano essere proseguiti per la cessazione delle garanzie, stabilite dalla convenzione europea sulla estradizione, in favore del Fioroni. Questi punti sono estremamente importanti, anche perché sono sicuro che la circolare per la protezione dei pentiti non contiene una norma che impedisca, nei confronti dei pentiti stessi, la prosecuzione dell'azione penale per altri reati. Non la può contenere ed anche se la contenesse non avrebbe alcun valore, in quanto con una circolare ministeriale non si possono certamente eludere le norme del nostro ordinamento penale. Nei confronti del Fioroni i giudici e la questura di Milano, che hanno stracciato le norme del nostro ordinamento penale, si sono dimenticati dell'articolo 14 della convenzione europea sull'extradizione.

Ho molti dubbi su quanto è avvenuto, ma sono sicuro che il ministro dell'interno ci fornirà una chiara informazione al riguardo: non ho il minimo dubbio sulla sua correttezza e sulla sua lealtà nei confronti del Parlamento.

Le altre domande che pongo riguardano la conoscenza dell'indirizzo del Fioroni, chi fosse a conoscenza di queste informazioni, perché la RAI è in grado di conoscere l'indirizzo del Fioroni, e quindi di fare una intervista, mentre i nostri organi di polizia non hanno alcuna informazione al riguardo, ed infine se si può procedere in questo modo, umiliando lo Stato per favorire un assassino pentito, che fra l'altro può avere reso qualche servizio allo Stato, come li rendono tutti i delatori, ma che certamente non merita il nostro rispetto né il nostro apprezzamento.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere alle interpellanze testé svolte e alle interrogazioni di cui è stata data lettura.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, Ministro dell'interno. Signor Presidente, gli interventi che ho ascoltato come introduzione sono per me un particolare richiamo, non tanto alla possibilità che il ministro dell'interno possa sapere sempre tutto, quanto ad assicurare un rapporto di assoluta lealtà tra il ministro dell'interno ed il Parlamento. Potrò lasciare loro, onorevoli interpellanti ed interroganti, insoddisfatti, certo non nasconderò assolutamente nulla di tutto ciò che so, avendo cercato, con le mie capacità e con i poteri che il mio ufficio mi consente, anzi mi impone, di esercitare, di conoscere il maggior numero possibile di fatti e di dati.

È la seconda volta (e ce ne ha fatto memoria l'ultimo intervento dell'onorevole Pazzaglia, ma anche quello dell'onorevole Teodori, che ha elencato una serie di false affermazioni che sarebbero state rese in quella circostanza) che il Parlamento si interessa del «caso Fioroni».

La prima volta fu il 28 maggio 1984. Il tema è che Fioroni, cercato in Italia e all'estero, non è stato trovato. C'è una ripresa di argomentazioni e di polemiche dalla volta scorsa, ma il tema dominante è il secondo, che, evidentemente, non può non essere legato al primo tema. Si dice che il fatto che Fioroni non sia stato trovato porta ad una responsabilità del Governo, sia perché questi lo ha fatto uscire dall'Italia, sia perché lo ha protetto illegalmente con un passaporto falso (il cosiddetto passaporto di copertura, per non dire falso), sia perché, tutto sommato, non lo ha voluto scovare quando il magistrato ha iniziato a cercarlo come teste d'accusa essenziale e perno della vita del processo «7 aprile»; ciò avveniva nel novembre 1983.

La considerazione iniziale che faccio è che Fioroni rappresenta il primo caso, diventato poi famoso (non so se meritatamente o desolatamente) di collaborazione con la giustizia; egli fu il primo pentito (anche il collega Corder disse che citava con fatica questo termine e credo che altrettanto succeda a me) secondo un termine improprio e, in un certo senso, in-

fausto. Fioroni, in quel momento, rappresentava un caso iniziale tipico di rottura del fronte del terrorismo, di rottura del fronte di un silenzio complice. Fioroni rappresentava e rappresentò — secondo le impostazioni dei magistrati, che io constato e, certamente, non discuto — una collaborazione determinante con la giustizia, senza la cui presenza, essenziale nell'ambito processuale, egli non avrebbe avuto i riconoscimenti, ai fini della pena, che poi ebbe.

In quel momento il Fioroni si trovava in una situazione di pericolo particolarmente grave. Non polemizzerei oggi, onorevole Teodori, dicendo che ciò non era vero. Questo non è un discorso accettabile. Io, come cittadino, non come ministro, di fronte ad un capo della polizia che indica uno stato di grave pericolo, se non ho dati certi per affermare il contrario, ho il dovere di prenderne atto. Tra l'altro è nella logica che chi per primo spezza una tal quale fedeltà di causa con gli altri partecipi del terrorismo corra dei rischi; pensare diversamente è assurdo. Non dobbiamo giudicare con l'ottica di oggi i fatti di allora, ma cercare di riportarci un momento a quel clima, perché non è la prima volta che noi parlamentari, di fronte ad una sentenza che applica delle norme che volemmo in un momento di emozione, ma che comunque volemmo...

MASSIMO TEODORI. Voleste!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Credo che quando una legge sia stata votata dal Parlamento, lei, politicamente, può dissociarsi, come ha fatto giustamente il collega Pazzaglia poco fa, però, se non sono male informato, quella legge, per voi che siete docenti, è legge dello Stato. Chi non ha votato le norme sul furto, ad esempio, non può evidentemente muoversi con agilità e destrezza!

FRANCESCO RUTELLI. Più che «la volemmo», ce la teniamo!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Questa è la legge, onorevole

Rutelli. Io credo che se lei passasse la sera vicino al camino sfogliando le Gazzette ufficiali, troverebbe diverse leggi che non le piacciono.

FRANCESCO RUTELLI. E ce le teniamo!

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. E pensi che i cittadini ne trovano ancora più di noi. E che cosa fanno? In un regime democratico accettano che siano leggi. Se si accetta il gioco democratico, si accettano anche le leggi. Se chi ha votato contro mostra lo stendardo dicendo di non essere tenuto al rispetto della legge perché non l'ha votata, allora sarà bene che si faccia una lieve modifica non solo della Carta costituzionale, ma anche della convivenza giuridico-politico e umana di un popolo!

La magistratura trovò determinante questa collaborazione e trovò logiche le notizie (mi permetto di dire oggi) secondo cui Fioroni versava in pericolo. In quel momento, era in gioco il massimo di credibilità dello Stato che, chiedendo la collaborazione a cittadini colpevoli al fine di sgominare un male di quella pesantezza, non può abbandonarli alla vendetta, non può abbandonare i collaboratori senza dare loro protezione.

Trascorso del tempo, essendo molte le ipotesi, vi può essere una alterna vicenda nelle capacità dello Stato di dare la protezione sia a chi abbia collaborato con la giustizia sia al parentado di costui o di costoro. Ma eravamo ai primi passi e, se il primo che era uscito allo scoperto assumendosi questa responsabilità fosse stato oggetto di vendetta, non so come ne sarebbe uscito lo Stato. Lo Stato stava giocando una carta del tutto eccezionale per rompere il fronte terroristico.

Credo che non sia il caso di dire ai colleghi, che hanno la bontà di conoscermi da tempo, che io non sono qui per fare una difesa d'ufficio di responsabilità dei miei predecessori. Se non ne fossi convinto, non lo farei, perché non sono tenuto a vincoli di tal genere. Se sostengo queste tesi, che possono non essere condivise, è perché sono convinto della loro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

esattezza e della forza delle loro argomentazioni.

Si ritenne che l'unica via di sicurezza fosse l'espatrio. Fioroni espresse allora l'intenzione di andare in Africa nelle missioni. Fioroni fu tenuto nascosto per diverse settimane, fu aiutato a prepararsi per espatriare, e scelse il Marocco, dove si recò, da solo. Per partire, gli fu consegnato un passaporto di copertura, cioè un passaporto sotto falso nome.

FRANCO RUSSO. Qual era il nome, ministro?

OSCAR LUIGI SCALFARO. *Ministro dell'interno.* Non lo so.

FRANCO RUSSO. Ma ministro, è possibile che Fioroni...

OSCAR LUIGI SCALFARO, *Ministro dell'interno.* Lei parlerà dopo, onorevole Russo. Si accomodi un momento, perché è tempo perso dirottare una risposta.

PRESIDENTE. Cosa aggiunge al tema la conoscenza del nome cui era intestato il passaporto?

FRANCO RUSSO. Ma è attendibile un ministro dell'interno...

OSCAR LUIGI SCALFARO, *Ministro dell'interno.* A lei interessa la risposta del ministro per polemizzare o le interessa impedirgliela?

FRANCO RUSSO. Interessa...

OSCAR LUIGI SCALFARO, *Ministro dell'interno.* E allora stia tranquillo e ascolti, se ha timpani idonei all'ascolto! Se, poi, prevalgono in lei le capacità canore, le esegua altrove!

Dal Marocco, Fioroni, si recò in Svizzera. Certo, sbagliò, perché in Svizzera era stato arrestato ed era conosciuto. Fu dunque riconosciuto, arrestato e rispedito in Italia. Gli fu consegnato un nuovo passaporto, questa volta normale. Il pericolo

si era evidentemente affievolito, e gli venne pertanto consegnato un passaporto con tutti i crismi della regolarità (non ripeto tutto ciò che è stato già detto e che è agli atti del Parlamento), da parte della magistratura che conosceva esattamente la sua posizione giuridica.

Certo, a questo punto, non le do una risposta soddisfacente, onorevole Pazzaglia, ma mi riservo di dargliela comunque: mi trovavo in Marocco (ma a distanza di tempo, quindi non in collegamento con questo fatto) quando il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio mi annunciò che il Presidente del Consiglio affidava a me l'incarico di rispondere oggi alla Camera. Sono tornato nella notte di domenica; mi sono recato immediatamente al Ministero e questa mattina ho posto il quesito che lei negli stessi termini ha posto a me. Ho avuto solo una risposta di sintesi. Non sono giunto in tempo; dalle 8,30 sono in ufficio e da lì sono venuto qui per avere l'onore di rispondere alla Camera. Mi è stata data assicurazione che questi termini erano ben conosciuti e che non è stato leso, in alcun modo, alcun articolo.

Le farò avere i dati di una tesi che può essere accettabile o meno già per il sottoscritto, tanto più per lei.

Dopo questa partenza non si è più saputo dove fosse il Fioroni. Perché il passaporto di copertura? Tesi governativa: fu ritenuto assolutamente indispensabile per poterlo salvare; fu ritenuto possibile in applicazione dell'articolo 54 del codice penale (stato di necessità); fu attuato nell'orbita e sulla linea di una direttiva del Presidente del Consiglio dell'epoca, Spadolini.

I dati che risultano a me fino a questo momento, onorevole Teodori (ed anche questi può darsi che debbano essere corretti, glieli fornisco anzi come li conosco), sono i seguenti: era stato opposto il segreto, ma su di esso non ha insistito il Presidente Craxi, che quindi lo ha tolto.

MASSIMO TEODORI. Con quale atto formale?

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Credo che non vi sia stato atto formale.

Fu attuato — dicevo — secondo una direttiva del Presidente del Consiglio Spadolini in applicazione della legge sui pentiti che, all'articolo 13 del relativo disegno di legge, prevedeva per la tutela dei pentiti anche provvedimenti «in deroga alla legge». Ma questa formula non fu approvata, come risulta dal precedente dibattito, perché ritenuta inutile, implicita, pleonastica (questi sono i vari termini che furono usati), esistendo l'articolo 54 del codice penale, che prevede lo stato di necessità e che quindi non ha bisogno di tale disposizione.

Questa è la tesi sostenuta dal Governo, contro la quale gli oppositori, con argomentazioni degne di ogni considerazione, affermarono anzitutto (come tesi fondamentale): la legge sui pentiti dice ciò che vi è scritto e non dice null'altro. Questo tipo di provvedimenti (passaporto di copertura, passaporto con nome falso) comunque non è stato previsto e la formula «in deroga alla legge» non è stata approvata, è caduta: quindi le direttive del Presidente del Consiglio, in quanto *contra legem*, non sono efficaci ed il rilascio del passaporto falso costituisce reato. Da qui la denuncia del senatore Spadolini, Presidente del Consiglio, dell'onorevole Rognoni, ministro dell'interno, dell'onorevole Darida, ministro di grazia e giustizia, alla Commissione inquirente.

Si è aggiunto che non si è voluto trovare il Fioroni. E ciò perché si voleva impedire che fosse presente al processo «7 aprile», determinando con tale assenza gravissime conseguenze giuridiche ed umane. Gli accusati non sono riusciti neppure a vedere in volto il loro accusatore (se non ricordo male una considerazione molto efficace fatta dall'onorevole Giacomo Mancini); la difesa non è stata posta su un piano di parità con l'accusa; non si è rispettato il principio in ragione del quale qualsiasi contributo il pentito abbia dato alla giustizia, in istruttoria, esso avrebbe dovuto ricevere conferma (cito esattamente il termine molto preciso

usato in quel dibattito) nel controllo dibattimentale.

Dirò subito che quest'ultima argomentazione è quella che, personalmente, mi tocca più da vicino. Senza dubbio, mi fa pensare che sia, probabilmente, indispensabile una norma che stabilisca, nero su bianco, una disposizione di questo genere. Non vi è dubbio, infatti, che il magistrato può avere in sede istruttoria una certezza assoluta, per riscontri che non hanno bisogno..., ma l'enorme garanzia dibattimentale, la pubblicità particolare del dibattimento, non si può negare che siano un tipo di danno, un tipo di certezza, che in uno Stato democratico che voglia avere rispetto per una impostazione giuridica valida non possono essere sottaciuti, né sottovalutati.

Sul tema del passaporto di copertura, leggo ai colleghi il punto saliente della motivazione dell'ordinanza di archiviazione, per manifesta infondatezza dell'accusa, della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa (30 gennaio 1986); decisione che, non avendo ottenuto il consenso dei quattro quinti dei componenti la Commissione, fu annunciata come definitiva solo qualche mese dopo (non ricordo se nel mese di marzo o nel mese di aprile) in aula, essendo scaduti i termini ed essendo state raccolte poche firme per l'eventuale impugnativa.

Cosa dice questa ordinanza nei punti salienti? «Indipendentemente dal contenuto specifico di tale direttiva, che il Presidente del Consiglio ha dichiarato, in seguito a richiesta della Commissione, coperta dal segreto di Stato, non sembra in alcun modo dubbio che ricorra nella specie la causa di giustificazione dello stato di necessità, di cui all'articolo 54 del codice penale. Giova considerare in proposito che nel disegno di legge da cui ha tratto origine la vigente legge sui cosiddetti pentiti era contenuta un'apposita norma che attribuiva al Presidente del Consiglio la facoltà di adottare misure di questo tipo per la protezione dei pentiti, norma poi soppressa in sede di discussione parlamentare, proprio perché si ritenne inutile sanzionare formalmente

competenze il cui esercizio avrebbe comunque trovato una giustificazione nello stato di necessità; che l'esigenza di consentire l'espatrio del nominato Fioroni fu tenuta in considerazione dagli stessi magistrati che, circa due mesi più tardi, dettero parere favorevole a che gli si concedesse un regolare passaporto, e quindi delibera l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza». Non possono non considerare l'autorevolezza di questo atto.

Se poi, onorevoli colleghi, dovessimo pensare a quanto dovrà avvenire con il referendum, e se da questo banco del Governo posso esprimere un pensiero da cittadino, dirò che il mio parere personale è che non vi siano mai procedure ed organismi particolari per nessuno, essendovi una magistratura che può valere per tutti. Ma questo è un parere in inciso, che affido alla pazienza degli ascoltatori (*Commenti del deputato Rutelli*).

Desidero inoltre ricordare quale grave responsabilità incomba sullo Stato (ed al riguardo pregherei i colleghi di compiere insieme uno sforzo per ricordare quale clima si vivesse in quei momenti), Stato che ha il dovere di difendere il cittadino, di fronte a chi si è posto in grave pericolo per collaborare con la giustizia.

Colgo delle osservazioni (con tutti i limiti che citazioni del genere hanno: e chiedo scusa ai colleghi che cito) da un dibattito che avvenne in quest'aula l'11 giugno 1985, presente il sottoscritto, in seguito alla uccisione della madre di Pandico. Così, l'onorevole Violante disse tra l'altro: «...il fatto che a loro non sia assicurata un'adeguata necessaria protezione può indebolire la stessa lotta contro la mafia e la camorra» (sono ipotesi diverse, evidentemente: ma mi sembra che il filone consenta un confronto) «può far apparire, anche se così non è, una volontà non sufficientemente coerente degli organi dello Stato in tale lotta». L'onorevole Di Donato ebbe invece ad affermare: «E veniamo alla terza questione, quella della tutela dei congiunti dei pentiti, una questione che mi pare sia stata da lei non risolta» (parlava rivolgendosi al sotto-

scritto: e debbo dire che i commenti che qui richiamo, per oggettività, non sono certo laudativi nei miei confronti) «nel senso che dalla sua lunga risposta si evince che probabilmente non si può fare più di quanto sia stato fino ad oggi fatto. Questo non può certo soddisfare (...), perché, se siamo convinti che la camorra sia un fenomeno di straordinaria gravità, se siamo convinti che sia dunque necessario approntare tutti i possibili rimedi di carattere straordinario che favoriscano un fenomeno già avviatosi per merito della magistratura e delle forze dell'ordine (...), se siamo convinti di ciò, credo sia necessario porsi in un punto di vista diverso: non pensare cioè a rimedi ordinari, ma, invece, a qualcosa di straordinario, che sia in sintonia con la straordinarietà del fenomeno». E ancora, l'onorevole Rizzo: «...ma spetta, poi, al Governo assicurare tutti i rimedi, gli strumenti ed i mezzi atti a garantire l'incolumità dei pentiti e dei loro familiari». Sempre l'onorevole Rizzo: «È necessario perciò che su questo fronte il Governo esprima la massima capacità operativa (...). Sono infatti convinto che se non sarà realizzata una adeguata protezione nei confronti dei familiari dei pentiti, sarà difficile condurre una battaglia vincente contro le organizzazioni mafiose e camorristiche, battaglia che per essere vinta richiede anche che sia valorizzato il contributo offerto da chi collabora con la magistratura».

Intendiamoci: non mi nascondo che si può sostenere che sono valide le due critiche contrapposte («non avete difeso la madre di Pandico e avete prevaricato per difendere Fioroni»); ma ciò che mi preme sono le argomentazioni di carattere generale, che ritengo perfettamente pertinenti. Questo perché — me lo consentano i colleghi — voglio osservare che, anche qui, al fondo e al midollo di questa polemica, estremamente interessante ed utile, c'è il «sì» o il «no» al tema dei pentiti, tema che il Parlamento ha più volte affrontato, anche sulla base di una dialettica vivace e polemica; così come c'è uno spunto, che si evince infatti dal dibattito che ho richiamato, pesantemente critico

nei confronti del gruppo (o *club*) dei magistrati impegnati in questi processi, si tratti di terrorismo o di criminalità organizzata: c'è la convinzione, in sostanza, che tutto ciò — ed è l'osservazione poc'anzi svolta dall'onorevole Pazzaglia, ed anche dall'onorevole Teodori, quando ha parlato di «emergenza che dovrebbe finire» — ha fatto deragliare la giustizia su un terreno che non è il suo e che comunque è pericoloso. Ciò perché il pentito diventa inevitabilmente il *dominus* del processo ed aiutarlo significa appoggiare una deviazione delle tradizionali garanzie giuridiche.

Tutto ciò è certamente sostenibile in discussioni giuridico-politiche, ma le conclusioni cui si è pervenuti sono ormai fissate in norme ben definite, alle quali il Governo ha il dovere di attenersi. Oggi in discussione è soprattutto l'introvabilità, quindi l'irreperibilità del Fioroni, e la responsabilità del Governo nel non volere che si trovasse (la responsabilità o l'interesse). Ripeto anzitutto che quando espatriò con passaporto normale, non avendo posizioni rilevanti con la giustizia, non si sarebbe potuto, né si poteva ricercarlo. Questo non è avvenuto, ma non ce ne sarebbe stato titolo, non c'era titolo per farlo.

Quando il magistrato dispose la sua presenza in aula — testimonianza, richiamo ciò che disse già il mio collega nella passata seduta, non obbligatoria e che, quindi, anche se fosse stato in Italia e reperibile, non poteva vederlo costretto a comparire — il ministro dell'interno — cioè chi vi parla — mosse subito ogni suo potere per ricercarlo e farlo avvertire: servizi di sicurezza, polizia, UCIGOS, l'Interpol, Ministero degli esteri. Ecco allora una relazione più dettagliata. Nel novembre 1983, la corte d'assise di Roma, presso la quale era in corso il processo «7 aprile», ravvisò la necessità di sentire Carlo Fioroni, come testimone di accusa, evidentemente. Richiesta del suo rinvio a tali fini venne inoltrata dal presidente della corte il giorno 8 novembre 1983 alla questura di Roma ed il 10 successivo all'UCIGOS.

È opportuno precisare che tale richiesta venne formulata con specifico richiamo all'articolo 348-bis del codice di procedura penale, che regola l'interrogatorio libero di persona imputata di reati connessi. Con riguardo a tale aspetto di ordine giuridico si pose, sin dal primo avvio delle ricerche, il problema di quali strumenti sarebbe stato possibile e legittimo impiegare, nel caso di rintraccio di Fioroni, per indurlo al rimpatrio, ove non intendesse spontaneamente aderire alla richiesta di rendere testimonianza.

Per pervenire alla localizzazione del teste furono avviate diversificate ricerche. Risultati vani i contatti immediatamente avviati con i familiari ed il difensore di fiducia ed i primi riscontri operati dalla questura di ultima residenza, il 29 novembre successivo le ricerche furono estese a tutte le questure, ai posti di polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea, ai servizi di sicurezza, al Ministero degli affari esteri, ai comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e all'Interpol.

A seguito di ciò l'Interpol il 30 novembre interessò telegraficamente tutti gli Stati aderenti alle organizzazioni internazionali di polizia criminale (Interpol). Contestualmente il Ministero degli affari esteri provvide ad informare tutte le ambasciate d'Italia della richiesta della corte. Tutte le rappresentanze diplomatiche furono pregate di collaborare con idonee iniziative al rintraccio di Fioroni, anche in considerazione della circostanza che la escussione dello stesso presso un consolato all'estero o in Italia veniva ritenuta assolutamente necessaria.

Il 23 dicembre, a seguito di formale richiesta della corte d'assise di Roma di procedere alla citazione a testimonianza del Fioroni, furono nuovamente interessati i servizi di sicurezza e le questure. Vennero verbalizzate le dichiarazioni del padre e del legale di fiducia del giovane attestanti di non conoscere l'attuale dimora rispettivamente del figlio e dell'assistito. Il 24 dicembre il dicastero degli affari esteri provvide ad inviare a tutte le rappresentanze la foto segnaletica di Fio-

roni, nonché la descrizione dei suoi dati somatici. Ulteriore richiesta di accertamenti venne avanzata da questo Ministero ai servizi di sicurezza ed alle questure, nel gennaio del 1984, senza che essa desse alcun esito, per cui il 6 marzo successivo la questura di Roma informò la corte d'assise della infruttuosità delle ricerche. Così il 12 giugno 1984 il processo «7 aprile» si concluse senza che Fioroni potesse in esso testimoniare.

Da quella data le ricerche in campo internazionale non sono state mai revocate. In particolare il SISDE, oltre a tenere costantemente all'erta i propri organi periferici affinché intensificassero l'attività informativa, rivolse urgenti e pressanti richieste ai servizi collegati perché collaborassero alle ricerche. In primo luogo fu interessato il servizio olandese (1° dicembre 1983), essendosi avuta notizia della presenza di Fioroni ad Amsterdam. Il 4 dicembre 1983 furono sensibilizzati alle ricerche tutti i servizi dei paesi occidentali.

Tale azione fu rinnovata il 20 gennaio 1984, data sotto la quale venne disposta dal SISDE l'intensificazione delle ricerche anche nell'ambito del territorio nazionale (*Commenti del deputato Franco Russo*). Purtroppo l'esito fu negativo.

Nell'ambito degli accertamenti esperiti in tale circostanza il telefono del padre e della sorella del giovane Fioroni non vennero posti sotto controllo in quanto le richieste di autorizzazione in tal senso avanzate dalla questura di Varese e di Milano alle rispettive autorità giudiziarie furono entrambe respinte «non sussistendo gli estremi di legge».

Nonostante ciò le ricerche continuano fino a quando il SISDE venne a sapere da fonte attendibile che Carlo Fioroni si trovava in Francia a Lille e che si stava adoperando per il permesso di soggiorno in modo da poter ottenere successivamente la nazionalità francese.

In conseguenza di ciò il 9 luglio 1986 il SISDE chiese al Servizio di sicurezza francese di confermare la notizia. Appena ricevuta risposta positiva informò, il 14 successivo, il dipartimento della pubblica

sicurezza, il comando generale dei carabinieri e il SISMI ai quali forniva l'indirizzo e tutti i dettagli di cui era in possesso. È anche il momento di una maggiore collaborazione della Francia con l'Italia.

In data 12 ottobre 1986 la questura di Roma chiese al servizio Interpol del Ministero dell'interno di rinnovare le ricerche di Fioroni all'estero in quanto la prima sezione della corte d'assise aveva formulato nuova richiesta di citazione del medesimo quale teste nel procedimento a carico di Francesco Piperno ed altri. L'intervenuta individuazione del luogo di dimora consentiva di procedere alla citazione di Fioroni tramite l'autorità giudiziaria di Lille ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale stipulata a Strasburgo il 20 aprile 1959. Essa prevede che la persona chiamata a testimoniare non possa essere penalmente perseguita, tratta in detenzione o sottoposta ad altra misura restrittiva della libertà personale per fatti o condanne anteriori alla sua partenza dal territorio della parte richiesta. (Citazione già fatta dal collega Pazzaglia).

Giunto a Roma l'11 gennaio scorso, Carlo Fioroni ha depresso nei giorni successivi davanti alla corte d'assise e, quindi, alle ore 19,50 del 14 ha lasciato il territorio nazionale per rientrare in Francia.

Ancora questa mattina ho chiesto al direttore del SISDE ultime conferme all'operato dei servizi ed ho avuto esplicita e certa risposta. Fioroni è stato ricercato attivamente da parte dei servizi di informazione italiani in territorio nazionale e all'estero, anche da parte dei servizi collegati interessati al riguardo, ma con esito negativo.

MASSIMO TEODORI. In che periodo?

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Le prime dichiarazioni del Fioroni del tutto non vere furono corrette in udienza, quindi in sede responsabile e sotto giuramento. In primo luogo, soltanto nell'estate scorsa fece giungere no-

tizia al Ministero dell'interno del suo recapito; in secondo luogo, non si presentò al processo per sua libera determinazione. Certo, il pericolo per lui era ormai assai scemato.

Al Consolato di Lille si seppe che il sedicente Giancarlo Colombo era Fioroni? Quando? Come? E se si seppe perché non si avvertì l'autorità centrale? Ed è esatto, come afferma sulla stampa il segretario generale della UIL, che fu dal Consolato presentato all'Ital, cioè al patronato della UIL, per i lavoratori all'estero? Su tutto questo prende posizione il ministro degli esteri, onorevole Andreotti, che al fine della risposta in Parlamento mi ha comunicato questa mattina, tra le altre, queste notizie. Tralascio le considerazioni dei fatti perché sono esattamente uguali a quelle che provengono dalla polizia e dai servizi e che ho già comunicato al Parlamento.

Con telegramma in data 21 ottobre 1986, indirizzato al Consolato d'Italia a Lille e per conoscenza al Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno segnalava risultargli che il Fioroni poteva risiedere nella cittadina francese e chiedeva alle nostre autorità consolari di svolgere indagini per rintracciarlo.

Con comunicazioni del 22 e 24 ottobre 1986 il console a Lille informava il Ministero dell'interno di aver rintracciato il Fioroni, il quale dichiarava di essere disponibile a presentarsi a testimoniare nel processo in corso presso la corte d'assise di Roma. In particolare il console comunicava che il Fioroni usava come nome di copertura quello di Giancarlo Colombo; che aveva impartito lezioni di italiano per conto di un'associazione privata; e che di tali elementi egli era venuto a conoscenza soltanto in occasione di dette indagini, a seguito di dichiarazioni rese in tal senso dal responsabile della sezione di Lille dell'Istituto italiano di cultura.

In data 28 novembre 1986 il Ministero degli affari esteri trasmetteva al consolato di Lille l'ordinanza del presidente della corte d'assise di Roma per la citazione di Fioroni, in qualità di teste, alle udienze del 12, 13 e 14 gennaio 1987. La

citazione veniva quindi notificata a Fioroni per il tramite dell'autorità giudiziaria francese, ai sensi della Convenzione europea di Strasburgo in materia di assistenza giudiziaria penale.

Al fine di approfondire ulteriormente le circostanze di fatto utili a chiarire il comportamento degli organi e degli uffici all'estero nella vicenda in esame, il ministro degli affari esteri ha disposto un'inchiesta, già avviata, riservandosi, all'esito della stessa, di adottare gli eventuali provvedimenti del caso». Ed io aggiungo che alla notizia del risultato mi riservo di comunicare ad interpellanti e interroganti, in Parlamento, il risultato stesso.

Questo è tutto, onorevoli colleghi; questo è tutto ciò che il ministro, che ha l'onore di parlare e che è stato incaricato di rispondere, conosce sul tema della reperibilità del teste Fioroni. Questo è tutto. Se altro dovessi venire a sapere, lo dirò, esattamente come da me conosciuto, al Parlamento, al quale non ho mai nascosto alcunché di ciò che io so, che il Parlamento mi chiede e ha diritto di conoscere. È un dovere, ma è per me impegno al quale non sono mai venuto meno.

PRESIDENTE. L'onorevole Onorato ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-01038.

PIERLUIGI ONORATO. Presidente, la prima cosa che mi ha colpito nella risposta del ministro dell'interno è la confessione della fretta con cui egli ha dovuto predisporre la risposta alle nostre interpellanze e interrogazioni, soprattutto sul punto del cosiddetto secondo espatrio regolare di Fioroni. Di ciò non ha alcuna colpa, signor ministro, gliene do atto.

Non posso però non rilevare che il ministro dell'interno sarà stato sicuramente costretto dalla fretta, ma che il Governo aveva tutti i tempi, tecnici e politici, per poter dare risposte molto più esaurienti sul punto che ho richiamato ed anche sugli altri, ai quali poi arriverò. Il Governo, infatti, ed in particolar modo la Presidenza del Consiglio, sapevano da tempo che sul caso Fioroni si sarebbero

avute per lo meno richieste di dibattiti parlamentari. Il Governo sapeva da tempo che sull'argomento del secondo espatrio si erano già svolti dibattiti parlamentari. Osservo quindi, innanzitutto, che la fretta del ministro non copre la possibilità che il Governo desse informazioni più accurate.

E vengo al secondo punto dell'osservazione preliminare e di metodo che sto facendo: probabilmente, proprio perché è venuto il ministro dell'interno a rispondere, sono rimaste scoperte alcune questioni che riguardavano proprio la responsabilità politica della Presidenza del Consiglio, soprattutto in ordine al ruolo dei servizi segreti e all'uso, o all'abuso, del segreto di Stato a proposito di questa vicenda. Sono punti che mi pare siano richiamati in altre interpellanze, ma che sicuramente compaiono in quella per la quale mi onoro di replicare.

Questa è la seconda osservazione di metodo molto grave: mancata risposta per la mancanza di collaborazione della Presidenza del Consiglio, che poteva esprimersi addirittura con un documento da leggere da parte del ministro dell'interno, oppure attraverso la presenza, se non del Presidente del Consiglio, del sottosegretario Amato.

Le due osservazioni di metodo sono già gravi di per sé, ma sono ancora da fare quelle di merito riguardo alle risposte. Mi atterrò alla scansione temporale e logica dei problemi seguita dal ministro, partendo dall'uscita dall'Italia di Fioroni, seguendo poi il problema del mancato rientro (la cosiddetta sottrazione del Fioroni al processo) e da ultimo, con qualche osservazione non posso dire di replica perché non ci sono state risposte, soffermandomi sull'uso o l'abuso del segreto di Stato. L'ultima osservazione preliminare che desidero fare, se me lo consente il ministro Scalfaro, prenderà le mosse dalla legge e dalla intenzione, che non giudico e che anzi apprezzo, del Governo di proteggere i collaboratori della giustizia, i cosiddetti pentiti. Non giudico, quindi, dell'uso o dell'abuso di questo strumento di indagine giudiziaria che è il

pentitismo, ma dico che, una volta che la legge n. 304 del 1982 era stata approvata, bisognava proteggere i pentiti e perciò dico ancora che il Governo ha peccato per difetto nella protezione dei familiari del Pandico, ma ha peccato anche in senso opposto per la tutela dell'incolumità del Fioroni.

La prima questione sulla quale intendo soffermarmi, come ho detto, è quella dell'uscita di Fioroni dall'Italia, del passaporto falso, del passaporto di copertura. Il problema è già stato troppo dibattuto, per cui mi limiterò ad alcune piccole osservazioni.

Sul primo passaporto di copertura desidero anticipare alcune annotazioni: c'era un reato, cioè quello del falso in autorizzazione amministrativa; c'era una direttiva Spadolini, come ormai si sa; la conferma, e qui devo smentire il ministro, da parte del Presidente Craxi, su richiesta della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, del segreto su tale direttiva (conferma del segreto che traspare anche dalla motivazione dell'ordinanza dell'«Inquirente») ha impedito l'accertamento dei fatti e quindi la valutazione giurisdizionale se nel caso del passaporto falso ricorressero gli estremi discriminanti dell'articolo 51 (adempimento di un ordine illegittimo nel caso vi fosse l'ordine di concedere passaporti falsi) oppure la discriminante dell'articolo 54 (stato di necessità) perché, se non altro, ha impedito di conoscere se tale stato di necessità, cioè il pericolo per l'incolumità del Fioroni, esistesse davvero e se tale pericolo fosse (signor ministro, lei è un magistrato) altrimenti evitabile.

Perché, se non c'era l'impraticabilità di altre vie, diverse dal passaporto falso, per la tutela della vita del Fioroni, lo stesso passaporto falso era un reato. La conferma del segreto ci ha impedito ancora di accertare se in quella circolare direttiva di Spadolini fossero contenuti ordini illegittimi che addirittura concretassero estremi di reato. Questo è il punto. Quando il Presidente Craxi dice a noi «Inquirente»: eccoti la direttiva Spadolini, però badate che è segreta e non potete

pubblicarla, ci mette nella condizione di non poterla neppure utilizzare processualmente. Se avessimo potuto farlo, infatti, sarebbe ancora agli atti dell'«Inquirente» (e non c'è), il suo contenuto sarebbe riportato nell'ordinanza di archiviazione (e non c'è) e sarebbe nel fascicolo a disposizione di chiunque perché un processo archiviato è pubblico. Questa è la strozzatura riguardante l'uso ed i criteri d'uso dal segreto di Stato, sul quale comunque ritornerò per far notare che tale uso ha costituito uno sbarramento all'esercizio della funzione giurisdizionale, da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda eventuali responsabilità penali dei funzionari che hanno adempiuto questo presunto ordine illegittimo, e da parte dell'«Inquirente» e del Parlamento per quanto riguarda il reato eventualmente compiuto con la direttiva Spadolini.

Vi è poi per il secondo espatrio, quello regolare, la grave responsabilità di quelle procure della Repubblica che hanno dato il nulla osta all'espatrio. In proposito mi richiamo a quanto ha rilevato Pazzaglia ed anche al fatto che c'era l'estradizione per un reato, ma c'era la presenza volontaria, sottolineo «volontaria», di Fioroni in Italia, durata oltre quarantacinque giorni; c'era, quindi, la procedibilità (ormai l'improcedibilità per mancata estradizione era venuta meno) per reati, se non sbaglio, suscettibili di mandato di cattura obbligatorio.

Per tali reati alcune procure della Repubblica danno il nulla osta all'espatrio, non solo omettendo l'esercizio dell'azione disciplinare, ma non ottemperando anche all'obbligo del mandato di cattura.

Un vasto arco di parlamentari ha presentato, dopo il proscioglimento di Spadolini alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, un'interpellanza sul punto, che è rimasta senza risposta, in cui si chiedeva conto anche dell'omissione dell'azione disciplinare contro quei magistrati.

Sempre a proposito dell'espatrio, al ministro Scalfaro, che ha assunto un atteggiamento di collaborazione leale nei no-

stri confronti, vorrei segnalare quanto segue: c'era il pericolo per la vita di Fioroni, bisognava proteggere un collaboratore della giustizia che aveva fornito un contributo eccezionale, ma (argomento già abusato) per Peci, per Sandalo, per Savasta, per Viscardi, per Donat-Cattin c'è stato il passaporto falso? No. Per costoro c'è stata la sottrazione al processo? No. C'era il pericolo per la vita di Fioroni, sia pure; ma dove è dimostrato che per tutelare la vita di Fioroni era necessario il passaporto falso? Dove è dimostrato che era necessario dargli il nulla osta per il secondo espatrio con un passaporto regolare, quando era in corso un procedimento penale e si era in presenza di un reato per il quale era obbligatorio il mandato di cattura? La realtà è che la protezione dell'incolumità, fine apprezzabile del Governo, non giustifica la sottrazione al processo, oltre che la concessione di un passaporto falso. Di vera e propria sottrazione al processo si è trattato, perché Fioroni nel «processo *Metropoli*» è teste, ma nel processo «7 aprile» era coimputato, sul quale non erano stati effettuati confronti con gli altri coimputati.

Si è verificata allora una gravissima interferenza dell'esecutivo (e nell'esecutivo comprendo anche i servizi segreti) nel corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali; anzi, dico di più, della funzione d'accusa. In effetti, se ci fosse stato un pubblico ministero che avesse voluto corroborare le sue ipotesi accusatorie, avrebbe dovuto poter effettuare un confronto anche con il Fioroni. Questo lo dico in astratto, perché sappiamo poi che la corte ha egualmente condannato in primo grado, e quindi in realtà c'è stata la lesione soltanto dei diritti della difesa, perché i difensori non hanno potuto sentire in confronto il Fioroni.

Non voglio parlare della lettera dell'avvocato Gentile sul punto, che già metteva in discussione alcuni contributi di collaborazione alla giustizia che aveva fornito Fioroni a proposito del delitto Saronio. Quindi, la credibilità del teste-coimputato dov'era? Bisognava sentirlo: la correttezza dell'esercizio della funzione giuri-

sdizionale richiedeva la presenza dell'imputato-teste Fioroni al dibattimento. Non ci sono, pertanto, giustificazioni per questa assenza.

Si può dire che non era conosciuto il recapito di Fioroni, ma questa obiezione, pur non affrettata, è debole. Inoltre, si interroga l'avvocato Gentile, si interroga Aurelio Fioroni (mi pare che così si chiami il padre), non si ha l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche; noi sappiamo, tuttavia, che i servizi quando vogliono, quando hanno le piste, quando hanno i punti di riferimento, hanno molte possibilità di arrivare al soggetto ricercato.

Era tanto difficile cercarlo? Come ha fatto la giornalista Carla Mosca (*il manifesto*) a ritrovarlo a Lilla? È proprio sicuro che prima, nel novembre 1983, egli non fosse reperibile? Ma poi, signor ministro, qual è la serietà di questa funzione protettiva dello Stato per un collaboratore in pericolo di vita quando, ad un certo punto, quel collaboratore, pendente il pericolo di vita, è irreperibile per coloro che lo dovrebbero proteggere? Che protezione si dà ad un irreperibile? Lo Stato non sapeva dov'era questo irreperibile: vogliamo scherzare?

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Non si può difenderlo all'estero: non è possibile!

PIERLUIGI ONORATO. Non si può difenderlo all'estero, ma si controlla dov'è, signor Presidente; e si difende anche all'estero perché sappiamo, signor ministro, che vi sono stati contatti dei servizi segreti con imputati delle più varie risme all'estero; ma vogliamo scherzare?

C'è un altro punto che mi ha abba- stanza sorpreso. Capisco che il Ministero degli esteri dica: faremo indagini sul nostro consolato; il consolato sapeva, come dice Benvenuto su *Panorama* oggi in edicola, oppure non sapeva? È stato il consolato, dice Benvenuto, che mi ha detto che quel Colombo era Colombo, e invece sapeva che era Fioroni... Capisco che il Ministero degli esteri voglia fare indagini;

capisco addirittura (guardi, signor ministro) che il ministro dell'interno voglia svolgere le sue ricerche, ma che queste rimangano senza esito, tramite le questure. Ma una cosa non riesco a capire; è qui l'omissione della Presidenza del Consiglio: le ricerche dei servizi segreti. È probabilissimo (azzardo questa ipotesi), che questure, capi di polizia, se volete, consolati, non sapessero dov'era Fioroni: ma i servizi segreti? È mancata la risposta su questo punto.

Non so quanto tempo mi rimanga e passo all'ultimo punto, quello della conferma (perché si tratta di una conferma) del carattere segreto della direttiva Spadolini; conferma che Craxi ha dato, ovviamente, quando è stato richiesto a norma dell'articolo 352 del codice di procedura penale, modificato dalla legge n. 801 del 1977, in materia di servizi segreti, e di opposizione del segreto, all'autorità giurisdizionale (nel caso, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa).

La Commissione parlamentare inquirente chiede se il segreto opposto da Coronas ed altri è opponibile: il capo del Governo di allora, Craxi, ci manda la direttiva ma ci dice che è segreta; quindi ha confermato la segretezza, ha reso per noi inutilizzabile quel documento, tanto è vero che (lo dico qui, in Parlamento) sono stato l'unico a votare contro quell'ordinanza. A mio modo di vedere, infatti, non si poteva entrare nel merito dell'imputazione contro il Presidente Spadolini, in quanto il documento di cui si confermava il segreto, cioè la circolare Spadolini, era essenziale alla cognizione del reato, giusta l'ultimo comma dell'articolo 352 citato; ed in quanto essenziale alla cognizione del reato e sottratto alla nostra conoscenza, noi non potevamo che accedere a quella conclusione che l'articolo 352 ci indica: cioè, la non procedibilità per opposizione del segreto di Stato; questa era la conclusione obbligata. Solo per questo io non ho firmato la richiesta che mi pare provenisse dai colleghi di democrazia proletaria, al fine di riportare il caso in Assemblea. A mio avviso, il caso era bloc-

cato per lo sbarramento del segreto di Stato; anche in Assemblea si sarebbe avuto quello sbarramento.

Capisco che il segreto di Stato tutela interessi costituzionalmente rilevanti, ma ricordo quella sentenza del 1977 della Corte costituzionale che, in fondo, ha originato la riforma dei servizi segreti e quindi la nuova normativa in materia di opposizione di segreto all'autorità giurisdizionale. Mi pare che quella sentenza dicesse che bisognava fare un giudizio di bilanciamento, quando l'interesse alla sicurezza dello Stato era in conflitto con l'interesse al corretto esercizio della giurisdizione. E mi ricordo anche che quella sentenza diceva che bisognava minimizzare l'uso, e quindi l'abuso, del segreto di Stato, proprio nei suoi contrasti con l'interesse alla giustizia.

E, per fare ciò, diceva che l'unica sede possibile era il Parlamento e diceva che il Presidente del Consiglio, di cui si rivendicava la competenza alla conferma dell'opposizione del segreto, aveva limiti obiettivi a questo suo potere di «segretazione». E diceva, per esempio, che fra questi limiti vi era appunto quello di cercare di ridurlo al minimo e poi quello di motivare, di rendere note le ragioni; tanto è vero che gli articoli 16 e 17 di quella legge n. 801 dicono che queste ragioni devono essere riferite comunicate al Comitato parlamentare sui servizi segreti, quando vi sia stata la conferma del segreto.

Io ho chiesto nell'interpellanza se la Presidenza del Consiglio abbia dato questa comunicazione al Comitato parlamentare, e credo che sia diritto del parlamentare sapere se questa comunicazione vi sia stata, perché il parlamentare può ritenere, ad esempio, in caso di risposta positiva, che il Comitato parlamentare, saputo della conferma del segreto, abbia ritenuto le motivazioni plausibili. Se avesse ritenuto infondate quelle motivazioni, sarebbe venuto a discuterne in Parlamento. Io voglio sapere se questo è successo e, direi di più, chiedo, con una certa perplessità interpretativa, se volete, se non si ritenesse applicabile l'articolo 17

della legge n. 801, perché esso dice che, non in caso di conferma del segreto, ma in ogni caso di cosiddetta opposizione del segreto bisogna dare informazione alle Camere. Credo che, forse, in questo caso, poiché è stata la Presidenza del Consiglio ad opporre a sua volta il segreto, o per lo meno Coronas, si sarebbe dovuto probabilmente anche riferire alle Camere. Comunque, si tratta di un'interpretazione della legge sulla quale sarebbe stato bene attivare il parere del Governo e la discussione parlamentare.

Di tutto ciò, nella risposta del ministro Scalfaro, non c'è traccia. Ed io dico: nel merito c'è stato abuso o non c'è stato abuso nella conferma e nell'uso del segreto di Stato sulla direttiva Spadolini? A mio avviso, vi è stata una conferma di segreto che andava al di là dei limiti chiaramente indicati dalla Corte costituzionale. Mi chiedo: quale poteva essere la giustificazione di questa conferma del segreto? Forse tutelare l'incolumità del Fioroni e degli altri cosiddetti pentiti collaboratori della giustizia? Eppure io ci ho pensato e dico: no, assolutamente, questo non giustifica il segreto di Stato!

Pensiamo che, per esempio, le misure protettive nei riguardi dei pentiti volevano, dovevano essere disciplinate per legge. Quale atto più pubblico della legge come strumento di tutela dei cosiddetti pentiti? E se avessimo dato pubblicità ad una circolare ordinaria in materia di protezione dei pentiti, che desse direttive, che certo non dicesse dove Fioroni era e non dicesse... Sì, avrebbe potuto anche dire come è stato fatto espatriare, ma avrebbe forse rappresentato la molla per far dire: questo documento è segreto forse perché gli strumenti indicati nelle direttive per tutelare un pentito sono strumenti fuorilegge, *contra legem*. Insomma, il dubbio da parte dell'opinione pubblica che qui vi sia stato un uso del segreto di Stato non giustificato dalla tutela, non strettamente funzionale alla tutela dell'incolumità del pentito e degli altri pentiti, questo dubbio esiste e si accompagna all'altro dubbio che nella strumentazione indicata per la tutela di questa incolumità, forse, si è

andati al di là della legge, forse si è recuperata quell'intenzione che aveva ispirato al Governo quell'articolo 13 della legge sui pentiti che poi è stato bocciato dalla Camera.

Ebbene, allora, signor ministro, mi consenta di concludere dicendo che qui non si mette affatto in discussione, che io non metto affatto in discussione l'esigenza del Governo di proteggere i cosiddetti pentiti o il pentito Fioroni. Io metto in discussione la congruità dell'atteggiamento del Governo rispetto a tale fine, la sua razionalità e la sua funzionalità a tale fine. E dico che, allora, siccome questa congruità e funzionalità mancano, è legittimo il dubbio che il fine dell'atteggiamento e del comportamento del Governo sia stato un altro. E comunque il risultato è stato un altro: quello di sottrarre un teste imputato al corretto esercizio della funzione giurisdizionale almeno in primo grado.

PRESIDENTE. L'onorevole Teodori ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-01041.

MASSIMO TEODORI. Signor ministro, la voglio nuovamente ringraziare per essere qui presente. Lei però ha fornito una risposta assolutamente insoddisfacente in un dibattito che, lo voglio ricordare, è stato voluto e richiesto dai radicali che oggi, come da tempo, sentono l'importanza e la gravità di questo caso, il caso principale della questione dell'emergenza.

Non metto in dubbio, signor ministro, la sua buona fede e volontà. Lei sa quante volte in Assemblea le abbiamo dato atto delle sue dichiarazioni di massima lealtà nei confronti del Parlamento. Oggi si è avvertita, me lo consenta, la sua sofferta risposta nel dire che questi sono tutti gli elementi a sua disposizione, tutti gli elementi che il suo Ministero è riuscito a mettere insieme. Ciò però non toglie che gli interrogativi siano rimasti ed i dubbi non siano stati fugati.

Il caso Fioroni è unico, lo ricordava poco fa il collega Onorato. Anche Sandalo e Peci, unitamente a tanti altri, hanno

dato un importante contributo alla giustizia, ma una serie di fatti si sono verificati solo intorno al caso Fioroni. La risposta semplificata è che forse il caso Fioroni, signor ministro, è la storia di una persona che si è fatta strumento di un clima e di una ideologia che ha assunto anche gli aspetti di un teorema. Probabilmente, nel corso del tempo, è diventato egli stesso vittima di quella ragione politica e di Stato che ha servito, o di cui gli altri si sono serviti. Questo è il territorio di quelle risposte che lei, signor ministro, non ha potuto fornire.

Le cose che oggi ci ha detto sono, con qualche sfumatura, diverse da quelle riferite due anni or sono dal sottosegretario Corder. Se si concludesse che, in fondo, si tratta di una vicenda limpida, chiara, che si è svolta nel rispetto della legge, tutto sommato non sarebbe un grande male. Però lei ciò non lo ha detto, in quanto non si può dire perché si tratta esattamente del contrario, sebbene a questo o a quell'episodio si possano trovare giustificazioni. Signor ministro, lei ha assunto nella sua risposta quello che altri hanno detto, come quando, in ordine alla questione del passaporto, ci ha detto in sostanza ciò che era stato votato a colpi di maggioranza in Commissione inquirente. Lei ha assunto nella sua risposta cose dette e sancite da altri.

Nessun dubbio sul fatto che i collaboratori della giustizia vadano protetti. Signor ministro, vorrei dirle che sono stato l'unico parlamentare italiano che all'inizio del 1980 è andato a visitare Carlo Fioroni nel carcere di Matera. Io sono stato eletto deputato nel luglio 1979 ed ho compiuto nei mesi successivi due atti: quello di visitare a Rebibbia gli accusati del «7 aprile» (mi pare che fosse settembre od ottobre, o forse anche luglio 1979: non ricordo bene), e quello di visitare, solo ed apertamente, dichiarandolo in una serie di interviste e di articoli apparsi su settimanali e su quotidiani, quel brigatista pentito, come intitolava *Il Messaggero* del 29 marzo 1980, per rendermi conto personalmente di cosa stesse accadendo e dello spessore di un fatto così

importante come quello dell'apertura di una via, attraverso la giustizia, per l'azione contro il terrorismo.

Non c'è dubbio che la tutela e la sicurezza dei collaboratori debbano essere garantite; ma esse, signor ministro, non possono, di per sé, travolgere le regole, le leggi, i dibattimenti ed i processi condotti secondo le giuste procedure. Nel caso Fioroni non sono in gioco o in questione le misure di sicurezza straordinarie accordate a Fioroni, ma il fatto che tutto ciò abbia comportato uno stravolgimento delle vicende sulle quali Fioroni era non uno dei tanti testimoni, ma il perno essenziale e determinante. I due aspetti non vanno confusi, perché, per quel che riguarda la sicurezza, non pongo alcun problema, neppure sull'espatrio; ma il problema lo pongo perché, rispetto alla condizione di Fioroni e alle conseguenze derivanti dalle sue dichiarazioni, in realtà sono state travolte le procedure e la sostanza del diritto.

Scopriamo che attorno a Fioroni esiste una rete, un sistema, in cui vengono coinvolti membri del Governo, autorità pubbliche, apparati dello Stato, magistrati. Si crea un sistema che va avanti, che travolge il diritto e che afferma soltanto la ragion politica, per ribadire, attraverso la cortina stesa attorno a Fioroni, un teorema politico. Altrimenti non ci spiegheremmo perché soltanto Fioroni non va in un'aula giudiziaria ad affrontare coloro che lo hanno denunciato, mentre tanti altri pentiti ci vanno.

Non riusciremmo a capire taluni incredibili comportamenti dei magistrati, come quelli della corte di Roma, che dichiara irrilevante la lettera dell'avvocato Marcello Gentili, che scagiona i *leaders* di Autonomia dall'assassinio di Saronio. Perché? Non comprenderemmo neppure perché i magistrati Nino Abate, estensore della sentenza, e Calogero, siano coloro i quali, nella loro «navigazione» dell'emergenza (ci vorrebbe, a questo proposito, Sciascia: le carriere dell'emergenza!) vengono poi eletti nel Consiglio superiore della magistratura. Ci vorrebbe ancora una buona dose di Sciascia!

Lei, signor ministro, ci è venuto a dire che il SISDE non sapeva di Fioroni, che il Ministero degli affari esteri ha saputo soltanto fra l'estate e l'autunno 1986. Ma le pare che ciò sia credibile? Lei ci ha detto che il Ministero degli esteri le ha comunicato che non sapeva, se non dopo il luglio-ottobre 1986, che il Fioroni collaborava con l'Istituto italiano di cultura di Lilla. Ma noi abbiamo dichiarazioni opposte. Allora, il Fioroni dovrebbe essere un mentitore in un caso e nell'altro. Noi, comunque, abbiamo dichiarazioni testuali.

Il Fioroni dichiara: «Nessun giudice del processo di appello del cosiddetto 7 aprile mi ha chiamato per testimoniare nel processo». Questo lo dichiara Fioroni. E ancora: «Ancora non ho ricevuto nessuna comunicazione». «Se mi hanno cercato» — dice ancora — «non so come lo abbiano fatto, e comunque non mi hanno cercato formalmente».

OSCAR LUIGI SCALFARO, *Ministro dell'interno*. Lo ha detto anche in udienza!

MASSIMO TEODORI. Dice ancora Fioroni: «Chi deve sapere è perfettamente al corrente della mia nuova identità e del mio indirizzo».

Queste sono le testimonianze rese alla giornalista Carla Mosca. Ed io mi auguro, signor Presidente, che nella riapertura del caso Fioroni e delle vicende intorno al caso Fioroni, Carla Mosca (la prima che ha trovato Fioroni, tra l'altro casualmente, facendo un numero di telefono, senza neppure un grande impegno da *detective*) venga ascoltata formalmente e che le dichiarazioni rese a questa giornalista, trasmesse — credo in parte — al *GR1* (un'altra parte dell'intervista non è stata trasmessa) vengano acquisite agli atti. Allora, potremo capire le affermazioni di Fioroni.

Fioroni afferma: «Da tre anni lavoravo al consolato di Lille; ero lì». E allora, o mente Fioroni per una qualche nuova ragione, oppure mentono il SISDE, l'Interpol, il Ministero degli esteri. Noi non riusciamo a capire, signor ministro.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

OSCAR LUIGI SCÀLFARO, *Ministro dell'interno*. Scusi, onorevole Teodori, lei ha visto le dichiarazioni che Fioroni ha reso sotto giuramento in udienza? Sono in contrasto con quelle!

MASSIMO TEODORI. Io le ho chiesto, appunto, che vengano acquisite le dichiarazioni (testuali, credo), che io ho ascoltato in parte, rese alla giornalista Carla Mosca. Infatti, può darsi che siamo di fronte ad un personaggio molto duttile; e allora, ciò consentirebbe anche di rivedere con la stessa ottica altre questioni, perché là dove vi sono contraddizioni nelle dichiarazioni, tra i fatti, tra le questioni occorre accertare la verità.

Il signor Risi, responsabile dell'Istituto di cultura presso l'ambasciata di Lille conosceva la vera identità del signor Colombo-Fioroni. Ebbene, da quanto tempo la conosceva? Questo vorremmo ci fosse chiarito dal Ministero degli esteri.

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, i tempi, come lei sa, sono largamente scaduti.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, mi dispiace, perché avrei voluto richiamare le tante circostanze e le tante ombre che non sono state purtroppo chiarite dalla risposta del ministro dell'interno.

Noi non possiamo considerare chiusa la questione, signor ministro. Occorrerà esperire altre sedi parlamentari e giudiziarie in cui la verità vera, così come la giustizia giusta, siano ricercate. Lei oggi ci ha detto soltanto le verità che è riuscito ad acquisire. Ma queste non sembrano essere ancora la verità vera.

Signor ministro, tornando alla sostanza della questione, è vero che oggi c'è uno scontro tra il sì e il no sul tema dei pentiti, sul *club* dei magistrati impegnati sulla emergenza, sulla questione della giustizia che è deragliata — come lei diceva — dal suo terreno, rendendo i pentiti *domini* del processo.

Lei diceva che, però, ci sono norme ben definite. Certo, ci sono norme ben defi-

nite; però, c'è un valico fondamentale attraverso cui deve passare la storia di Fioroni, come le tante altre storie occulte e sotterranee, che purtroppo abbiamo rivisitato in quest'aula.

È vero, esistono quelle leggi ignobili, volute, come dicevo prima, da voi, da quella stessa maggioranza che oggi, anche se rotta, vorrebbe mantenere i margini dell'emergenza. Ma c'è un passo fondamentale, signor ministro: nonostante queste leggi, vi sono forse le condizioni, oggi, per trovare quella verità che rappresenterebbe già un grandissimo passo avanti per il superamento dell'emergenza. L'emergenza, infatti, come abbiamo visto per il caso Fioroni, è stata soprattutto un prodotto della ragion di Stato e della ragion politica, che ha visto collegati forze politiche, forze di governo, apparati dello Stato, magistrati, in nome di una pretesa ragione superiore e contro la verità. Se oggi ci avviciniamo alla verità, cominciamo a demolire questa architettura, che ha sovrastato ed oscurato il nostro paese e che lo ha reso più barbaro e più lontano dal diritto.

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-01047.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, il ministro dell'interno, nel riferirsi a quella parte della nostra interpellanza che l'ha un po' caratterizzata rispetto alle altre, ha dichiarato di essere certo che della sua risposta non sarei stato soddisfatto. Non ne faccio una colpa al ministro; anzi lo ringrazio per aver voluto annunciare che completerà le ricerche e che ci darà una risposta sull'aspetto del rilascio del secondo passaporto (quello a nome del Fioroni) e su quello delle dichiarazioni dell'autorità giudiziaria secondo le quali il passaporto medesimo poteva essere rilasciato, non essendo pendenti altri procedimenti penali a carico del Fioroni che ostassero al rilascio di tale passaporto.

Non mi fermerò quindi su questo aspetto, anche se mi riservo, se si presenterà l'occasione, di esprimere a lei ed al Parlamento i miei punti di vista su quanto lei ci farà conoscere.

Il caso Fioroni è emblematico di quello che si fa per i pentiti. Non si tratta soltanto di protezione, sulla quale mi sono permesso di dire (e lo ribadisco) che non vi può essere divergenza di orientamenti una volta introdotta nel nostro ordinamento quell'assurda legge sui pentiti secondo cui questi non possono fare dichiarazioni che rivelano la responsabilità di altre persone senza avere una copertura, una protezione. I delatori sono sempre stati protetti: senza protezione, in molti casi, non si ottiene alcuna coraggiosa dichiarazione.

La verità è, però, che nei confronti dei pentiti si fanno tuttora tante altre cose. Questi molto spesso diventano dei premiati non in virtù della legislazione speciale, ma in quanto strumenti di giudici non al servizio della verità.

Oggi, per fortuna, anche per autorevoli decisioni, la valutazione delle loro dichiarazioni dovrà essere sottoposta a meno disinvolte accettazioni. Ma non poche disinvolte accettazioni hanno prodotto non irrilevanti conseguenze a danno di rispettabili persone.

E mi fermo qui, signor Presidente, per quanto riguarda l'aspetto della particolare «protezione» (e la chiamo solo così, pur mettendola tra virgolette) nei confronti del Fioroni.

Ma un aspetto resta assolutamente non chiarito dal dibattito. E l'interruzione che ha fatto poco fa il ministro circa la presenza del Fioroni a Lille mi dice che qualcosa di oscuro c'è. Chi gli ha dato l'incarico di lavorare a Lille sotto falso nome? Questa risposta non è venuta, che egli fosse a Lille da quattro mesi o da tre anni...! Chi gli ha dato l'incarico; chi ha accertato con chi aveva a che fare, nel dargli un incarico? Non ci fa pensare questo (signor ministro, può darsi che io sbagli) che il Fioroni avesse due documenti di riconoscimento, uno vero ed uno che gli consentiva di presentarsi anche

agli istituti italiani nei quali insegnava con un nome che veniva ritenuto vero, reale? Qualcuno, signor ministro, le ha nascosto la verità! Qualcuno le ha nascosto la verità! Se lei avesse avuto notizie ce le avrebbe riferite, come ha fatto per tutte quelle di cui disponeva. Qualcuno non le ha detto tutto, signor ministro! E qualcuno, probabilmente, può anche sapere dove ha vissuto e come ha vissuto il Fioroni in questo tempo.

Se il Fioroni è stato rintracciato, ad un certo momento, qualche pista non poteva mancare... Dal Fioroni — forse proprio dallo stesso Fioroni — avremmo potuto sapere quali siano state le tribolate vicende — se tribolate sono state — di questo pentito. Dal 1982 al 1986, quasi alla vigilia del 1987, sono trascorsi quattro anni nei quali il Fioroni qualcosa deve pur aver fatto, qualche protezione, oltre quella italiana, deve pur aver avuto.

Signor ministro, la ringrazio ancora per la lealtà con la quale lei ci ha riferito tutto quanto è a sua conoscenza ed anche per aver promesso che ci darà le ulteriori notizie. Ma le notizie che ci ha potuto fornire non sono tali da renderci soddisfatti. Speriamo che il mistero Fioroni, che è il mistero della protezione dei pentiti non soltanto da parte dell'autorità amministrativa, ma anche da parte dell'autorità giudiziaria (cosa, questa, particolarmente grave), sia svelato. È bene venga alla luce la verità sui pentiti!

PRESIDENTE. Passiamo alle repliche per le interrogazioni.

L'onorevole Macis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Violante n. 3-03191, di cui è cofirmatario.

FRANCESCO MACIS. La prima domanda che abbiamo posto nella nostra interrogazione è se le dichiarazioni del Fioroni rispondessero a verità. Se le dichiarazioni di quest'ultimo sulla sua sistemazione in Francia fossero esatte, sarebbe difficile sostenere che il suo recapito e la sua attività non erano note alle autorità italiane,

a pubblici funzionari o comunque a persone ed enti che allo Stato italiano debbono rispondere, che con lo Stato italiano sono in continuo contatto e che da esso dipendono.

Il ministro non ha smentito il Fioroni ma ha, mi consenta, candidamente affermato che né la polizia né i servizi avevano alcuna notizia al riguardo. La tesi che abbiamo ascoltato dà un'immagine dei nostri servizi e dei nostri apparati di polizia veramente singolare. Il Fioroni lavora per un organismo (il patronato ITAL-UIL) che è riconosciuto dallo Stato italiano, che è riconosciuto e, se mi è consentito il gioco di parole, conosciuto dalle autorità consolari all'estero. Svolge un'attività, quella dell'insegnamento della lingua italiana, che è la prima, la più naturale, la più desiderata da un fuoriuscito che conosca un po' di lettere. Non a caso, nel campo del terrorismo e dei dintorni, tale attività non costituisce una novità: vi è il precedente dell'*Hyperion* nel quale insegnava mezzo collettivo metropolitano di Milano, quella parte che si era trasferita a Parigi. Ma i servizi, secondo questa tesi singolare, non fanno niente; e noi non possiamo che prendere atto di tale risposta, anche se siamo certamente assai allarmati del fatto che i servizi stessi non pervengano neppure a tale livello di efficienza. Sarebbe ancor più grave se un'altra branca dello Stato, vale a dire gli uffici che dipendono dal dicastero degli affari esteri, fosse stata — così ci è parso di capire dalle ultime battute dell'intervento del ministro Scalfaro — al corrente dell'informazione, ma non avesse ritenuto di renderla nota ai servizi di sicurezza.

Ciò getterebbe sull'episodio una luce abbastanza sinistra. Questo non perché noi riteniamo di riferirci ad una valenza emergenziale, come fa qualche collega: è infatti curioso che ad una cultura dell'emergenza si contrapponga specularmente una cultura della controemergenza. Noi tentiamo invece, e fin quando possibile speriamo di riuscirvi, di non cadere nell'una e neppure nell'altra. Non abbiamo tesi pregiudiziali sulla veridicità

di questo o quel testimone, non abbiamo mai assunto il patronato di questo o quel processo. Crediamo nel pluralismo istituzionale e crediamo che spetti alla magistratura valutare l'attendibilità dei testimoni, così come emettere le sentenze, e non già al Parlamento, né ai partiti. Proprio per difendere tale pluralismo istituzionale abbiamo combattuto e ci siamo impegnati contro il terrorismo.

Quel che però è più grave è che Fioroni sia stato sottratto alla dialettica processuale, in relazione ad un procedimento assai importante, al quale era stata riservata un'attenzione politica più che giustificata. Non riusciamo a comprendere per qual motivo Fioroni sia stato sottratto a quel processo. Non è solo un fatto istituzionale, e non si tratta neppure soltanto dell'interferenza del potere esecutivo su quello giudiziario, messa opportunamente in luce dal collega Onorato: c'è pure una questione di merito. Perché non si è voluto che Fioroni parlasse? Non riusciamo a comprenderlo, proprio perché non abbiamo sposato né l'una né l'altra tesi.

Le ultime parole del ministro ci inducono a sperare che si possa tornare a parlare di questo caso. Noi ce lo auguriamo vivamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Russo, per la sua interrogazione n. 3-03192, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto, anche se l'interrogativo è pleonastico...! (*Si ride*).

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, i miei sentimenti, come lei aveva già intuito, sono anzitutto di stupore, per il fatto che un ministro dell'interno ci dichiari che a Fioroni è stato consegnato, il 4 febbraio 1982, un passaporto falso, senza sapere a chi era intestato quel passaporto; che un ministro dell'interno non ci precisi la data ed i motivi dell'espulsione di Fioroni dalla Svizzera (forse nel febbraio, forse nell'aprile del 1982); che un ministro dell'interno affermi che ad un certo punto i servizi hanno perso le tracce di Fioroni, il quale avrebbe dovuto

essere protetto, dopo il rilascio di un regolare passaporto a suo favore, il 17 luglio 1982. Signor ministro, tutti elogiano il suo buon senso e la sua onestà: io vorrei aiutarla a non cadere nel ridicolo, e questo perché provo una certa ilarità nel valutare la sua risposta. Lei ha elencato non so quanti uffici e servizi alla ricerca di Fioroni: ma è bastata una giornalista certamente tenace ed un giornale instancabile nella ricerca della verità, come *il manifesto*, per scoprire dove si trovava Fioroni.

Anche nell'ultima ricostruzione, signor ministro, lei afferma che i servizi sapevano dal 1986 che Fioroni era a Lille, ma non ci dice se esiste o meno quel dottor Risi di cui parla Fioroni nella sua testimonianza al processo *Metropoli*; non ci dice se il dottor Risi, che è un dipendente dell'Istituto di cultura italiana a Lille, l'ha aiutato o no, e da quando l'ha aiutato. Ma che ministro dell'interno è lei? Sarà onestissimo, dirà tutto quello che sa al Parlamento, ma evidentemente la sua inchiesta all'interno del Ministero non va molto lontano.

Esiste questo dottor Risi? Da quando lo aiuta? Il dottor Coronas ha detto cose vere o no, quando ha sostenuto che era impossibile ricercare e scovare il teste Fioroni?

Ho anche, signor ministro, un sentimento di grave preoccupazione rispetto alle sue posizioni politiche, perché capisco che il ministro dell'interno Scalfaro è in dissenso con il Presidente della Repubblica Cossiga. Oggi, infatti, il ministro Scalfaro in quest'aula ha difeso ancora una volta le leggi dell'emergenza. Ha avuto addirittura timore nel parlare di pentiti e pentitismo in Italia, mentre il Presidente Cossiga, che pure ha firmato le leggi dell'emergenza, ha sollecitato più e più volte questo Parlamento, e quindi il Governo, ad abrogarle.

Infine, ha fatto riferimento all'articolo 54 del codice penale, relativo allo stato di necessità, a cui il Presidente del Consiglio dell'epoca, Spadolini, si è appellato; ma lei, signor ministro, che è stato anche magistrato, sa benissimo che nella nostra

Costituzione non è previsto lo stato di emergenza. Lei che ha vissuto gli anni della Costituente, sa benissimo che i costituenti discussero se introdurre o meno lo stato di necessità e di emergenza nella Costituzione. Conoscevano le vicende che avevano preceduto il nazismo, sapevano che a Weimar era stato introdotto lo stato di necessità e non vollero introdurlo nella Costituzione per vincolare l'azione dello Stato alle leggi.

Quando lei, signor ministro, ha citato la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, che ha giustificato l'azione del ministro, ancora una volta ha dimostrato come un organo politico assolva un altro organo politico. Per questo siamo tutti contrari a quel meccanismo di giurisdizione speciale che porta il nome di Commissione inquirente.

Quando ci si appella all'articolo 54, signor ministro, si deve sapere che lo stato di necessità non può assolutamente motivare, soprattutto da parte dello Stato, una deroga alle leggi, perché lo Stato non è altro che la concretizzazione di atti che rispondono a precise procedure sancite dalla legge. Se accettassimo il suo discorso, in nome dello stato di necessità si potrebbe continuamente capovolgere le leggi.

Ecco perché sono preoccupato e non solo insoddisfatto della sua risposta; non solo sul caso specifico di Fioroni, per quello che ho cercato rapidamente di motivare, ma anche per i suoi orientamenti politici, che spero non siano quelli dell'intero Governo. Soprattutto spero che il Presidente Cossiga abbia ulteriori occasioni per richiamare il Governo alla necessità di abrogare quelle leggi che lei ha qui difeso.

PRESIDENTE. L'onorevole Testa ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03196.

ANTONIO TESTA. Signor Presidente, signor ministro, sono parzialmente soddisfatto.

Sono soddisfatto della sensibilità e tempestività con cui il Governo e il ministro

dell'interno sono venuti a rispondere sulla questione all'ordine del giorno, il che dimostra la sua importanza e la capacità del Governo di recepire l'essenzialità dei valori in essa contenuti.

Non sono soddisfatto su un dato di fondo, che mi pare lo stesso ministro dell'interno abbia — come dire — esposto dimostrando imbarazzo o comunque incertezza. Non entro nel merito della questione dei pentiti, ma secondo me è ovvio che nel momento in cui esistono bisogna proteggerne l'immunità ed aiutarli a sopravvivere.

Consentitemi di aprire a questo riguardo una parentesi. La questione del pentitismo, che vale storicamente per i processi terroristici ma che varrà in futuro per i processi di diritto comune o comunque per reati associativi (istituto già visto e sperimentato in altri paesi), si risolve legiferando in materia di poteri attribuiti agli organi di Governo e amministrativi per assumere le iniziative adatte a fornire poi le possibilità di sopravvivenza.

Credo che sia una strada difficile quella di ricorrere ai principi oggi esistenti, come lo stato di necessità o l'adempimento di un dovere; si tratta di una questione che dovrà essere affrontata urgentemente.

Gli organi di polizia erano tenuti a sapere che un teste così importante — questo ed altri — doveva essere a tempo opportuno posto a disposizione della magistratura. Questo è il punto essenziale. Nel nostro ordinamento giuridico e civile il momento più importante non è quello dell'istruttoria; ma del dibattimento, che si svolge di fronte al cittadino interessato ed accusato.

Onorevoli colleghi, ho letto una parte degli atti di questo processo e soprattutto quella riguardante Negri quando discutemmo il suo caso. La cosa che allora mi colpì molto fu che Negri ed altri chiedevano il confronto in istruttoria mentre il pubblico ministero rispondeva che non ce n'era bisogno (e non lo fece) in quanto diceva che era solo la fase in cui si raccoglievano gli indizi. Secondo il mio parere

poteva farlo, anche se non era necessario, perché poi nel dibattimento ci sarebbe stato il confronto, la reale partecipazione dell'accusatore, dell'accusato, del giudice, del difensore, con la possibilità di porre domande e di effettuare controlli.

Ebbene, se non vengono ascoltati testi essenziali in istruttoria e non si rende possibile il confronto in dibattimento, secondo me vengono violate probabilmente anche norme in vigore del codice di procedura penale. Ricordo che l'articolo 462 prevede la nullità per la lettura di atti testimoniali in mancanza del consenso del difensore e li rende possibili solo se viene dichiarata la irreperibilità del teste. Infatti, se il teste è dichiarato irreperibile il magistrato può autorizzare la lettura degli atti.

Tuttavia, al di là della norma specifica, che forse può essere superata laddove si dica che Fioroni era un teste particolare in quanto coimputato, c'è un valore essenziale che è quello del dibattimento. Altrimenti andremo verso una civiltà del diritto in cui si assumono testi a carico, non si effettuano i confronti, gli elementi di controllo dell'assunzione non vengono mai verificati e poi nascono le accuse come in questo o in altri casi.

Secondo il mio punto di vista si è manifestata insensibilità perché, signor ministro dell'interno, in altri paesi in cui esiste l'istituto del pentitismo la linea che lo guida è il confronto giudiziario e il controllo giudiziario della prova. Se vogliamo parlare di prove, mai ci deve essere prima l'assunzione e poi la sottrazione del teste che ha depresso, sia pure in «camera oscura» e se necessario in grande segretezza; comunque, arriva sempre il momento in cui il teste viene posto a confronto con chi è accusato. Ecco dov'è l'insensibilità.

Non posso credere che non si sapesse dove era Fioroni. Altrimenti ne dovrei trarre, come ho scritto nella mia interrogazione, un giudizio in parte negativo sulla capacità di conoscenza dei nostri servizi. Ma se vi è stata tale leggerezza, questo è sicuramente un elemento da valutare in sede politica, quanto meno per-

ché fatti di questo genere non accadano mai più.

PRESIDENTE. L'onorevole Dutto ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03206.

MAURO DUTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, io sono soddisfatto per le risposte che il ministro ha dato ai quesiti posti nella nostra interrogazione. Credo che, nel complesso, il ministro abbia fatto bene a cercare di focalizzare la sua risposta su due aspetti fondamentali, quella del passaporto e della protezione di chi ha deciso di collaborare con la giustizia — i pentiti — e quello della reperibilità di Fioroni e dell'effetto che essa ha avuto sulla correttezza del dibattito processuale del «7 aprile».

Vorrei partire da questo secondo aspetto, quello della reperibilità, sul quale mi sembra di dover registrare ancora qualche dubbio in un processo informativo che lo stesso ministro ha dichiarato non essere concluso, di dover esprimere il bisogno di qualche ulteriore informazione.

Abbiamo appreso che il Ministero degli esteri sta facendo ulteriori accertamenti. È chiaro che su argomenti come la parte avuta dal dottor Risi, il rapporto tra il Fioroni (o Colombo) ed il dottor Risi, la presentazione che del Fioroni è stata fatta presso l'Istituto della UIL operante a Lille, dovremo avere ulteriori certezze perché troppi lati oscuri permangono. Se infatti tutto ciò che ha dichiarato Fioroni a proposito dei suoi contatti con l'Istituto di cultura ed il consolato italiano in Francia fosse vero, sarebbe con questo dimostrata o una cattiva volontà dei servizi o un loro disegno predeterminato per non trovare Fioroni o una loro condizione di inefficienza, sulla quale dovremmo ulteriormente riflettere.

Sull'altro aspetto, forse politicamente più delicato, che è quello della protezione ai pentiti, credo che l'analisi fatta dal ministro della situazione nella quale sono nate le leggi dell'emergenza — che hanno

permesso in quel momento di affrontare una realtà che minacciava la convivenza democratica italiana — sia assolutamente corretta. Sicuramente i vantaggi o i limiti di una politica che è stata decisa dal Parlamento italiano sono oggi più evidenti di quanto non fossero allora. In quel momento, però, avevamo il grosso problema di aprire una maglia nell'organizzazione terroristica che ci colpiva; e credo che quel tipo di procedura e di decisioni abbiano portato ad un risultato concreto che è sotto gli occhi di tutti, e che il Parlamento può giudicare. Oggi può rilevarsi con maggior forza il limite di quel tipo di legislazione. Certamente anche noi comprendiamo che quella legislazione può essere ancora valida solo se è accompagnata da un elemento garantista, fornito anche dalla funzione della stampa e del Parlamento; e credo che in questo dibattito siamo riusciti ad approfondire gli aspetti ed i motivi dell'esecutivo e delle sue ramificazioni operative che permettono di dare sicurezza al paese.

Emerge certamente, in questo senso, un bisogno di adeguamento, di correzione di quanto fu deciso allora; non si può però cancellare il valore di leggi che hanno portato un beneficio al paese e che speriamo possano essere superate anche se gli ultimi avvertimenti non sono incoraggianti.

Credo di dover aggiungere alle considerazioni che sono già state fatte, in riferimento al dettato della legge sui pentiti, che nel progetto era stata prevista un'esplicita definizione delle norme per garantire la protezione a chi collaborava con la giustizia. In quel caso il Parlamento non volle assumere la responsabilità di una pubblicità complessiva di aspetti, iniziative, misure e provvedimenti che dovevano concretizzare una deroga alle norme generali nei casi definiti di massimo pericolo.

Allora il Parlamento non volle — e mi rivolgo al collega Onorato — dare la piena pubblicità di una norma a quelle procedure. Oggi si vorrebbe che la circolare del 1982 adottata dal Presidente del Consiglio — che in effetti cercava di sta-

bilire delle regole nel rapporto tra esecutivo e servizi per la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire protezione a quanti avessero deciso di aiutare la magistratura nella lotta contro il terrorismo — che quella circolare venisse pubblicizzata togliendo il segreto di Stato.

Rilevo in questo una contraddizione: se è vero che il Parlamento non ha voluto esplicitare in norma procedure che sembravano essenziali per la protezione ai pentiti...

PIERLUIGI ONORATO. Non ha voluto quella norma, ma non ha escluso lo strumento legislativo.

MAURO DUTTO. ...è difficile chiedere che la circolare debba essere liberata dal segreto di Stato. Credo che la circolare del 1982, che venne adottata a ragion veduta e che aveva una portata generale, intendesse affrontare un altro tema di grande interesse che è stato al centro di aspre polemiche nel corso di questi anni: il rapporto tra lo Stato ed i servizi segreti. C'è stato un processo di risanamento che ha eliminato deviazioni e ha portato a prassi che danno oggi — credo — la garanzia della fedeltà dei servizi agli obiettivi dello Stato; questa nuova situazione passa attraverso un rapporto fiduciario con l'esecutivo. Quella circolare rappresentava un momento di chiarificazione e la definizione di limiti alle iniziative ed alle possibilità dei servizi e delle autorità di polizia. In questo senso penso che abbia confermato quello che è stato un positivo processo di risanamento.

Non credo, pertanto, che la circolare possa essere portata — se non per volontà specifica che può essere espressa tramite legge — nell'ambito delle cose conosciute perché, purtroppo, rientra in quella zona «grigia» del comportamento dei servizi a contatto con una realtà criminale, violenta ed organizzata per la quale occorrono procedure e strumenti che non possono essere completamente alla luce del sole. Se, però, sono garantiti da un momento fiduciario, che è di natura politica e che qui dobbiamo riconfermare all'ese-

cutivo, rientrano nell'ambito delle sicurezze sulle quali possiamo contare.

Concludendo: pur mantenendo i dubbi che ho espresso su certi momenti di efficienza nel reperimento delle informazioni che riguardano la reperibilità del teste Fioroni, complessivamente, posso dichiararmi soddisfatto per le risposte che il ministro ci ha dato.

PRESIDENTE. L'onorevole Corleone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03208 e per l'interrogazione Bandinelli n. 3-03207, di cui è cofirmatario.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, signor ministro, è già stato detto molto su un caso grave ed esemplare. A mio avviso, però, è sconvolgente che si possa parlare di inefficienza o di leggerezza dei servizi rispetto ad un caso che, a questo punto, risulta essere di una semplicità estrema. Scoprire dove si trovava Fioroni, dove svolgeva attività ed aveva protezione era facilissimo, come ha dimostrato un'azione di vero giornalismo. Non si tratta allora di inefficienza o di leggerezza, bensì di manifesta copertura, per anni e anni, da parte dei servizi, a questo punto con la collusione di alcuni esponenti del consolato a Lille. Su queste cose, signor ministro, non c'è stata risposta.

Ci rendiamo conto che il Governo ha voluto rispondere con il suo volto su questo caso, ma certamente la risposta deve essere ancora completata, perché non è possibile che il ministro risponda dicendo che deve fare un'indagine quando il caso è scoppiato da giorni e giorni, e non ci vuole molto tempo per chiamare a rapporto il dottor Risi e chiedergli conto di che cosa è accaduto e da quanto tempo operava la copertura verso Fioroni.

Non possiamo trovarci alla Camera oggi a domandarci se Fioroni ha mentito al *GR 1* o se ha mentito davanti alla corte nei giorni scorsi. Questa è una condizione inaccettabile per noi: il Governo al più presto deve fornire informazioni al Parlamento.

Infatti, viviamo un momento di coincidenze: sono importanti, rileviamole. Sta per riprendere il processo «7 aprile», e non può continuare a sussistere la cappa della ragion di Stato; inoltre, signor ministro (qui sta l'altra coincidenza), fra pochi giorni voteremo la legge sulla Commissione inquirente che tende ad impedire il referendum, mentre l'unico caso di ragion di Stato che salta agli occhi è questo che riguarda Fioroni, che con somma vergogna trattiamo in quest'aula. Coincidenze, per altro, ci sono nel fatto che l'emergenza continua, tant'è vero che domani esamineremo il provvedimento sull'allungamento dei termini della carcerazione preventiva, affronteremo quella banale questione per cui gli atti al processo si danno per letti.

È inutile, quindi, che ci tranquillizziamo dicendo che altri erano i tempi dell'emergenza, perché il Parlamento è ancora chiamato a votare leggi di emergenza.

Una cosa poi risulta chiara, e noi la diciamo forte: Fioroni non è stato fatto testimoniare al processo «7 aprile» in primo grado perché sarebbe caduta la costruzione fantastica di quel teorema fondato non solo sul reato associativo, ma anche sulla convinzione che ci fosse un'unica testa nel terrorismo, nella lotta armata.

Proprio tale convinzione ha fatto sì che si desse credito alla fandonia della necessità di proteggere Fioroni, al punto da violare le leggi fornendogli un passaporto falso. Perché si intendeva proteggere Fioroni più di altri? La ragione sta nel fatto che si riteneva che egli fosse accusatore non di quelle persone in carne ed ossa che si sono poi viste nel processo, ma di altri che capeggiavano la lotta armata ed il terrorismo in Italia.

È curioso sentire il rappresentante del partito comunista affermare in quest'aula che quel partito non ha sposato alcuna tesi sul processo «7 aprile»: addirittura sul caso Fioroni nei giorni scorsi ha preso posizioni precise. Sempre dal partito comunista abbiamo sentito dire in questi giorni che nel caso Fioroni ci sarebbe

stata una prevaricazione dell'esecutivo sul giudiziario, mentre qui abbiamo sentito che è stata la magistratura a dichiarare che nulla ostava al rilascio del passaporto a Fioroni pur in presenza dei reati che gli venivano contestati.

Ecco allora, signor Presidente, signor ministro, perché noi dichiariamo la nostra insoddisfazione per la risposta del Governo e dichiariamo che presto deve essere chiarito quello che non può restare un mistero, che tale non è perché può essere sciolto facilmente, lasciando cadere quelle ombre pericolose che si addensano non solo sul nostro passato, ma anche sul nostro futuro.

PRESIDENTE. L'onorevole Reggiani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Cuojati n. 3-03209, di cui è cofirmatario.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, colleghi, onorevole ministro, penso di dover premettere che non è il caso che io mi intrattenga sulla questione dell'opportunità o meno della copertura, e della sua motivazione, derivata dallo stato di necessità, in ordine alla protezione dei cosiddetti pentiti; e credo che non mi sia neanche consentito (per parte mia, non sarebbe neanche utile o conveniente) sottrarvi una pur minima parte del tempo disponibile per trattare del fenomeno del pentitismo, a proposito del quale non sono mai riuscito a rendermi conto della distinzione che dovrebbe passare tra l'utilizzazione processuale dei pentiti e la normale chiamata di correo, che trova una puntuale descrizione, anche quanto mai attuale, per esempio, in una pagina del Carrara.

La ragione per la quale abbiamo presentato questa interrogazione deriva esclusivamente dal fatto che la mattina del 9 gennaio il *GR 1* trasmise la notizia dell'avvenuta individuazione del domicilio del Fioroni; diede anche la notizia che, a detta del Fioroni, non gli sarebbe mai stata comunicata la citazione a comparire nel novembre 1983, in qualità di testimone nel processo di primo grado,

detto del 7 aprile. Questa notizia fu trasmessa evidentemente in modo tale da prestarsi almeno all'equivoco, perché nessuno di coloro che ebbe modo di ascoltarla poté sottrarsi alla convinzione, poi dimostratasi erronea, che a quell'epoca il Fioroni fosse individuato, fosse facilmente individuabile e, ciò nonostante, non fosse stato citato! La realtà è assolutamente diversa.

Come si è potuto evincere dall'intervento estremamente puntuale dell'onorevole ministro, a quella data, nel periodo in cui si celebrò il processo cosiddetto 7 aprile, il Fioroni non era rintracciabile. Attraverso l'esposizione del ministro abbiamo anche saputo che furono svolte numerose, reiterate ed insistite ricerche che si conclusero con una dichiarazione di irreperibilità, se non sbaglio, il 6 marzo 1984. Alla data in cui si svolse il primo grado del processo del 7 aprile, alla data presumibile in cui avrebbe dovuto essere citato a comparire, il Fioroni era irreperibile; l'autorità aveva svolto le ricerche del caso; i ministeri di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno avevano fatto quanto dovevano, per dare la possibilità di trovare il suo sbocco naturale alla citazione del testimone; sotto questo profilo, non v'è alcun rilievo da fare.

Resta il fatto che è auspicabile che, quando si trattano le questioni della giustizia con i mezzi di comunicazione, quando le si trattano con le emissioni della radio e della televisione di Stato, vi siano quella puntualità, quella chiarezza, quella precisione e quell'obiettività indispensabili, assolutamente, perché la delicatissima funzione della giustizia non subisca alterazioni attraverso notizie trasmesse in modo tale da non poter essere chiaramente interpretate, rettamente capite, o da presentare le caratteristiche della suggestività...

FRANCESCO CORLEONE. Ma qui si è capito benissimo tutto.

PRESIDENTE. Onorevole Corleone!

ALESSANDRO REGGIANI. No, avrai ca-

pito tu, ma non hanno capito gli ascoltatori del *GR 1* della mattina del 9 gennaio. Avrai capito tu, perché, probabilmente, di queste cose sarai un osservatore più attento di quanto non siano i cittadini comuni, ma, siccome queste comunicazioni vanno date alla generalità dei cittadini, occorre che esse siano serie, puntuali, precise, obiettive e chiaramente percepibili. Perché stiamo marciando in una direzione, per quanto riguarda la giustizia e la pubblicità del processo, per cui ormai il processo e le attività della giustizia stanno prendendo il posto dello spettacolo, e questa è una tendenza, a mio giudizio, assolutamente negativa, anzi nefasta.

PRESIDENTE. L'onorevole Rodotà ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-03210.

STEFANO RODOTÀ. Signor ministro, io non sono qui per dichiararmi soddisfatto dei suoi buoni propositi o dei suoi buoni sentimenti, che certamente non metto in discussione. Io il rispetto per il Parlamento sono abituato a misurarlo dai fatti, e di fatti nella sua replica ce ne sono proprio pochi. Lei dice: «io dico al Parlamento tutto quello che so». Ma lei era qui a parlare a nome del Governo, a nome del Presidente del Consiglio ed anche dei ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia, ai quali erano state rivolte precise domande. Le risposte non sono venute; ed alcune di queste risposte riguardavano il suo stesso Ministero.

È possibile, è pensabile che i rapporti con il consolato di Lille, che il suo Ministero ha avuto nella persona del console Massimo Perugini, si siano limitati ad una risposta di tal genere: «Sì, abbiamo trovato Fioroni», senza alcuna indicazione relativa alle modalità di questo ritrovamento ed alla situazione di Fioroni a Lille? È evidentemente incredibile!

Lei non ci ha dato alcuna risposta (lo ha già sottolineato il collega Onorato) alla domanda, esplicitamente rivolta al Presidente del Consiglio, relativa al fatto che siano state comunicate o meno al Comi-

tato per i servizi le motivazioni del sostanziale diniego di eliminare il segreto di Stato.

Lei non ha dato alcuna risposta relativa alle ragioni per cui non è stata autorizzata l'intercettazione del telefono del padre di Fioroni, che avrebbe portato alla reperibilità del medesimo, ed al problema, già sollevato, dell'eventuale azione disciplinare che il ministro della giustizia dovrebbe intraprendere nei confronti dei magistrati non coperti (non è possibile pensare che lo fossero) da stato di necessità per la vicenda relativa al passaporto ordinario rilasciato a Fioroni.

Quindi, c'è tutta una serie di questioni estremamente specifiche sulle quali, ancora una volta, altro che potere di controllo del Parlamento, collega Dutto! Ancora una volta si conferma che siamo americani quando ci fa comodo: quelli sono un Congresso ed un Parlamento che si fanno sentire nei confronti del Governo, questa è la verità! Ancora una volta l'impotenza del sindacato ispettivo viene fuori in maniera assai drammatica.

Io mi meraviglio molto di quello che ha appena detto il collega Reggiani. Quella trasmissione era estremamente precisa, diceva fatti sgradevoli, ma non induceva certo in equivoco, perché ci sono le parole del Fioroni, che poi in sede processuale ha dato un'altra versione; ma in quel momento le parole di Fioroni erano esattamente quelle che sono state riferite, erano chiarissime.

ALESSANDRO REGGIANI. Mancava, però, l'indicazione dei tempi.

STEFANO RODOTÀ. No, no, no, questo è un buon servizio che è stato reso, perché è quella la strada attraverso la quale Fioroni è stato ritrovato. Oggi, se noi siamo qui a discuterne, lo dobbiamo non ai servizi di sicurezza, ma a un giornale, caro collega Reggiani. E chiudo su questo punto, perché ci sono cose più importanti sulle quali ancora (*Commenti del deputato Reggiani*)...

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani,

purtroppo l'onorevole Rodotà ha a disposizione pochi minuti, se glieli sottraiamo...

STEFANO RODOTÀ. Esatto. Io vorrei ancora dire che il ministro richiama la necessità, i rischi per la vita, ma Fioroni la sera in cui esce dal carcere di Matera deve chiedere ospitalità al direttore del carcere: gli uomini del Ministero dell'interno arrivano due giorni dopo, altro che preoccupazione! Viene mandato in Marocco, aspetta per venti giorni le telefonate, si muove, entra, esce, non vedo questo signore circondato da questa cura paterna, da questa preoccupazione dei servizi.

Signor ministro, forse si voleva addirittura perdere le tracce di Fioroni. La novità del dibattito di oggi è solo questa, le altre cose sono ripetizioni di ciò che abbiamo detto durante il dibattito della volta scorsa. Nobilissime le sue preoccupazioni in ordine al principio del contraddittorio, ma l'altra volta abbiamo parlato molto su ciò e mi sarei aspettato francamente qualcosa di più. Lei ha formulato un suo giudizio sul bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti che hanno portato a sacrificare il diritto di difesa nella sede processuale. Oggi siamo a questo punto! La preoccupazione o il sospetto che oggi sorge è che si siano volute perdere ad un certo momento le tracce di Fioroni.

Il discorso sulla inefficienza dei servizi non mi convince più, ed è un discorso francamente improponibile. Nessuno crede più in questo paese ai servizi inefficienti. I servizi sono efficientissimi nelle direzioni in cui lo vogliono essere, signor ministro. Quando sono inefficienti è perché la loro inefficienza è voluta: questa è la verità che viene fuori ancora una volta! Onorevole Scalfaro, giri la domanda al ministro Andreotti! I contatti che ha avuto Fioroni con le autorità diplomatiche all'estero non si limitano alla vicenda del dottor Risi al consolato di Lille, ci sono almeno altri due casi: quando si reca presso il consolato italiano ad Amsterdam per la procura all'avvocato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

Bianchi e quando si reca all'ambasciata italiana all'Aja per ottenere il passaporto. Tutti questi casi di distrazione totale dell'autorità italiana all'estero mi sembrano così sbalorditivi da non poter essere da noi accettati come una versione credibile di tutto ciò che è accaduto.

PRESIDENTE. Passiamo alla interrogazione degli onorevoli Ciofi degli Atti e Grassucci, ai ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, «per sapere — premesso che

il consorzio SICI di Acicastello, in data 12 settembre 1985, ha offerto in vendita al Ministero delle finanze il rustico di un complesso edilizio, di 94.000 metri cubi e alto 119 metri, sito nel centro direzionale di Latina al prezzo di lire 105 miliardi;

il Ministero del tesoro (direzione generale istituti di previdenza) ha chiesto all'UTE di Latina di esaminare l'offerta e di redigere una relazione di stima precisando nel contempo la rispondenza del manufatto al progetto, nonché alle norme di PRG e del regolamento edilizio, e agli uffici finanziari di Latina di far conoscere il rispettivo fabbisogno di metri quadrati;

il fabbricato offerto in vendita non solo risulta inesistente ma, allo stato dei fatti, non risulta rilasciata la concessione edilizia e neppure redatta la prescritta convenzione con il comune;

la stampa locale ha riportato con rilievo i forti dubbi e le perplessità sollevate negli ambienti politici ed economici dal progetto di costruzione di che trattasi;

il consiglio comunale di Latina ha commissionato da tempo una variante al piano particolareggiato del centro direzionale —:

se intendono dare notizie precise ed adeguate sul consorzio SICI;

quali sono le motivazioni che hanno indotto il ministro del tesoro ad avviare una trattativa per l'acquisto di un immobile inesistente quando, per di più, per la

sistemazione definitiva degli uffici finanziari di Latina sono in corso lavori di restauro del palazzo «M»;

se non ritengano opportuno che il comune di Latina sospenda ogni esame relativo al progetto di cui trattasi in attesa della approvazione, da parte del consiglio comunale di quella città, della variante deliberata» (3-02313).

(2 dicembre 1985).

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere.

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, nel rispondere all'interrogazione in oggetto, mi intrattengo, nella prima parte, su ciò che è di stretta competenza dell'amministrazione del tesoro, cioè della direzione generale degli istituti di previdenza alla quale, con lettera 19 settembre 1985, il consorzio SICI, con sede in Acicastello, provincia di Catania, via Antonello da Messina 1, ha offerto in vendita alla direzione medesima due edifici da erigersi nel centro direzionale di Latina. Il primo di tali edifici, distinto come comparto C1B, sarebbe costituito, a costruzione eseguita, da un torre di complessivi 34 piani destinati in parte ad uffici e in parte ad abitazioni. Il secondo edificio, distinto come comparto C1H e posto tra viale Le Corbusier e viale Bruxelles, sarebbe costituito da 19 piani anch'essi destinati parte ad abitazione e parte ad uffici.

Il consorzio SICI, che per detto immobile ha chiesto il prezzo di 105 miliardi, ha contestualmente segnalato l'interesse degli uffici finanziari di Latina ad assumere in locazione la parte dei fabbricati destinati ad uffici. L'offerta, dopo una prima sommaria valutazione da parte del competente comitato per gli investimenti immobiliari e previo sopralluogo dei terreni effettuato dai consiglieri di amministrazione e dai tecnici degli istituti di previdenza, è stata, con lettera ministeriale del 25 settembre 1985, sottoposta all'esame dell'ufficio tecnico erariale di Latina perché lo stesso, accertato il ri-

spetto di tutti gli strumenti urbanistici, procedesse alla necessaria operazione di stima, tenendo presente che l'eventuale acquisto dell'immobile dovrebbe definirsi ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 13 giugno 1962, n. 855, i quali consentono agli istituti di previdenza l'acquisto di immobili in corso di costruzione.

L'accennata nota ministeriale del 25 settembre 1985 è stata inviata anche alle competenti direzioni generali del Ministero delle finanze, affinché le stesse facessero conoscere, in ordine all'iniziativa in argomento, il loro preventivo interessamento ed assenso alla locazione; assenso che le direzioni generali degli affari generali e del personale, delle imposte dirette, del catasto, del contenzioso e del demanio, hanno a suo tempo comunicato.

Per quanto concerne la mancanza di concessione edilizia e delle prescritte convenzioni con il comune, pur facendo rinvio a quelle che saranno le indicazioni degli organi catastali, faccio presente che l'intervento dell'UTE è volto, oltre che alle operazioni di stima, anche al preventivo accertamento della rispondenza delle costruzioni da realizzare alle norme urbanistiche e al progetto approvato.

Si è provveduto altresì ad acquisire gli atti sociali relativi al consorzio SICI e alle società che ne fanno parte. L'amministrazione ha inoltre richiesto, come di consueto, per tramite di un primario istituto di credito, riservate informazioni sulla capacità finanziaria e sulla consistenza patrimoniale della parte offerente; tali informazioni sono state fornite in termini positivi.

È stata altresì richiesta la certificazione di cui alla legge 23 dicembre 1982, n. 936, la legge antimafia; tale certificazione è stata prodotta alla fine di dicembre, con lettera del 30 dicembre 1985.

In ordine all'immobile di cui trattasi, giova comunque segnalare che la direzione generale degli istituti di previdenza, già proprietaria di numerosi edifici locati ad uffici statali, ha preso in esame l'offerta di vendita in questione, in considerazione dell'interesse rivestito dalla prospettata destinazione dell'immobile agli

uffici finanziari di Latina. Tale interesse è stato confermato dagli assenti che, come sopra detto, sono stati formulati dall'amministrazione delle finanze.

Precisato quanto sopra circa le motivazioni che hanno determinato gli organi competenti degli istituti di previdenza a prendere in considerazione l'offerta di cui trattasi, si fa presente, in ordine all'ulteriore seguito della procedura, che quasi certamente la stessa si concluderà entro breve tempo e negativamente. E ciò, a prescindere da ogni altra considerazione, in quanto il consiglio di amministrazione degli istituti, in relazione agli impegni previsti per il 1987, alla situazione delle risorse disponibili e alla politica di investimento più appropriata, ha deciso di eliminare dal programma degli investimenti immobiliari tutte le offerte di acquisto per le quali non siano state ultimate le operazioni di stima, da parte degli UTE, entro il 31 dicembre 1986. Essendo questa la situazione in cui si è trovata, a quella data, l'offerta in esame, per la quale la richiesta delle operazioni di stima, come ho detto in precedenza, risale al 25 settembre 1985, è da ritenere che il comitato per gli investimenti immobiliari nella sua prima riunione utile delibererà l'archiviazione della pratica. Di tale prospettiva è già stata data comunicazione in questi termini alla controparte.

Per quanto riguarda gli altri elementi dell'interrogazione non più precisamente pertinenti alla competenza del Ministero del tesoro, si comunica che il ministro dell'interno, interessato al riguardo, ha trasmesso al tesoro le lettere n. 2863 del 7 luglio 1986, e n. 921 del 26 maggio 1986, della prefettura di Latina, e la nota n. 8801 del 9 gennaio 1986 della prefettura di Catania, delle quali do lettura.

La prima è la seguente: «In data 7 aprile 1984 pervenne all'intendente di finanza di Latina una lettera con la quale il consorzio SICI di Acicastello si dichiarava disponibile a trasferire, o in subordine cedere in locazione, immobili da costruire nelle aree ricadenti nel comprensorio del piano particolareggiato del centro direzionale della città di Latina. Nella lettera

d'offerta veniva evidenziato che i progetti dei costruendi immobili erano stati in buona parte già elaborati e che comunque potevano essere adeguati alle specifiche esigenze dell'amministrazione interessata all'acquisto o alla locazione. Inoltre veniva prevista la consegna, chiavi in mano, del complesso immobiliare entro 760 giorni dalla stipula del contratto. In data 9 agosto 1984 la locale intendenza di finanza partecipò quanto sopra al Ministero delle finanze e al comando generale della Guardia di finanza, per le valutazioni e le determinazioni di competenza, segnalando, come già più volte avvenuto in passato, la precarietà di sistemazione della quasi totalità degli uffici finanziari aventi sede in Latina.

Con nota del 25 settembre 1985, diretta all'UTE di Latina, la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro rendeva noto di avere ricevuto dal consorzio SICI l'offerta di vendita di un complesso immobiliare, di 94 mila metri cubi ed alto 119 metri, sito nel centro direzionale di Latina, destinato ad uffici, abitazioni, locali commerciali, per il prezzo di lire 105 miliardi e nel quale, secondo detto consorzio, avrebbero potuto trovare ubicazione, tra l'altro, buona parte degli uffici finanziari di Latina; con la stessa nota l'UTE veniva incaricato di esaminare l'offerta e di predisporre la relazione di stima previo accertamento della rispondenza del compendio edilizio alle norme di piano regolatore e di regolamento edilizio della città, nonché ai progetti approvati ed alle prescrizioni della licenza di costruzione, sottolineandosi altresì che l'eventuale acquisto sarebbe avvenuto «a rustico» (e cioè solo quando fossero state ultimate la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne, le coperture), ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

La direzione generale del demanio, competente per il rilascio del nulla osta alla spesa, interessata al riguardo, in data 25 ottobre 1985 faceva sapere di non avere nulla in contrario a che fosse dato ulteriore corso all'iniziativa, precisando, comunque, che il rilascio del nullaosta

era subordinato all'acquisizione di tutti i necessari elementi di giudizio.

Anche le direzioni generali del contenzioso, delle imposte dirette e degli affari generali e personale del Ministero delle finanze, nel mese di novembre 1985, manifestavano, in linea di massima e ciascuna per la parte di competenza, il proprio assenso alla locazione di cui trattasi, finalizzata all'accorpamento della quasi totalità degli uffici finanziari ubicati in Latina.

Il consorzio SICI risulta intestatario di due distinte pratiche edilizie, relative una al comparto C1B del piano particolareggiato del centro direzionale e l'altra al comparto C1H, unità attuativa «D», dello stesso piano particolareggiato.

La pratica relativa al comparto C1B ha avuto il seguente iter: in data 28 gennaio 1978, i signori Benedetti Franco, Ianca-relli Lidio, Molinari Alessandro ed altri, quali proprietari dei terreni facenti parte del comparto C1B, presentano un progetto per l'attuazione delle previsioni urbanistiche del citato comparto; in data 22 dicembre 1980, il progetto presentato viene esaminato dalla Commissione edilizia che esprime parere favorevole di massima al progetto; in data 15 marzo 1984, i proprietari del terreno facente parte del comparto C1B, riuniti in consorzio, trasmettono al comune di Latina l'atto costitutivo del consorzio denominato «Consorzio centro direzionale di Latina» e chiedono l'autorizzazione a stipulare la convenzione prescritta dal piano particolareggiato edilizio del centro direzionale; in data 6 febbraio 1984 si costituisce il consorzio SICI, ed in data 28 marzo 1984 lo stesso acquista i terreni del Consorzio centro direzionale di Latina; in data 11 giugno 1984, il consorzio SICI chiede al Comune di Latina l'autorizzazione a stipulare la convenzione per il comparto C1B; in data 4 luglio 1984 la società a responsabilità limitata Orizzonte 2000, la società Gioconda immobiliare e la società Caccianuova agricola immobiliare, proprietaria di superfici inserite nel centro direzionale, chiedono l'autorizzazione a stipulare la convenzione unita-

mente al consorzio SICI; in data 26 luglio 1984, le società Caccianuova agricola, Orizzonte 2000 e Gioconda immobiliare vendono i terreni di cui sono proprietarie alla società Rimini immobiliare con sede in Roma, amministratore unico il signor Scribano Benito, nato a Roma il 21 dicembre 1938; in data 12 settembre e 10 dicembre 1984, il consorzio SICI presenta gli elaborati richiesti dalla commissione edilizia nella seduta del 22 dicembre 1980 e chiede l'approvazione definitiva dello stesso progetto, nonché la volturazione della precedente richiesta presentata dall'ex proprietario delle aree «Consorzio centro direzionale Comparto C1B» in favore della SICI; in data 25 marzo 1985, l'amministratore unico del Consorzio SICI, signor Finocchiaro Francesco, notifica al sindaco di Latina, al presidente della commissione urbanistica e all'assessore all'urbanistica atto stragiudiziale e chiede l'esame e l'espletamento della pratica presentata dal consorzio SICI; in data 3 maggio 1985, il consorzio chiede, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 35 del 1978, l'intervento sostitutivo dell'amministrazione provinciale; in data 17 maggio 1985 e 20 maggio 1985 la commissione edilizia del comune esamina il progetto ed i pareri espressi vengono trasmessi alla amministrazione provinciale.

Il 15 giugno 1985 il consorzio SICI presenta nuovi elaborati di progetto e in data 26 settembre 1985 sollecita con telegramma l'esame della pratica edilizia da parte della commissione edilizia che il 29 ottobre 1985 esamina il progetto.

A seguito del parere espresso dalla commissione edilizia, il consorzio SICI trasmette in data 5 novembre 1985 degli elaborati integrativi esaminati con parere favorevole all'unanimità dalla commissione nella seduta del 19 novembre 1985.

Le caratteristiche del complesso edilizio previsto dal piano particolareggiato edilizio del centro direzionale per il comparto C1B sono le seguenti: tipologia a torre; volume previsto metri cubi 94.647; altezza prevista metri 99,60.

La pratica relativa al comparto C1H ha

avuto il seguente iter. In data 9 agosto 1985 il consorzio SICI chiede il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della unità attuativa «D» del comparto C1H del piano particolareggiato del centro direzionale. Il progetto presentato viene esaminato dalla commissione edilizia nella riunione del 1° ottobre 1985.

In data 10 ottobre 1985 il progettista delle opere presenta nuovi elaborati tecnici con i quali viene diminuita la volumetria e la commissione edilizia, nella seduta del 15 gennaio 1986, esamina il progetto ed esprime parere di rinvio.

In data 20 gennaio il progettista presenta nuovi elaborati esaminati favorevolmente dalla commissione edilizia il 21 gennaio 1986.

Le caratteristiche del complesso edilizio previsto dal piano particolareggiato del centro direzionale per il comparto C1H sono le seguenti: tipologia a torre; volume previsto metri cubi 27.920,24; altezza prevista metri 54,30.

Si fa presente che per addivenire al rilascio delle due concessioni edilizie relative ai comparti C1B e C1H devono ancora intervenire altri adempimenti (tra l'altro la convenzione, che mi pare sia stata firmata, secondo *l'Unità*).

In merito alla variante al piano particolareggiato del nuovo centro direzionale (variante che non riguarda, comunque, il comparto C1B ove dovrebbe essere costruito il grattacielo), si fa presente che il consiglio comunale di Latina ha deciso di affidarne l'incarico per lo studio e la redazione agli stessi progettisti redattori del piano particolareggiato. La proposta di deliberazione per l'approvazione dello schema di convenzione da stipulare con i professionisti incaricati è in attesa del parere della commissione urbanistica.

Per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'interrogazione, si fa presente che il comune può sospendere l'esame di progetti riferentisi al piano particolareggiato del centro direzionale soltanto quando il consiglio comunale avrà adottato la variante al piano particolareggiato edilizio e solo ove i progetti presentati risultino difformi dalla variante adottata. È co-

munque prescritta la conformità al piano regolatore generale vigente fino alla definitiva approvazione (e non solo adozione) della variante *in itinere*.

Per quanto riguarda il consorzio SICI, che è di estrazione catanese, questa prefettura ha interessato la polizia di Stato e la Guardia di finanza, per avere ulteriori elementi informativi su talune persone che fanno parte del consorzio di cui trattasi.

Dagli accertamenti finora esperiti è emerso che il consorzio SICI, originariamente, si componeva del CILP (Consorzio imprese lavori pubblici), con sede in Catania, viale Vittorio Veneto 59, costituito da Graci Gaetano, nato a Naro (Agrigento), il 16 giugno 1927, ivi residente in via Vittorio Emanuele 69, costruttore, e da Graci Maria Adelaide, nata a Naro il 30 agosto 1947, ivi residente, dottoressa in legge, e della Sistina srl, con sede iniziale in Roma e successivamente in Acicastello, amministratore unico Finocchiaro Francesco, nato a Mascalucia il 1° dicembre 1930, domiciliato per la carica in Acicastello.

Attualmente compongono il consorzio SICI le seguenti società: IRA costruzioni spa (Imprese riunite associate), con sede in Catania, amministratore unico Laneri Francesco Vincenzo, che incorpora le imprese ISI (Impresa servizi industriali spa) e CILP (Consorzio imprese lavori pubblici); URS spa (Unione ricostruzioni siciliane) con sede in Acicastello, amministratore Finocchiaro Francesco, subentrato alla società Sistina nel consorzio SICI.

Per quanto concerne i lavori in corso nel palazzo «M», di cui si fa pure cenno nell'interrogazione, si fa presente che detti lavori, la cui ultimazione era fissata per il 18 aprile 1986, si riferiscono ad una parte dell'ala sinistra del suddetto immobile, ove dovrà essere sistemato l'ufficio del registro; per altro, con il finanziamento di un miliardo non è stato possibile affidare tutti i lavori occorrenti per la completa sistemazione dei locali, aggiungendosi che, durante l'esecuzione degli stessi, è stata anche riscontrata la instabilità dei solai.

Sulla base di un nuovo finanziamento

di un miliardo è stata redatta una perizia di variante e suppletiva nella quale sono previsti i lavori necessari per la ristrutturazione e trasformazione del citato edificio; l'ultimazione dei lavori è stata fissata, subordinatamente alla nuova approvazione degli organi competenti, per la primavera del 1987. A partire da tale data, pertanto, l'ufficio del registro, potrà essere trasferito nell'ala sinistra del palazzo «M».

Con la successiva nota del 26 maggio 1986, la prefettura di Latina ha inoltre soggiunto che «ai fini del rilascio delle richieste concessioni edilizie devono intervenire altri adempimenti tra i quali la stipula della convenzione prevista dalle norme vigenti.

La variante al piano particolareggiato del centro direzionale, che l'amministrazione comunale ha intenzione di realizzare, non riguarda i comparti C1B e C1H per i quali il consorzio SICI ha richiesto le concessioni edilizie».

Qui finisce la prima lettera (*Commenti al centro*).

La seconda è un po' più corta, ma ancora abbastanza lunga...

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, la prego di concludere.

EUGENIO TARABINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. A sua volta, la prefettura di Catania, con la richiamata nota del 9 gennaio 1986, ha comunicato quanto segue: «Il consorzio SICI, iscritto al n. 16354 del registro delle società del tribunale di Catania ed al n. 137366 della locale Camera di commercio, con sede in via Antonello da Messina, n. 1, di Acicastello, risulta essere stato costituito, con verbale del 6 febbraio 1984, rogato dal notaio Consoli, tra le società consorziate CILP e Sistina, già citate.

Il predetto consorzio, costituito fino al 31 dicembre 2000, che non ha scopo di lucro, si propone un'attività esterna tendente al recupero e alla costruzione di immobili ed opera nell'interesse e per conto delle imprese consorziate.

Gli organi del consorzio sono: il presi-

dente del consiglio direttivo, che è il noto cavaliere del lavoro Francesco Finocchiaro, nato a Mascalucia il 1° dicembre 1930, che ha la rappresentanza legale del consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio; il consiglio direttivo, di cui è unico consigliere il dottor Bosco Giuseppe, nato a Lentini il 12 gennaio 1953, e l'assemblea delle società consorziate.

La consorziata CILP spa fu costituita con verbale del 29 dicembre 1972, con atto rogato dal notaio Riggio di Catania, con durata fino al 31 dicembre 2050, iscritta al n. 7036 del registro delle società del tribunale di Catania, con capitale sociale di L. 200.000.000, interamente versato, con sede in questo viale Vittorio Veneto, 59.

MASSIMO TEODORI. È in atto un autostruzionismo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, loro ricorderanno che questa è una materia molto delicata, sulla quale si sarebbe già dovuto discutere in altra seduta e che fu rinviata proprio per sentire la relazione dettagliata del sottosegretario Tarabini, che aveva puntualmente affrontato il tema.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se vi è intenzione ostruzionistica, voglio chiarire che non collaboro in alcun modo ad essa... Debbo rispondere in maniera precisa.

Amministratore unico della precitata consorziata, che ha per oggetto l'esercizio dell'impresa dei lavori di terra, murari, edili ed in cemento armato di ponti, strade, ecc., era, al momento della costituzione del SICI, il già menzionato Bosco Giuseppe, mentre in atto è il dottor Francesco Laneri, nato a Catania il 22 luglio 1947. Soci fondatori della società sono Graci Gaetano, nato a Naro il 16 giugno 1927, noto cavaliere del lavoro, nonché la propria figlia Maria Adelaide, nata a Naro il 30 agosto 1947.

La CILP, con verbale di fusione dell'1 luglio 1985, rogato dal notaio Portale di Catania, unitamente all'ISI (Impresa ser-

vizi industriali) società a responsabilità limitata, sono state assorbite dall'IRA (Imprese riunite associate) società per azioni.

L'ISI è stata costituita con verbale del 20 novembre 1973, rogato dal dottor Lo Giudice, coadiutore temporaneo del notaio Portale di Catania, con durata fino al 31 dicembre 2000. Ha sede in Motta S. Anastasia e sede amministrativa in Catania, Viale Vittorio Veneto n. 59, con capitale sociale di lire 700.000.000, interamente versato, iscritta al n. 7495 del registro società del locale tribunale. Ha per attività la progettazione, lo studio e la consulenza di ogni iniziativa tecnica. Sono soci la predetta Graci Maria Adelaide, nonché Schembri Maria, nata a Naro il 27 gennaio 1906, madre di Graci Gaetano; amministratore unico in atto è il perito industriale Villaggio Beniamino, nato a Giarre il 18 maggio 1947.

L'IRA spa fu costituita il 10 novembre 1971, con verbale rogato dal dottor Lo Giudice, sempre nella sua qualità di coadiutore temporaneo del notaio dottor Portale, con durata fino al 31 dicembre 2050. È iscritta al n. 6682 del registro delle società del tribunale di Catania Viale V. Veneto n. 59 e con capitale sociale, interamente versato, di lire 1 miliardo 550 milioni. Ha per ragione sociale l'esercizio di lavori di terra, murari, edili ed in cemento armato. Amministratore unico della stessa, dal 27 luglio 1985, è il già soprannominato Francesco Laneri, mentre, in precedenza, era l'avvocato Salvatore Tirrò, nato a Catania il 28 giugno 1927. I soci fondatori della società sono la premenzionata Schembri Maria e Falsone Calogera, nata a Naro il 22 maggio 1931, moglie di Graci Gaetano. La suddetta fusione delle due società CILP ed ISI e l'assorbimento nella IRA, fu deliberata dall'assemblea dei soci delle due società in data 3 settembre 1984.

L'altra consorziata al SICI, la Sistina 14 srl, fu costituita in Roma il 30 dicembre 1981, con atto rogato dal notaio dottor Franco Ventura di Roma, con durata fino al 31 dicembre 2050, tra Bianchi Giovanni, nato a Panicale (Perugia) il 22 lu-

glio 1908, residente a Roma, e Bianchi Enzo, nato a Roma il 22 febbraio 1945 ed ivi residente, con capitale sociale di 20 milioni iniziali, avente come ragione sociale l'attività immobiliare ed edile. Era iscritta al n. 353/82 del registro delle società del tribunale di Roma; amministratore unico della stessa era il già detto Finocchiaro Francesco. In data 24 febbraio 1983, con verbale di assemblea straordinaria, rogato dal notaio Consoli di Catania, fu deliberato lo scioglimento, la nomina del liquidatore ed il trasferimento della sede da Roma, via Sistina n. 14, ad Acicastello, via Antonello da Messina, n. 1, della stessa società. In atto, liquidatore di quest'ultima è Francesco Finocchiaro, ed è iscritta al n. 15500 del registro delle società del locale tribunale con capitale sociale, interamente versato, di lire 270.000.000. Alla Sistina 14 srl, con verbale di assemblea dei consorziati del 27 maggio 1985, è subentrata l'Unione ricostruzioni siciliane (URS) spa, di cui amministratore unico è il già citato Finocchiaro Francesco, iscritta al n. 963 del registro delle società del locale tribunale ed al n. 2995 della Camera di commercio di Catania, con sede in Acicastello, via Antonello da Messina, n. 1, ed opera nel settore delle costruzioni edili. La stessa, il 9 maggio 1980, ha cambiato denominazione sociale, assumendo quella attuale, in quanto in precedenza aveva, quale denominazione sociale: Unione raffinerie siciliane, costituita il 14 gennaio 1915 e con durata fino al 31 dicembre 2004».

Si precisa infine che la prefettura di Catania, ad integrazione delle informazioni già fornite, ha comunicato, con *telex* del 12 gennaio scorso, in ordine alle posizioni giudiziarie riguardanti il cavaliere del lavoro Francesco Finocchiaro e l'imprenditore Gaetano Graci, quanto segue: «Nei confronti del cavaliere del lavoro Francesco Finocchiaro risulta essere stata emessa dal tribunale di Catania sentenza di condanna, in data 15 giugno 1983, per i reati di cui agli articoli 1 e 13 della legge 2 luglio 1957, n. 474. La predetta sentenza è stata, in data 12 novembre 1984, riformata dalla corte di ap-

pello di Catania, con la riduzione della pena a lire 9 milioni di multa.

Per quanto attiene al procedimento penale pendente nei confronti del medesimo per i reati di cui agli articoli 416, 485, 494 del codice penale, nonché agli articoli 50, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 56, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si fa presente che, in data 8 maggio 1986, il giudice istruttore di Catania ha emesso sentenza di non doversi procedere per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale perché il fatto non sussiste e di non doversi procedere per gli altri reati perché estinti per amnistia.

In data 17 maggio 1986, contro la predetta sentenza, il procuratore generale ha proposto appello e, in data 13 dicembre 1986, la locale sezione istruttoria ha emesso ordinanza di rinvio a giudizio al tribunale di Catania.

Nei confronti del predetto imprenditore risultano altresì pendenti, presso la locale pretura, due procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale. A carico dell'altro imprenditore catanese Gaetano Graci risulta pendente un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 416, 81, capoverso, 110 e 112 n. 1 del codice penale, nonché per il reato di cui all'articolo 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Presso il tribunale di Catania risulta altresì pendente, a carico del predetto, un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 344, 110 e 81, capoverso, del codice penale».

Per altri versi, sulle questioni concernenti poteri ed attività che sono specifiche e proprie del comune di Latina, evidentemente il Governo non è tenuto a rispondere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciofi degli Atti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto (pur tenendo conto della brevità del tempo che, a differenza di quanto previsto per il Governo, gli è riservato!).

PAOLO EMILIO CIOFI DEGLI ATTI. Signor Presidente, vi è una evidente sproporzione tra la lunghezza della risposta dell'onorevole sottosegretario ed il tempo che io posso utilizzare per controargomentare. In ogni modo, nel ringraziare il Governo per la dettagliata risposta, non direi il vero, signor Presidente e colleghi, se affermassi di essere soddisfatto.

Se, come afferma il senatore Tarabini, entro breve termine si darà una risposta negativa alla offerta di acquisto del complesso edilizio al centro della nostra attenzione e si interromperà la trattativa che intercorre tra il consorzio SICI ed il Ministero del tesoro, se ciò si verificherà, ci troveremo di fronte certamente ad un fatto positivo. Vi sono, però, altre questioni di grande rilievo che non mi sembra abbiano trovato risposta da parte del Governo. Anzi, direi che la risposta del Governo, così dettagliata ed articolata, conferma tutte le nostre preoccupazioni. Signor Presidente, colleghi, dalla risposta si evince chiaramente che l'iter della trattativa è stato quanto meno anomalo e soprattutto — è questo il dato più preoccupante — il Governo, il ministro del tesoro, il sottosegretario Tarabini non hanno espresso una valutazione politica sull'accaduto.

Qual è l'opinione del Ministero del tesoro, del Governo sulla vicenda? Ci sono state lette molte circolari, ma non si è compreso quale sia il pensiero del Governo in proposito. Avevamo chiesto di sapere che cosa fosse il consorzio SICI di Acicastello. Ci sono state fornite tante notizie, ma non si è fatto riferimento, ad esempio, a quanto è scritto negli atti dell'ufficio istruzione del tribunale di Palermo, là dove si parla del cavalier Finocchiaro come persona che ha frodato il fisco per oltre 25 miliardi di lire attraverso fatture risultate false; si afferma ancora che, secondo il Finocchiaro, le fatture servivano per giustificare contabilmente esborsi e lavori eseguiti in nero, che altrimenti non si sarebbero potuti in alcun modo documentare; e infine ci si chiede — cito sempre testualmente — non certamente a fini fiscali, visto che un

provvidenziale condono è venuto a cancellare i reati finanziari, quali siano i reali motivi di fatturazioni per operazioni inesistenti di un importo così elevato.

E si aggiunge: le complesse indagini sull'intera materia dei condizionamenti e delle commistioni dell'imprenditoria catanese con il potere mafioso sono ancora in corso e richiedono tempi lunghi. Un fatto però è certo: il prefetto Dalla Chiesa è stato eliminato proprio quando aveva cominciato ad appuntare pubblicamente la sua attenzione su Catania. Fin qui la citazione.

La domanda che si pone è se le massime autorità di Governo, il ministro del tesoro, il ministro dell'interno, il capo del Governo, non fossero in grado di valutare la portata politica di questa trattativa e soprattutto come mai non sia stata avvertita l'esigenza di intervenire, innanzitutto politicamente, per interrompere una trattativa che presenta tuttora gravi elementi di oscurità. Tutti sanno chi sono i cavalieri di Catania, chi è Graci, chi è Finocchiaro; e tuttavia pare che non lo sappia il ministro del tesoro. Ma allora sorge un'altra questione. Come si applica la legislazione antimafia, quella legislazione che attraverso la legge Rognoni-La Torre colpisce proprio nel patrimonio, nella consistenza finanziaria questa nuova criminalità? Si può pensare, signor Presidente, colleghi, che questo tipo di criminalità possa essere combattuto soltanto con misure di ordine pubblico, senza un'attenzione particolare da parte dei ministeri economici? In questo caso abbiamo potuto vedere chiaramente come né il Ministero del tesoro né il Ministero delle finanze abbiano avvertito la necessità politica di un intervento efficace.

Per concludere, mi sia consentito di dire che non si è data risposta ad un'altra questione che chiamerei tecnica. Come è potuto avvenire che si sia sviluppata una trattativa per acquistare un rustico quando questo non esiste? E non solo non esiste il rustico, non solo non esiste il grattacielo oggetto della trattativa; ma addirittura ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale non esisteva né la

concessione edilizia né la licenza di costruzione. Nonostante tutto ciò per diversi anni questa trattativa è andata avanti.

Non parlo del fatto che noi abbiamo presentato, signor Presidente, onorevole Tarabini, la nostra interrogazione il 2 dicembre 1985; ma della situazione davvero incredibile...

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Guardi che non c'è stata nessuna trattativa.

PAOLO EMILIO CIOFI DEGLI ATTI. Come, non c'è stata nessuna trattativa!

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, ormai l'interrogante ha già abbondantemente superato il tempo a sua disposizione.

PAOLO EMILIO CIOFI DEGLI ATTI. Se non ci fosse stata nessuna trattativa non capisco per quale ragione lei abbia dichiarato che tra qualche giorno, salvo casi imprevedibili, si dovrebbe interrompere la trattativa stessa.

EUGENIO TARABINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Scusi, c'è stata un'offerta e basta.

PAOLO EMILIO CIOFI DEGLI ATTI. In conclusione, signor Presidente, di fronte ad una situazione grave, oltre che paradossale, forse sarebbe opportuno che l'onorevole sottosegretario per il tesoro e l'onorevole ministro Gorla aprissero un'inchiesta su come vengono gestiti i soldi da parte della direzione degli enti previdenziali del Ministero del tesoro. Sarebbe una misura tempestiva ed efficace.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di

contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4243); e delle concorrenti proposte di legge: Colucci ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione (1395); Bonetti ed altri: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (1999); Sangalli ed altri: Norme concernenti la locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione (3777); Aniasi ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (3788); Garocchio ed altri: Norme concernenti la disciplina delle locazioni di immobili non adibiti ad uso abitativo (3868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Colucci, Sangalli, Massari, Aniasi, Ferrari Silvestro, Bianchini, Balzamo, Lo Bello, Seppia, Marzo, Pillitteri, Corsi, Piro, Alagna, Rossattini, Ravasio, Astori, Lodigiani, Piermartini, Savio, Orsenigo, Dell'Unto, Sacconi, Diglio, Rosini, Rebullà, Rubino, Amodeo, Mundo, Ferrarini, Trappoli, Falcier, Azzolini, Bianchi di Lavagna, Ridi, Viscardi, Nicotra e Russo Raffaele: Modifiche ed integrazione alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione; Bonetti, Ridi, Bonalumi, Bonferroni, Caccia, Falcier, Garavaglia, Meleleo, Ravasio, Rosini, Rossattini, Savio e Stegagnini: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo; Sangalli, Bianchini, Orsenigo, Ravasio, Rossattini e Corsi: Norme concernenti la locazioni di immobili non adibiti ad uso di abitazione; Aniasi, Ferrarini, Felisetti e Breda: Disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione; Garoc-

chio, Righi, Sangalli, Portatadino, Azzolini, Armellin, Astori, Bianchi di Lavagna, Bianchini, Carrus, Casati, Coloni, Contu, Falcier, Foschi, Franchi Roberto, Garavaglia, La Russa, Memmi, Nicotra, Pasqualin, Rebullà, Saretta, Savio, Silvestri, Tedeschi e Viscardi: Norme concernenti la disciplina della locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo.

Ricordo che nella seduta del 16 dicembre 1986 la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 832 del 1986, di cui al disegno di legge di conversione n. 4243.

Ricordo altresì che nella seduta del 17 dicembre 1986 le Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici) sono state autorizzate a riferire oralmente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore per la IV Commissione, onorevole Raffaele Russo.

RAFFAELE RUSSO, *Relatore per la IV Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io e il collega Sorice, relatore per la IX Commissione, come il Presidente ha avuto l'amabilità di ricordare, siamo stati autorizzati a riferire oralmente.

Chiediamo la conversione del decreto-legge così come è stato modificato dalle Commissioni riunite e consegniamo alla Presidenza, con preghiera di rimetterla ai funzionari stenografi, una relazione che ciascuno di noi ha approntato contenente le motivazioni che sono alla base della richiesta da noi formulata.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Russo, e ringrazio anche l'onorevole Sorice di favorire in questo modo i nostri lavori.

Le relazioni saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*Vedi allegati A e B*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bulleri. Ne ha facoltà.

LUIGI BULLERI. Brevemente, signor Presidente, per dire che un provvedimento di proroga dell'esecuzione delle sentenze di sfratto per le attività artigianali e commerciali è necessario. Noi diciamo che quello in discussione è tardivo, perché nel lasso di tempo intercorso tra l'emissione della sentenza della Corte costituzionale e l'adozione del primo provvedimento di proroga dell'esecuzione delle sentenze si è avuta un'ondata di sfratti, con seri danni per le attività artigianali e commerciali.

Il provvedimento che stiamo esaminando, e che noi avevamo da tempo richiesto, sotto un certo profilo rappresenta una conquista delle associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, che con le loro iniziative unitarie hanno indotto il Governo a recedere da un atteggiamento assurdo. Esso infatti, pur non essendo capace di risolvere il problema mediante la modifica della legge n. 392, si era nettamente rifiutato di adottare un provvedimento *ad hoc*. Il Governo, dicevo, ha dovuto modificare il proprio atteggiamento. Per quanto ci riguarda, condividiamo le modifiche introdotte dalle Commissioni riunite IV e IX in sede referente. Mi riferisco, in particolare, all'estensione della proroga alle attività professionali e alle associazioni sindacali. Siamo inoltre favorevoli a che venga data ai sindaci la possibilità di modificare la normativa sul commercio per garantire i centri storici da trasformazioni che potrebbero turbarne l'equilibrio.

Per questi motivi, che ho succintamente richiamato, pur non condividendo alcuni elementi importanti di questo decreto-legge, esprimiamo il desiderio che si giunga rapidamente alla sua conversione in legge. Ricordiamo che la conversione

del primo decreto non era stata possibile per i pasticci che il Governo aveva introdotto nel testo.

Nel merito dei singoli articoli abbiamo da esprimere perplessità e rilievi critici. L'articolo 1, a nostro parere, modifica sì l'articolo 69 della legge n. 392, e introduce qualche novità; continua, però, a mantenere il conduttore in uno stato di inferiorità. L'attuale formulazione dell'articolo continua a far sussistere il pericolo che si vada verso l'asta del canone d'affitto, con aumenti senza fine, e quindi con danno delle attività produttive e commerciali. La nostra opinione è che questa norma sia ancora da rivedere, e che lo si debba fare nell'ambito della modifica della legge n. 392, fornendo maggiori garanzie per le imprese e per le attività commerciali.

Di qui discende, a nostro giudizio, l'esigenza di una ulteriore modifica, per cercare di combattere questa possibilità di asta del canone attraverso l'aumento del numero delle mensilità che il locatore deve corrispondere per mancato avviamento commerciale al conduttore. Tali mensilità, in particolare, debbono essere aumentate quando il conduttore abbia offerto un canone depositando una fidejussione a garanzia di esso.

Sempre nello stesso spirito, riteniamo che debba essere dimezzato il periodo di esercizio dell'attività richiesto perché si possa usufruire del diritto di prelazione nell'acquisto. Lo stesso dicasi per altri elementi, che preciseremo meglio con la presentazione di appositi emendamenti.

Riteniamo che la discussione del provvedimento possa essere tempestiva e rapida, garantendo la sua approvazione dopo che si sarà entrati nel merito delle modifiche proposte.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore per la IV Commissione, onorevole Raffaele Russo.

RAFFAELE RUSSO, Relatore per la IV

Commissione. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la IX Commissione, onorevole Sorice.

VINCENZO SORICE, Relatore per la IX Commissione. Rinunzio anch'io alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

MARIO TASSONE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa Assemblea è chiamata nuovamente ad esaminare un provvedimento d'urgenza che nella sostanza riproduce i decreti-legge 1° luglio 1986, n. 312, e 24 settembre 1986, n. 579, decaduti per decorrenza dei termini di conversione ed adottati per la disciplina di una materia di indubbia rilevanza economica e sociale.

È chiaro, infatti, che disciplinare alcuni aspetti delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione significa trovare un punto di incontro tra gli interessi economici delle parti, entrambi meritevoli di tutela, ma obiettivamente contrastanti.

Il contemperamento di tali interessi si riflette, per altro, attraverso il mercato e le sue leggi, in ambiti più vasti e riguarda, si può ben dire, l'intera collettività.

Nell'intento di tutelare interessi generali il Governo è intervenuto in via d'urgenza attraverso successivi decreti-legge, per eliminare il pericoloso vuoto legislativo prodottosi a seguito della nota sentenza n. 108 del 1986 della Corte costituzionale.

Com'è noto, il Parlamento, con la legge n. 118 del 1985, aveva ritenuto di risolvere il problema della locazione degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione accordando al conduttore il diritto di rinnovare il contratto e stabilendo un adeguamento del canone pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al

consumo verificatasi tra la data di stipula del contratto e l'entrata in vigore della legge. La Corte costituzionale, tuttavia, ribadendo criteri già in passato affermati, dichiarò illegittimo il meccanismo, ritenendo che esso costituisse nella realtà una vera e propria proroga legale. Il giudice costituzionale ritenne l'imposizione coattiva della protrazione dei contratti un mezzo non idoneo a ricondurre i contratti medesimi nell'ambito della disciplina costituzionale. Questo tanto più in quanto la possibilità di riottenere l'immobile da parte del proprietario era stata notevolmente ristretta dalla condizione della necessità; condizione, questa, propria di un regime vincolistico, e quindi estranea al principio dell'autonomia negoziale che caratterizza la legge n. 392 del 1978 in relazione alle locazioni a regime di immobili ad uso non residenziale.

La Corte, inoltre, ritenne che la disciplina del canone, insieme con la proroga del contratto, avvantaggiasse una sola delle parti, e che d'altronde la legge n. 118 del 1985 non consentisse di tener conto comparativamente delle condizioni economiche delle parti interessate.

Sulla base delle articolate argomentazioni della Corte il Governo ha adottato una linea di condotta, ribadita in tre successivi decreti-legge, basata sull'opportunità di favorire nella misura più ampia possibile il ritorno alla contrattazione delle parti, pur nell'ambito di un sistema tendente a compensare i possibili effetti perversi derivanti da una improvvisa ed incontrollata liberalizzazione del mercato.

Il Governo, inoltre, non poteva non tener conto della giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, che ha più volte sottolineato l'esigenza di rispettare la norma costituzionale che tutela il diritto di proprietà.

Con il decreto-legge, pertanto, si prevede un meccanismo che, piuttosto che una sorta di rilancio, istituisce, come è stato osservato, un controllo reciproco tra le parti. Infatti, l'articolo 1 introduce una nuova disciplina rispetto a quella contenuta nell'articolo 69 della legge sull'equo

canone, innovando rispetto al testo originario per ciò che concerne l'obbligo del locatore di comunicare al conduttore, entro una data che con quest'ultimo decreto-legge è stata fissata al 28 febbraio 1987, se e a quale condizione intende proseguire nella locazione.

Viene precisato che tale obbligo ricorre anche nell'ipotesi in cui il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo o commerciale proprio, ovvero ristrutturarlo o demolirlo.

Vi è ancora la previsione della facoltà per il conduttore di offrire al locatore, che non intenda proseguire nella locazione, un canone di locazione garantito da polizze fideiussorie per un importo pari a dodici mensilità; inoltre, la corresponsione al conduttore di un'indennità pari a ventiquattro (ovvero trenta, nel caso di attività alberghiera) mensilità del canone offerto nel caso di persistenza del locatore nel rifiuto di proseguire il rapporto locatizio; la corresponsione, infine, al conduttore di un'indennità, pari a 21 ovvero 25 mensilità del canone corrente di mercato, in assenza di accordo tra le parti ed anche nell'ipotesi di cui all'articolo 29 della legge n. 392 del 1978, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera *a*, quando cioè il locatore intenda adibire l'immobile ad abitazione propria, per la quale l'indennità è calcolata con riguardo al canone corrisposto.

L'esigenza di un periodo di rodaggio è poi a fondamento dell'articolo 2, che prevede un differimento della data di esecuzione del provvedimento di rilascio, per un periodo di nove mesi, di dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, a partire dalla data di esecutorietà prevista nel provvedimento di rilascio emesso dal giudice; ma, in ogni caso, non prima del 28 febbraio 1987. La sospensione non opera nei casi di morosità, anche se sopraggiunta durante il periodo di differimento. L'aumento del canone per il periodo di differimento, dall'esecuzione del provvedimento di rilascio, può essere operato a richiesta del locatore, in misura non superiore al 25 per cento; i periodi di differimento non possono superare la du-

rata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto.

Sempre nell'ottica della tutela delle categorie economiche operanti nel mercato, il Governo ha poi ritenuto di agevolare l'acquisizione in proprietà degli immobili necessari per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale. L'articolo 3 prevede infatti finanziamenti e contributi in conto capitale, per l'acquisto da parte del conduttore degli immobili locati, purché adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto. I mutui agevolati sono pari al 50 per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali; i contributi in conto capitale al 20 per cento dello stesso prezzo. Una differenziazione territoriale è prevista per l'onere a carico degli operatori, con riferimento ai mutui agevolati; infatti è pari al 50 per cento ed al 30 per cento dei tassi di riferimento, rispettivamente per il centro-nord ed il Mezzogiorno. Ritengo che questo sia un dato molto importante e significativo.

Una disposizione di particolare rilievo, intorno alla quale più acceso è stato il dibattito anche in Commissione lavori pubblici, è contenuta nell'articolo 4: il Governo ha infatti ritenuto di dover intervenire in ordine a quella che viene considerata una delle maggiori cause di degrado ambientale ed urbanistico dei centri storici, e cioè il moltiplicarsi dell'apertura di esercizi commerciali, generalmente in sostituzione di esercizi tradizionali, che per qualità e quantità producono effetti gravemente distorsivi, relativamente ad un assetto delle zone interessate, rispettoso delle loro caratteristiche. La via seguita, che appare in linea con i principi costituzionali in materia di esercizio dell'attività produttiva, è quella di modificare la vigente disciplina delle licenze di commercio e di pubblico esercizio di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonché quella relativa alle imprese artigiane. Si prevede infatti che, con provvedimento di concerto fra le amministrazioni statali competenti, venga dichiarato l'interesse culturale di aree comprese nei centri storici e vengano determi-

nati i criteri e gli indirizzi per l'individuazione delle attività compatibili con le esigenze di tutela delle aree medesime. A tali criteri ed indirizzi danno attuazione i comuni che in particolare stabiliscono voci merceologiche specifiche, nell'ambito delle rispettive tabelle, nonché nuove classificazioni in deroga a quelle previste dalla normativa vigente. Ai comuni inoltre sono attribuiti poteri di accertamento e vigilanza, sulle attività in atto e su quelle eventualmente più ampie, relative alle nuove voci e classifiche. È evidente che il fine essenziale della disposizione è quello di fornire al comune, ed in genere alle autorità amministrative preposte alla tutela del settore, gli strumenti idonei almeno a contrastare, se non a rimuovere, le cause del degrado ambientale connesse con le attività di cui ci occupiamo. Faccio presente che alle amministrazioni centrali si è dato essenzialmente il compito di indirizzo, mentre gli interventi di tutela restano affidati integralmente ai comuni i cui poteri sono ampliati rispetto alla normativa vigente, con la previsione di ampie deroghe.

Vi è stato un emendamento, in Commissione lavori pubblici, che ha cancellato questo principio: devo esprimere ancora questi concetti e considerazioni, in coerenza anche con la posizione assunta dal Governo in Commissione, anche nei tentativi defatiganti che si sono avuti nelle fasi di contatto fra Ministero dei lavori pubblici, Ministero dei beni culturali, relatore e gruppi presenti in quella sede.

Quanto alla previsione nell'emendamento di facilitazioni per gli studi professionali, il Governo ha dichiarato in sede di Commissione lavori pubblici la sua contrarietà a quell'emendamento e, concretamente, desidero ribadire tale contrarietà in questa sede. Ciò non per un atteggiamento antagonista in questa vicenda, bensì per richiamare ancora una volta in quest'aula l'incombente pericolo di una dichiarazione di incostituzionalità del provvedimento, in caso di accoglimento dell'emendamento in questione. Ho espresso questa posizione nell'altro ramo del Parlamento, e devo esprimerla anche

qui, perché — lo dico sommessamente ai colleghi — il pericolo rimane, malgrado la volontà espressa sia in sede di Assemblea dell'altro ramo del Parlamento sia in sede di Commissione lavori pubblici della Camera.

Voglio, inoltre, richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul problema del riconoscimento dell'avviamento commerciale e delle somme dovute a tale scopo. Si è chiesto l'aumento delle mensilità previste dal decreto-legge; tuttavia, mentre l'opportunità di un ristoro dell'avviamento perduto con l'estinzione del contratto è fuori discussione, deve anche riconoscersi che, se tale somma risultasse troppo elevata, finirebbe per costituire una forma surrettizia di espropriazione, con conseguenze di tipo costituzionale facilmente immaginabili. Molti degli emendamenti presentati da alcuni gruppi politici sono per questo stati respinti dal Governo e dalla maggioranza con le motivazioni che ho esposto, rischiandosi veramente di giungere ad un'espropriazione, in deroga palese ai principi costituzionali.

Fatte queste osservazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, ringraziando i relatori onorevoli Raffaele Russo e Sorice per il lavoro svolto, l'onorevole Bulleri per il suo intervento in sede di discussione sulle linee generali, e il presidente della Commissione lavori pubblici, onorevole Botta, cui siamo sempre grati per la sua serietà e per il suo impegno nel condurre i lavori della Commissione, chiedo ai colleghi di approvare rapidamente il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Formazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo che la Camera tenga seduta domani, martedì 20 gennaio, alle 11, con il seguente ordine del giorno: Discussione della proposta di legge n. 4080-bis d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri, concernente modifiche

alla disciplina della custodia cautelare, e della proposta di legge n. 4112, d'iniziativa dei deputati Violante ed altri relativa all'introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria.

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per oppormi a questo ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, da quattro sedute, da mercoledì scorso, cioè da quando la Conferenza dei capigruppo non ha concordato né un programma né un piccolissimo calendario per una settimana, la Camera continua ad ordinare i propri lavori col sistema previsto dall'articolo 26 del regolamento, quello della decisione dell'ordine del giorno seduta per seduta.

Ciò è corretto da un punto di vista formale, ma mette in evidenza, signor Presidente, una situazione politica particolarmente grave. La Conferenza dei presidenti di gruppo non ha raggiunto un accordo — è bene che ce lo diciamo con molta franchezza — perché il Governo non ha accettato discussioni di carattere politico, perché la maggioranza non ha guardato con una certa larghezza alle richieste che venivano dalle minoranze e, quindi, non si è potuto raggiungere un accordo, non si è potuta conseguire una maggioranza che consentisse di avere in Assemblea una maggioranza che approvasse un calendario.

Ora, signor Presidente, noi non siamo d'accordo con questa soluzione, non sul piano procedurale, ma sul piano dei contenuti. Io non so in base a quale logica né chi abbia scelto questo ordine del giorno che si propone per domani. È una scelta della Presidenza, perché non può che venire dalla Presidenza, non essendovi stato un accordo in Conferenza dei presidenti di gruppo. Io mi oppongo all'ordine del giorno proposto per domani, proponendo altri argomenti.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

Io, certo, non posso imporre al Governo di venire qui per un dibattito politico, perché occorre il consenso del Governo; se potessi lo farei, perché credo sia la prima cosa da fare. Chiedo, però, che si riprenda il dibattito sulle mozioni sull'Alto Adige e che si riprenda l'esame del provvedimento relativo alla Commissione d'inchiesta sui «fondi neri» dell'IRI.

Mi auguro che i colleghi delle altre parti politiche che non fanno parte della maggioranza, tenuto conto del tipo di richiesta da me avanzata e della motivazione che io do a questa proposta alternativa, non vogliano contrastarla e non vogliano quindi schierarsi a favore della proposta della maggioranza e quindi del rifiuto del Governo di venire in quest'aula a discutere su temi di carattere politico. Ecco, signor Presidente, quanto volevo dire all'Assemblea nel momento in cui ha proposto l'ordine del giorno della seduta di domani che la nostra parte politica non condivide.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, le do atto che siamo in sede di formazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, in mancanza di un calendario dei lavori fissato dalla Conferenza dei capigruppo o approvato dall'Assemblea. Però quando mi chiede chi ha deciso quest'ordine del giorno, ho il dovere di ricordare a me stesso, ma se mi consente anche a lei, che lo ha deciso il Presidente della Camera non soltanto a norma del primo comma dell'articolo 26 del regolamento, ma anche in base ad un certo orientamento di massima che, pur con le riserve da lei avanzate era stato manifestato nell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Ricordo che, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del regolamento, se vi è opposizione, la Camera decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non oltre dieci minuti ciascuno.

Chiedo soltanto se c'è qualcuno che in-

tenda parlare a favore dell'ordine del giorno annunciato dalla Presidenza.

GIOVANNI ZARRO. Io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI ZARRO. Signor Presidente, siamo favorevoli alla proposta formulata dalla Presidenza anche per la considerazione che essa completa una iniziativa del Governo che in parte è stata approvata il mese scorso. Quindi la decisione della Presidenza completa la proposta del Governo.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, non potrebbe dare la parola ad un oratore per gruppo?

PRESIDENTE. Onorevole Corleone, l'articolo 26 primo comma del regolamento è chiaro, e poiché, in mancanza del calendario dei lavori, si dovrà procedere ai sensi di tale articolo giorno per giorno, intendo attenermi, per quanto riguarda gli interventi, a tale norma regolamentare, ricordando che ha già parlato contro l'onorevole Pazzaglia.

Pongo in votazione l'ordine del giorno formulato dalla Presidenza.

(È approvato).

Resta pertanto confermato l'ordine del giorno della seduta di domani da me precedentemente annunciato.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

Martedì 20 gennaio 1987, alle 11:

Discussione delle proposte di legge:

S. 1720. — Senatori MANCINO ed altri —
Modifiche alla disciplina della custodia cautelare (già articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 4080, approvata dal Senato, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, nella seduta del 5 novembre 1986) (4080-bis).

VIOLANTE ed altri — Introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di proce-

dura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria (4112).

— *Relatore:* Reggiani.
(Relazione orale).

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Resoconti alle 22.50.

ALLEGATO A

TESTO DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO RAFFAELE RUSSO,
RELATORE SUI PROGETTI DI LEGGE NN. 4243-1395-1999-3777-3788-3868.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo decreto-legge recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, è indubbiamente più fortunato di quello del 22 settembre 1986, n. 579, di cui rappresenta la pura e semplice reiterazione. Esso difatti giunge tempestivamente in aula e comunque in tempi tali da far ben sperare nella sua conversione nel termine di rito.

Il lavoro svolto dalle Commissioni congiunte, IV e IX, è stato proficuo e si è avvalso dell'ampio dibattito svoltosi nel corso dell'esame del decreto precedente; anzi proprio perché il Governo si è limitato ad una pura e semplice ripresentazione del provvedimento, per le congiunte è stato facile riproporre gli emendamenti già discussi e sui quali si era manifestata notevole convergenza delle varie posizioni politiche.

Passando all'esame di merito va qui ricordato che questo decreto scaturisce dalla necessità di osservanza della sentenza n. 108 pronunciata dalla Corte Costituzionale il 22 aprile 1986. In particolare, l'articolo 1 è diretto a sostituire l'articolo 69 della legge n. 392 del 1978, meglio conosciuta come «legge sull'equo canone».

Strutturato in cinque articoli, il decreto propone una disciplina che, *prima facie*, appare chiaramente articolata ed accettabile.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 69 della legge n. 392 del 1978 del quale, per grandi linee, ricalca le previsioni introducendo il termine del 28 febbraio 1987 entro il quale il locatore potrà comunicare al conduttore se ed a quali condizioni intenda proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi. Era necessario fissare un nuovo termine perché, come la Corte Costituzionale ha rilevato (pagina 28, sentenza n. 108 del 1986),

il ripristino dell'articolo 69 della legge n. 392 del 1978, poteva arrecare notevoli pregiudizi alla parte che «non abbia fatto valere tempestivamente le proprie ragioni, scusabilmente fondandosi sulla efficacia della norma ora dichiarata incostituzionale».

La riapertura dei termini è atto di ossequio alla pronuncia della Corte e serve a superare le incertezze interpretative e gli eventuali pregiudizi che lo stesso giudice costituzionale, obiettivamente, ha individuato e paventato. Che il conduttore possa o non accettare le nuove condizioni; che abbia diritto di prelazione se le accetta; che se il conduttore non accetta avrà diritto a vedersi compensare la perdita dell'avviamento con una somma pari a 24 o 30 mensilità richieste dal locatore: sono le previsioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 1, ma esse non introducono alcuna novità.

Di rilevante portata sono, invece, il settimo e l'ottavo comma dello stesso articolo. Essi fanno storia introducendo un nuovo istituto giuridico e spalancando la porta alla libera trattativa all'insegna degli opposti interessi dei soggetti della locazione. Infatti, se il locatore non intende proseguire nella locazione, il conduttore ha facoltà, nei trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, di offrire un nuovo canone per la prosecuzione del rapporto, impegnandosi a garantire il pagamento, per tutta la durata del contratto, con polizza fidejussoria. Se il locatore non accetta, dovrà corrispondere al conduttore un compenso commisurato a 24 o 30 mensilità del canone offerto dal conduttore stesso.

Non vi è chi non veda in questa norma il contemperamento simultaneo delle opposte aspirazioni ed interessi ed il conseguente ridimensionamento delle pretese del locatore esoso e del conduttore particolarmente speculatore, entrambi inten-

zionati a trarre il massimo vantaggio economico dalla propria attività.

Indubbiamente questo meccanismo nuovo, che porta al superamento del concetto dell'equo canone, restituisce ad entrambe le parti del rapporto giuridico un notevole potere discrezionale, nonchè la scelta della prosecuzione o meno del rapporto.

Contrariamente a quanto deciso dal Senato in sede di disamina del decaduto decreto e dalle Commissioni congiunte della Camera, il Governo, nel riproporre il provvedimento, non ha tenuto in alcun conto la volontà del Parlamento di introdurre il principio della perdita dell'avviamento professionale; anzi in sede di relazione introduttiva del disegno di legge di conversione motivava l'esclusione con una espressione laconica: «Non si è inteso riprodurlo in quanto la nozione di avviamento commerciale risulta difficilmente applicabile agli immobili adibiti ad attività professionali». A questo punto il discorso merita approfondimento. L'avviamento commerciale è una qualità dell'azienda che può essere definita come la capacità di questa di produrre profitti economicamente valutabili che fiscalmente vengono qualificati redditi.

Più semplicemente si può dire che l'avviamento commerciale è l'accreditamento che l'azienda ha verso i clienti che si traduce nella fiducia che essi hanno nei beni e nei servizi che l'azienda produce. L'azienda, per suo conto, è il complesso di beni strumentali costituito e organizzato dall'imprenditore al fine di svolgere una attività costante diretta a conseguire utili economici. In dottrina la costanza dell'attività è definita professionalità. Orbene, come l'imprenditore commerciale ha una azienda intesa nel complesso di beni organizzati e coordinati al fine di produrre un reddito, così lo ha anche il professionista. Non è dato infatti al professionista di svolgere l'attività in piedi su una piazza, ma egli potrà prestare la propria opera solo avvalendosi di beni strumentali come mobili, macchine, strumenti di trasmissione ed analisi, apparecchiature di elaborazione di dati, stru-

menti di trascrizione e copiatura. Come l'investimento nella costituzione dell'azienda commerciale è ammesso a detrazione del reddito di impresa, così è ammessa a detrazione la spesa che il professionista sostiene per la costituzione e l'ammodernamento dell'azienda professionale. L'unico fattore che differenzia l'impresa commerciale da quella professionale non è dunque l'azienda, né il regime fiscale cui la stessa è ammessa, ma l'alea e la garanzia del risultato.

Di tal che l'impresa professionale ha anch'essa un avviamento come quella commerciale. Vi è una differenza lessicale, ma non sostanziale. E si può dire agevolmente che la prima ha un avviamento professionale mentre la seconda ha un avviamento commerciale ed entrambi si sostanziano nell'accreditamento verso il pubblico, dipendente dalla capacità di fornire beni o servizi apprezzati dagli interessati. Soprattutto essi diventano di più facile apprezzamento per effetto della locazione dell'azienda e dello studio.

Sotto questo aspetto, quindi, non v'è differenza tra azienda commerciale e studio professionale. Tant'è che spesso una strada la si indica con il nome di un negozio che vi apre i battenti o con quello di un professionista che vi svolge la sua attività. Non si vede, quindi, come giustificare la perplessità dei proponenti in ordine alla identificazione dell'avviamento commerciale ed in particolar modo quando di esso si discute in ordine alla sua indennizzabilità e per la quantificazione viene usato come parametro il canone di locazione e non il bilancio annuale; il giro di affari o altro elemento che non sia comune all'impresa professionale e a quella commerciale.

L'esercizio prolungato della professione nel medesimo luogo consente al libero professionista di essere facilmente reperibile dalla clientela e, spesso, ripeto, si associa il nome del professionista a quello della strada nella quale ha lo studio o il nome di questa a quello. Questa è una forma di accreditamento presso il pubblico di richiedenti il servizio e age-

volmente si osserva che il trasferimento dell'ufficio, da un luogo ad altro, importa una riduzione della clientela. Quanto meno viene a mancare quella delle immediate vicinanze e occorrerà tempo notevole per rimpiazzarla con altra proveniente dalla nuova zona nella quale andrà a trasferirsi l'ufficio.

Non si vede, perciò, qual è la *ratio* che anima coloro che ostacolano la introduzione di questa previsione. Analogo, identico discorso, va fatto con riferimento alle aziende artigiane. Criteri di giustizia sociale, di equità e di giusto equilibrio legislativo impongono di porre sullo stesso piano l'imprenditore commerciale, l'artigiano ed il libero professionista dal momento che essi, dal punto di vista strutturale, fiscale, previdenziale, assistenziale, già sono allo stesso livello. Parafrasando un noto adagio, si può dire *abilis ad fiscum, abilis ad beneficia*.

Bene hanno fatto quindi le Commissioni ad introdurre tale principio approvando idoneo emendamento.

Altro argomento sul quale il Governo non ha tenuto in alcuna considerazione il precedente dibattito svoltosi in Parlamento è quello della riproposizione *sic et simpliciter* dell'articolo 4.

Esso contiene una disposizione normativa complementare del tutto estranea ai contenuti della specifica disciplina attinente alle misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

La estraneità si accompagna, altresì, alla preoccupazione di una duplice violazione di legge, di natura costituzionale e di contraddittorietà omologativa.

a) La temuta violazione costituzionale è nella sottrazione della competenza attribuita al potere locale in materia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Tit. IV) attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

È, infatti, impensabile prospettare un rapporto di intenti tra due ministeri (beni culturali e ambientali e lavori pubblici) su motivata proposta del competente soprintendente e del comune interessato, esclu-

dendo dal regime normativo l'ente regione, cui il costituente ha demandato il compito di emanare norme legislative in merito.

La stessa norma dell'articolo 4 è in contrasto con le precedenti discipline riguardanti i piani di sviluppo e di adeguamento, intesi a favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo del terziario.

La legge 11 giugno 1971, n. 426, modificata dagli articoli 1, 21 e 40 della legge 5 luglio 1975, n. 320, poneva l'obbligo della formazione di detti piani, sentito il parere di apposite commissioni consultive, con l'avviso che ove non fosse stato adempiuto a quanto prescritto, il presidente della giunta regionale previa rituale messa in mora, avrebbe provveduto in via sostitutiva con un commissario.

Detta vigente normativa, in sostanza, posta in relazione con l'aspetto rappresentativo degli interessi commerciali, ha avuto il rispetto della tutela autonomistica del potere locale.

Di contro la norma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 579, posta in coda ad un contesto normativo non pertinente, crea grave disagio per gli operatori economici, per le amministrazioni locali e per l'intera programmazione dei piani di sviluppo e di adeguamento, laddove le aree dei centri storici vengono regimentate in sede ministeriale, ai fini della determinazione «degli indirizzi e dei criteri per l'individuazione delle attività compatibili con le esigenze di tutela delle aree medesime».

La norma è di dubbia costituzionalità ed è in contrasto con il decreto ministeriale 28 aprile 1976, articolo 21, che dà la possibilità alle regioni di fornire indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale per zone socio-economiche omogenee.

b) Sotto il profilo della contraddittorietà omologativa della norma in sede ministeriale, circa le motivate proposte del competente soprintendente o del comune interessato, l'articolo 4 appare in netto contrasto con altre norme del diritto positivo, riguardanti il controllo sugli atti de-

liberativi dei comuni, perché viene disattesa la procedura della legge n. 62 del 1953, in termini formali e nei presupposti di validità ed efficacia degli stessi.

In concreto, le deliberazioni che i comuni dovrebbero adottare in forza del terzo e quarto comma dell'articolo 4, sarebbero soggette ad una procedura non comune, in sede di controllo, essendo stata la relativa competenza trasferita al Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, in luogo dei comitati regionali di controllo. Si tornerebbe, in via di fatto, al concetto della «omologazione» ministeriale, che è l'antitesi del concetto di autonomia, specie quando i trasferimenti di competenza attengono precipuamente a caratterizzazioni locali non gravate da oneri finanziari.

Altra dissonanza è la scarsa applicabilità dei meccanismi introitati dal terzo comma in poi, specie in relazione alla pubblicità degli atti, perché non garantisce il cittadino nel diritto *ad opponendum* allorché l'adozione delle deliberazioni da parte dei comuni può avvenire «entro trenta giorni dalla pubblicazione»; il che sta a significare che gli enti possono deliberare i relativi provvedimenti per l'attuazione degli indirizzi e dei criteri enunciati nel decreto ministeriale, nello spazio temporale anche di 24 ore dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo comma, rendendo intempestiva ogni azione del cittadino nel circostanziare aspetti o ipotesi di opposizione.

Altra insanabilità scaturirebbe per effetto del quinto comma, qualora dovessero accertarsi, negli esercizi siti nelle zone individuate ai sensi del primo comma, vendite non compatibili con le

esigenze di tutela delle aree dei centri storici.

Certamente non è sopprimibile un avviamento commerciale affermatosi da anni; per cui ne scaturirebbero deroghe non legittime, in regime di una nuova normativa limitativa, che, a sua volta, diventerebbe di diseguale applicabilità.

Bene hanno fatto quindi le Commissioni a sostituire tale articolo con l'emendamento 4.4.

La nuova normativa proposta rende i comuni responsabili e quindi li autorizza a stabilire voci merceologiche specifiche nonché nuove classificazioni in deroga alla legge n. 524, per gli esercizi commerciali, pubblici e per le imprese artigiane, che siano compatibili con le tradizioni locali e con aree di particolare interesse storico.

Insomma le Commissioni hanno ritenuto opportuno muoversi in una direzione diametralmente opposta a quella proposta dal Governo.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, pur con le modifiche proposte, il provvedimento va convertito al più presto per dare certezza in un settore che ha bisogno di riferimenti stabili per aggiornarsi ed adeguarsi alle richieste di una realtà socio-economica in continua evoluzione.

Va altresì convertito al più presto per concretamente sperimentare se il nuovo meccanismo economico introdotto è veramente praticabile per superare le pastoie e gli inconvenienti dell'equo canone.

Trarremo da questo utili insegnamenti per il superamento dell'equo canone anche per le locazioni di immobili abitativi, con la speranza di portare tranquillità e certezza anche in questo settore.

ALLEGATO B

TESTO DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO VINCENZO SORICE, RELATORE
SUI PROGETTI DI LEGGE NN. 4243-1395-1999-3777-3788-3868.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 832 riproduce nella grandissima parte i precedenti provvedimenti di urgenza nn. 312 e 579, non convertiti dal Parlamento, ed il testo approvato dalle Commissioni riunite che oggi vi viene sottoposto tiene conto di alcuni emendamenti, già discussi in Parlamento in occasione dei precedenti decreti-legge, che dovrebbero contribuire a migliorarne i contenuti.

La modifica più rilevante già presente nel decreto è relativa allo spostamento al 28 febbraio 1987 del termine, in precedenza fissato al 31 dicembre, entro il quale è prevista la comunicazione dei locatori agli inquilini riguardo alla prosecuzione o meno dei vecchi contratti di affitto ad uso non abitativo.

Come è ormai noto, l'occasione del decreto è stata offerta dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità della legge n. 118 del 1985, nella parte in cui essa introduceva un meccanismo di rinnovo semiautomatico dei contratti di locazione ad uso diverso dalla abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore della legge sull'equo canone. In particolare la Corte ha escluso la possibilità, per questi contratti, di ulteriori misure coattive nei confronti della proprietà, in quanto la materia era stata già oggetto di ripetute proroghe negli anni precedenti. La notazione più rilevante della pronuncia della Corte sta nell'aver considerato il diritto al rinnovo di cui alla legge n. 118 come una sostanziale proroga dei contratti, temperata solo in modo insufficiente da una certa rivalutazione dei canoni di locazione. Questo decreto, come i precedenti, si è reso quindi necessario in quanto si è voluto intervenire per evitare che nel mercato si introducessero tensioni speculative per l'assenza di limiti alle possibilità di disdetta dei vecchi contratti. Ancora

una volta si pone, quindi, il problema di conciliare la tutela costituzionale della proprietà con la esigenza di stabilità delle aziende commerciali, degli uffici e delle attività professionali e culturali. La soluzione prescelta è quella di non vincolare la volontà delle parti — né dopo la sentenza della Corte ciò sarebbe stato consentito — ma di formalizzare la fase della trattativa per il rinnovo dei contratti (comunicazione del proprietario e successive dichiarazioni dell'inquilino) per dargli maggiore trasparenza.

Per quanto riguarda gli immobili commerciali questo meccanismo è rafforzato da un sistema di indennità in caso di scioglimento dei contratti che tutela in misura notevole le aziende.

Mentre a favore degli uffici, degli studi professionali e degli altri usi non abitativi, che attualmente non godono di questa protezione, le Commissioni hanno ritenuto di approvare un emendamento che prevede a favore dei conduttori un compenso pari a 12 mensilità.

Un altro punto qualificante che le Commissioni hanno inserito nel decreto è la previsione della deducibilità fiscale delle somme versate a titolo di avviamento commerciale, nonché di assoggettabilità a tassazione separata per il conduttore delle somme percepite.

In generale ritengo che sia da confermare la valutazione positiva sulla idoneità dei meccanismi previsti dal decreto e che le Commissioni hanno ulteriormente messo a punto attraverso gli emendamenti appena illustrati.

Inoltre, il provvedimento rispetta le indicazioni della Corte costituzionale e ritengo che la soluzione del decreto, che cerca di contemperare gli interessi delle parti filtrando le disdette dei contratti, corrisponda all'interesse pubblico di favorire un esteso numero di rinnovi nel momento in cui la sentenza della Corte ha

rimesso in discussione simultaneamente migliaia di contratti. Tanto più che ora non si sta discutendo di questioni a regime poiché il sistema legislativo introdotto dalla legge n. 392 ha dato buoni risultati almeno per gli usi non abitativi e quindi ora è necessario individuare le modalità più equilibrate possibili per attuare il passaggio delle vecchie proroghe al nuovo sistema.

Pertanto è importante che il decreto sia rapidamente approvato poiché può avere positivi effetti come ammortizzatore delle tensioni innescate dalla sentenza della Corte, peraltro pienamente condivisibile sul piano dei principi.

Oltre al meccanismo dei rinnovi, il decreto-legge reca altre disposizioni, alcune delle quali di un certo rilievo.

L'articolo 2 contiene una proroga degli sfratti non abitativi, che era inevitabile nella situazione determinatasi, ma che di fatto si prolunga ormai da luglio.

L'articolo 3 del provvedimento comprende interessanti incentivi, che in precedenza già avevamo condiviso, per favorire l'acquisto degli immobili locati da parte di artigiani e commercianti.

Le disposizioni dell'articolo 4 hanno, invece, innescato un vivace dibattito per

la loro notevole rilevanza sul piano generale. Si tratta della ormai nota norma «*anti-fast food*» che limita la possibilità di cambiamento di destinazione d'uso dei locali commerciali nell'ambito dei centri storici. Questa norma era attesa e viene incontro a problemi urgenti che riguardano la vivibilità complessiva delle nostre città.

Comunque, un limite ai cambiamenti di destinazione mi sembra indispensabile come primo passo di salvaguardia del tessuto ambientale, anche se c'è da augurarsi che la norma sia applicata con le necessarie cautele.

Ad ogni buon conto, le varianti discusse ed approvate dalle Commissioni hanno snellito gli adempimenti previsti in origine e dovrebbero essere in grado di garantire una migliore salvaguardia delle attività tradizionali site nei centri storici senza appesantire gli *iter* amministrativi.

Pertanto, rinnovo ancora una volta l'invito a convertire con sollecitudine il decreto-legge nella versione emendata dalle Commissioni, al fine di evitare il permanere della situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato in quest'ultimo periodo il settore delle locazioni non abitative.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

LUCCHESI. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

a più riprese sono state sottoposte alla attenzione dei responsabili governativi esigenze e necessità relative alla situazione del fiume Arno ed al progressivo degrado di questa importante struttura fluviale, nei suoi vari segmenti;

nel caso specifico, particolari carenze si appalesano nella tratta della foce, anche e soprattutto in ordine ai problemi della sicurezza della navigazione;

anche per le precipue responsabilità della regione Toscana, la parte costiera della provincia di Pisa non risulta dotata di alcun porto turistico (né tale carenza verrà risolta nel prossimo futuro) e che — in relazione a quanto sopra — l'Arno costituisce zona di ancoraggio per migliaia di imbarcazioni del diporto nautico e zona di interesse per le molteplici attività collegate (alaggio, riparazioni, ecc.);

per incuria o mancanza di manutenzioni, risultano inesistenti o comunque

non funzionanti perfino le luci di ingresso alla foce (il fiume è classificato approdo di IV categoria), tanto da rendere estremamente difficoltoso e di difficile indicazione l'ingresso in Arno durante la navigazione notturna;

si impongono altresì esigenze di una migliore e più idonea sistemazione delle opere morte di salvaguardia contro le mareggiate e l'erosione —:

quali iniziative il Governo intenda adottare per risolvere i segnalati inconvenienti e situazioni, tenendo anche conto che la stagione turistica 1987 (momento di maggiore movimento del turismo nautico) è ormai alle porte, e che occorre risolvere subito i cennati problemi relativi alla navigazione fluviale. (5-03006)

GRASSUCCI E PICCHETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso

1) che la società Cirio sta procedendo alla vendita dei capannoni del vecchio stabilimento di Sezze Scalo;

2) che il comune di Sezze ha chiesto di acquistarli allo scopo di utilizzarli secondo i propri programmi a soddisfacimento di pubbliche esigenze —:

le iniziative che intende assumere allo scopo di garantire l'uso pubblico di tale proprietà ed il rispetto del diritto di prelazione del comune di Sezze.

(5-03007)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SCARLATO. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere:

quali misure il Governo intende promuovere per porre riparo ai danni alle strutture e agli edifici pubblici e privati investiti nel Salernitano dalle terribili condizioni meteorologiche verificatesi il giorno 11 gennaio 1987. Il mare in tempesta ha tra l'altro falciato il litorale, producendo ai comuni costieri danni gravissimi. (4-19462)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

l'interrogante ha già denunciato mediante due interrogazioni parlamentari l'incredibile situazione che si è venuta a verificare in quel delicatissimo meccanismo che sono le nostre Borse Valori, dove, grazie ad una furbesca interpretazione della legge, gli agenti di cambio sono arrivati a compiere versamenti contributivi di due lire al mese, per contratti di decine di miliardi;

ciò appare tanto aberrante quanto inammissibile dal punto di vista del diritto civile e penale, atteso che detti comportamenti vengono messi in atto da professionisti che rivestono la carica di pubblici ufficiali e nell'esercizio delle loro funzioni;

con specifica risposta del 31 ottobre 1986, il ministro del tesoro ha reso noto che « il problema era comunque all'attenzione del Tesoro, che non mancherà di acquisire i necessari elementi informativi sia sugli importi occorrenti che sulle modalità delle eventuali integrazioni » —:

se il ministro del tesoro, superata la fase dell'attenzione, non senta ora la ne-

cessità di chiarire che cosa intenda fare, atteso che la violazione dello spirito e della lettera del dettato legislativo appare certa ed indiscutibile. (4-19463)

LO PORTO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se — premesso

che con leggi n. 140 e 141 del 17 aprile 1985 sono stati disposti miglioramenti retributivi delle pensioni INPS e dei dipendenti pubblici e ciò allo scopo di attenuare le consistenti sperequazioni tra analoghe pensioni, determinatesi nel corso degli anni, per effetto della legge 41/1978 (pensioni d'annata);

che la normativa, in base all'art. 10 della legge 140/1985 è stata anche estesa alle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale;

che in tale fattispecie rientrano i pensionati della Cassa di Risparmio V.E. per le Province Siciliane, che dispongono di un proprio Fondo Pensioni sostitutivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1136 del 9 novembre 1972, pubblicato nella G.U. n. 89 del 5 aprile 1973;

che in base al predetto art. 10 della legge 140/1985 la rivalutazione delle pensioni avrebbe dovuto essere applicata entro il 30 giugno 1985 « sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengono conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni »;

che mentre lo Stato, l'INPS e la maggior parte dei fondi sostitutivi hanno già da tempo adottato o deliberato la normativa di legge, il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio V.E. continua a disattendere l'applicazione, ritardando, con pretestuosi motivi, la conclusione delle trattative, al cui esito favorevole, per altro, subordina l'accoglimento di proprie particolari richieste, che non hanno alcuna attinenza con la legge;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

che la mancata applicazione della legge non trova giustificazione nella istituzione da parte della Cassa di un Fondo Integrativo Pensioni, trattandosi di previdenza volontaria che nulla ha da vedere con la previdenza obbligatoria, di cui alla legge 140/1985. Per altro, tale Fondo integrativo, costituito a costo zero per la Cassa, ha creato sensibili sperequazioni nel trattamento pensionistico, avendo penalizzato pesantemente le anzianità combattentistiche —:

non ritengano opportuno intervenire presso il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio V.E. per le Province Siciliane al fine di sollecitare la conclusione delle trattative con le categorie interessate e accelerare l'iter di applicazione dell'art. 10 della legge 140/1985, concernente la revisione delle pensioni in favore dei pensionati di quello istituto. (4-19464)

COLUCCI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere:

se risponde a verità che, a seguito delle agitazioni francesi e delle avverse condizioni atmosferiche l'ENEL è stata costretta a sospendere le importazioni di energia elettrica dalla Francia;

se risulta corrispondere a verità che il bombardamento delle petroliere provenienti dal Kuwait da parte della marina e dell'aeronautica iraniana ha ridotto i rifornimenti all'ENEL di olio combustibile proveniente dal golfo Persico;

se risulta che questi fatti hanno intaccato le scorte di olio combustibile presso le centrali;

se non risulta che a tali eventi non si siano aggiunti fenomeni di tipo speculativo da parte dei fornitori ENEL nazionali volti ad indebolire il potere contrattuale dell'ente in fase di rinnovo dei contratti annuali;

se non ritiene di dover intervenire sugli operatori petroliferi per verificare che nel loro comportamento non siano

rilevabili elementi di dolo a danno dell'operatore pubblico peraltro sottoposto al vincolo di privilegiare gli approvvigionamenti dai raffinatori nazionali. (4-19465)

TAMINO E CALAMIDA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che

la CMP di Pesaro, azienda posta in liquidazione dalla Montedison il 28 aprile 1983, ove i lavoratori in assemblea permanente dal 31 maggio 1983 si battono per trovare soluzioni produttive che salvaguardino l'occupazione, è inserita in una realtà produttiva e sociale fortemente in crisi occupazionale e legata sempre più alla monoproduzione del mobile;

le offerte pervenute di riconversione della fabbrica da varie cordate imprenditoriali (le ultime guidate dal signor Palazzetti) non sono in grado, a giudizio dei lavoratori CMP e del consiglio di fabbrica ed a una attenta valutazione delle stesse, di offrire serie garanzie occupazionali né di valorizzare l'alta professionalità delle maestranze, professionalità che può essere proficuamente utilizzata per produzioni legate al risanamento ambientale ed al risparmio energetico —:

in base a quali valutazioni il Ministero — che ha seguito la vicenda prima con il sottosegretario onorevole Zito e successivamente con il sottosegretario onorevole Senese — non abbia ricercato soluzioni alternative alla proposta Palazzetti confacente alla salvaguardia occupazionale e alla valorizzazione della professionalità delle maestranze come quella presentata — già nel giugno 1986 — dalla società « Settala Impianti SpA di Macomer »;

se corrisponde al vero che l'onorevole Senese abbia pubblicamente — nella riunione svoltasi al Ministero il giorno 8 agosto 1986 — invitato la società CMP, nella persona del liquidatore dottor Gallo, a non richiedere proroga della Cassa integrazione guadagni, così da incentivare l'approvazione da parte dei dipendenti CMP del « progetto Palazzetti ». (4-19466)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere — in relazione agli impegni che vennero a suo tempo assunti dal Ministero dell'ecologia relativamente all'apertura del ponte della Colombiera sul fiume Magra e il trasferimento del cantiere Intermarine all'esterno della zona parco e alle promesse di una accurata vigilanza sulla normativa di salvaguardia del fiume (in relazione alla legge parco della regione Liguria sul fiume Magra, impegni largamente disattesi fino ad oggi) —:

quali iniziative intende adottare di concerto con gli altri Ministeri interessati al fine di tradurre in atto gli impegni a suo tempo assunti.

Si chiede di conoscere in particolare se sia noto al Ministero:

a) che dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del parco del Magra il cantiere Intermarine ha pressoché raddoppiato gli impianti esistenti, costruendo tra l'altro due nuove palazzine, in totale spregio dei divieti previsti dalla legge parco;

b) che ad onta della incompatibilità dell'insediamento con la normativa di salvaguardia l'Intermarine non solo non ha ancora lasciato il fiume per trasferirsi all'esterno del parco ma ha chiaramente affermato che, quando anche aprisse un nuovo cantiere in zona extra parco, continuerebbe a tenere in esercizio il cantiere attuale;

c) che le lavorazioni che si eseguono all'interno del cantiere comportano l'uso dello *stirene*;

d) che la stessa regione Liguria si è mostrata largamente indifferente all'attuazione della normativa di salvaguardia (normativa che fu voluta dalla regione contro il parere di tutte le associazioni ecologiche della provincia di La Spezia e Massa Carrara data la sua inefficienza) tanto che sono state concesse addirittura licenze di discarica di sostanze tossiche nella zona parco.

Si chiede quindi di conoscere, tutto ciò considerato, e tenendo conto sia della

situazione di progressivo inquinamento del fiume, sia della latitanza delle pubbliche amministrazioni che della magistratura competente per territorio, quali iniziative intende adottare nell'ambito delle sue competenze, nel quadro della tutela dell'ambiente. (4-19467)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che Luca Pansa, nato a Bergamo il 15 maggio 1966, obiettore di coscienza ha visto respinta la sua domanda di servizio civile sostitutivo di quello militare il 10 dicembre 1986, perché ha presentato la domanda fuori dai tempi previsti dalla legge, il 13 dicembre 1986 si è consegnato ai carabinieri ed è stato poi arrestato il 3 gennaio 1987 e recluso nel carcere militare di Peschiera, da dove presentava sia istanza di libertà provvisoria che una nuova domanda di ammissione al servizio civile —:

per quali ragioni non è stata accolta l'istanza di libertà provvisoria. (4-19468)

RONCHI, TAMINO E CALAMIDA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che fra gli assunti all'ENEL del compartimento di Roma negli ultimi 4 anni vi sarebbero alcuni parenti di funzionari e dirigenti, assunti senza concorso nella qualità di invalidi civili —:

se risponde al vero che tale attribuzione di invalidità sia stata inventata *ad hoc* per queste assunzioni; in caso di risposta affermativa come ciò sia potuto accadere e se vi siano responsabilità nella direzione compartimentale dell'ENEL di Roma. (4-19469)

TAMINO E RONCHI. — *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che

con delibera del 26 marzo 1986, il consiglio comunale di Rosignano Marittimo (Livorno) ha deliberato la localizzazione di un porto turistico per 650 bar-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

che superiori ai sei metri in località « Crepatura » a Rosignano Solvay;

a quanto risulta il CRTA della regione Toscana, ha concesso il nulla osta nell'agosto 1986;

il tratto di costa interessato è protetto da vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale 30 aprile 1965;

con la costruzione del porto anzidetto si sottrarrebbe alla balneazione, senza valida sostituzione, uno dei pochi tratti di costa ancora accessibili, in un litorale assediato dagli scarichi industriali dello stabilimento SOLVAY, dalle recinzioni di ville private e dalla presenza di bagni, moli e approdi;

ogni nuova opera a mare può avere effetti imprevedibili come evidenziato da noti esperti di problemi d'impatto ambientale, sull'erosione della costa ai lati dell'opera stessa;

l'erosione della costa nella parte sud del comune, provocata da cause ben individuate, già oggi ha raggiunto livelli drammatici, producendo danni a costruzioni e alla vegetazione;

l'enorme quantità di massi, ghiaie, sabbie e cemento occorrenti per le imponenti opere portuali richiederebbe l'apertura di nuove cave e l'intensificazione dei prelievi dai fiumi, nella zona e altrove, aggravando il dissesto idrologico e l'erosione della costa;

la già precaria situazione della viabilità, dei servizi, della disponibilità di acqua potabile, dell'inquinamento del mare non permette un aggravio, ma al contrario richiederebbe interventi urgenti di alleggerimento e di risanamento dell'ambiente nel comune di Rosignano;

in casi analoghi si sono verificati fenomeni di speculazione immobiliare, aumento dei prezzi, degrado culturale;

il preoccupante fenomeno delle seconde case, che ha determinato una situazione di grande difficoltà nel reperire alloggi, in affitto e in acquisto, a prezzi

accessibili, verrebbe fortemente incentivato dalla presenza di un porto turistico;

la ricaduta occupazionale, diretta o indotta, di una struttura del genere, sarebbe di scarsissimo rilievo;

le associazioni ambientaliste, varie forze politiche e una petizione firmata da circa 1.500 cittadini si oppongono alla realizzazione del progetto in questione —:

se intenda assumere iniziative per verificare la rispondenza di tale progetto alle norme di legge vigenti;

se non intenda sollecitare il comune di Rosignano e la regione Toscana affinché individuino piani per lo sviluppo di un turismo popolare e rispettoso dell'ambiente, nonché un programma per il risanamento e il recupero alla balneazione di ampi tratti di costa e di mare nel medesimo comune, valorizzando, anche con l'agriturismo la fascia collinare alle spalle della costa medesima. (4-19470)

PARLATO E MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che

la situazione abitativa del comune di Sorrento risente di un gravissimo deficit collegato strettamente ad una politica di basso profilo, costituita dall'intreccio di tolleranza dell'abusivismo e volontà speculativa che ha penalizzato ed emarginato pesantemente coloro che avevano necessità solo di un tetto per abitarvi;

sono circa una trentina le famiglie, per oltre un centinaio di persone, che si trovano attualmente in una situazione drammatica e resa ancora più grave dai rigori dell'inverno;

si sono succedute, sinora vanamente, le manifestazioni di protesta, ma nulla è stato ancora realizzato;

la locale sezione ed il gruppo consiliare del MSI-destra nazionale al comune di Sorrento non si sono limitati a dichiarare agli sfrattati ed ai senza tetto la propria solidarietà ma in dichiarazioni,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

documenti ed interventi, svolti sia in sede consiliare che presso la prefettura di Napoli, hanno richiesto la utilizzazione temporanea di tutti gli immobili pubblici e privati, sfitti o comunque sgomberi da persone, al fine di alleviare il suddetto grave disagio —:

se il comune di Sorrento abbia utilizzato sinora tutte le risorse finanziarie disponibili o attivato tutte le iniziative possibili ad affrontare o risolvere i problemi degli sfrattati e dei senzatetto;

per quali motivi, nonostante la grave emergenza abitativa, non si sia ritenuto di includere il comune di Sorrento tra i beneficiari delle proroghe speciali vista la grave tensione di cui si è detto;

per quali motivi non si sia dato corso alle requisizioni, temporanee e dietro congruo corrispettivo, di tutti quegli immobili, a chiunque appartengano, la cui utilizzazione — in attesa di soluzioni definitive — potrebbe fornire una soluzione abitativa provvisoria alle trenta famiglie sorrentine il cui numero è fatalmente destinato a crescere con conseguenze tali da turbare oltre la coscienza individuale, l'ordine pubblico. (4-19471)

PARLATO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che

ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 479 presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono funzionare apposite commissioni provinciali preposte alla effettuazione di prove di idoneità previste dall'articolo 18 della stessa legge ai fini dell'accertamento di qualifiche professionali artigiane;

presso l'ufficio di Napoli tale commissione non risulta costituita con grave danno per gli aspiranti alle qualifiche predette;

tale situazione è intollerabile e riveste eccezionale gravità —:

quali provvedimenti immediati intenda con urgenza assoluta adottare per rimuovere la incresciosa situazione denunciata ed avviare la costituzione ed il lavoro della commissione. (4-19472)

PARLATO, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, DEL DONNO, FLORINO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MANNA, MAZZONE, MENNITTI, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VALENSISE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso che la stampa ha riportato nella seconda settimana di novembre, la seguente, gravissima dichiarazione del sottosegretario per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno senatore socialista Nicola Trotta: « Stanziare la ingente somma di 120.000 miliardi di lire da spendere in nove anni per la rinascita del Mezzogiorno, come stabilito dalla legge "64", è un atto molto bello ed edificante. Ma se poi, tra gli scenari di un radioso futuro, innestiamo i problemi del comune quotidiano, ecco che l'intero grattacielo delle buone intenzioni crolla e ci riporta alla realtà. E questo è proprio l'esempio di un Sud, che foraggiato per risorgere sul piano economico e produttivo, non riesce a mettersi in moto per i parossistici ritardi dell'Enel, incapace di effettuare gli allacciamenti indispensabili per il funzionamento delle imprese » —:

quali iniziative siano state assunte in questi ultimi due mesi dal Governo del quale fa parte lo stesso senatore, per individuare le cause, colpire le responsabilità, approntare i rimedi che recuperino, l'immobilismo del Sud dovuto, secondo il senatore Trotta ai « parossistici » ritardi dell'Enel che il membro del Governo ha dichiarato essere anche un ente incapace di svolgere la semplice funzione degli allacciamenti energetici;

cosa intende dire il sottosegretario di Stato Trotta allorquando ha definito il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

Sud « foraggiato » quando la realtà è invece, purtroppo, del tutto diversa ed opposta ed i finanziamenti per l'area meridionale sono strumento per « foraggiare » capitali ed imprese che hanno scoperto il Mezzogiorno appunto come sola « area di pascolo », così come inoppugnabilmente documentato e documentabile e sino a quando non si istituirà l'anagrafe delle aziende autenticamente meridionali, quali esclusive destinatarie delle agevolazioni fiscali, degli incentivi finanziari e delle quote di riserva in favore del Mezzogiorno. (4-19473)

GERMANÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso

1) che sulla base degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 è stato bandito sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983 un pubblico concorso per l'attribuzione di 1115 borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane per gli iscritti al primo anno 1982-1983, e che a tutt'oggi non sono stati più banditi analoghi concorsi;

2) che per l'attribuzione di tale borsa i vincitori hanno superato un pubblico concorso per titoli ed esami (prova scritta e colloquio), analogo a quello per ricercatore universitario;

3) che l'attribuzione di tale borsa di studio ha comportato per il vincitore l'incompatibilità a svolgere qualsiasi attività professionale o di consulenza retribuita sia per enti pubblici, sia per privati;

4) che i borsisti per le mansioni effettivamente espletate, oltre che per quelle stesse previste dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, svolgono compiti di natura e qualità tali da renderli di certo i più qualificati a sostenere giudizio di idoneità a ricercatore universitario —

se non ritiene opportuno ed urgente promuovere tutte quelle iniziative atte a

riservare ai borsisti un pari numero di posti di ricercatori universitari da assegnare agli stessi previo eventuale giudizio di idoneità nella considerazione che tali provvedimenti si rivolgono ad una categoria che svolge ormai da tempo un ruolo fondamentale per il normale funzionamento dell'università. (4-19474)

FRACCHIA E BRINA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se intende tutelare e in quale sede la propria onorabilità di ministro della difesa rispetto ad una notizia, certamente non vera, apparsa sul numero 4 del giornale *Il Piccolo* di Alessandria del giorno 14 gennaio, ove è detto (citiamo testualmente): lunedì e martedì scorso (12 e 13 gennaio) due grandi fasce di luce che si incrociavano fra di loro e che erano originate da due fotoelettriche hanno illuminato quello che viene considerato un simbolo per la nostra città. Le fotoelettriche, del diametro di un metro ciascuna e sistemate alla base della ciminiera, sono state inviate dal Comando regione militare Nord-Ovest, autorizzato dal Ministro della difesa, su richiesta della sezione alessandrina del partito repubblicano. Un'illuminazione simbolica che ha preceduto le sedute del consiglio comunale 1987 aventi all'ordine del giorno proprio il destino del fumaiolo del grande cappellificio »;

se anche il ministro condivide il nostro avviso circa la pericolosità di un infortunio giornalistico che potrebbe avere ingenerato nei lettori l'erroneo convincimento che le due fotoelettriche dell'esercito, di un metro di diametro ciascuna, trasportate da un reparto militare da Torino ad Alessandria, con permanenza *in situ* di due giorni ed azione illuminante e autoalimentata di cinque ore, anziché servire, come è ovviamente accaduto, per illuminare la città colpita dal maltempo, al limite della paralisi e della interruzione della sua attività produttiva, a seguito di segnalazione della protezione civile al locale comando di presidio e alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

regione militare Nord-Ovest, sarebbero invece state incredibilmente inviate in Alessandria, secondo le deprecate ed inverosimili note di informazione del giornale locale, riprese da un quotidiano nazionale e da una diffusa emittente televisiva privata, per sostenere la battaglia politica ed amministrativa ingaggiata da un consigliere comunale e diretta a non consentire l'abbattimento della ciminiera-simbolo, battaglia fatta proprio dall'esercito italiano per nome del suo ministro della difesa *pro tempore* senatore Giovanni Spadolini, provvidenzialmente illuminata e segnalata nella memoria degli elettori alessandrini, a spese dell'erario;

se non ritenga infine che una sua iniziativa riparatoria servirebbe ad estendere la necessaria tutela anche a favore della sezione alessandrina del partito repubblicano, partito cui appartengono, com'è noto, il ministro della difesa e il consigliere comunale (4-19475)

CIFARELLI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della marina mercantile.* — Per conoscere quali provvedimenti, ciascuno nell'ambito della propria competenza, intendono adottare, e con ur-

genza, per la salvaguardia delle fondazioni e di consolidamento dell'edificio del Teatro Margherita, a Bari.

Tale teatro, già vincolato dal Ministero per i beni culturali per il suo valore artistico e storico, è attualmente oggetto di incertezza quanto al futuro, tra la utilizzazione diretta, che ne vorrebbe fare il Ministero per i beni culturali e ambientali e quella del comune di Bari, del quale fu messo a disposizione, alcun tempo fa, da parte del Ministro della marina mercantile.

L'interrogante sottolinea in particolare che, mentre si attendono i risultati di un « concorso di idee » circa la funzione che si potrà assegnare al Teatro Margherita (concorso bandito di recente dal comune di Bari) e mentre sono deplorabilmente carenti gli interventi degli organi locali competenti del Ministero per i beni culturali e ambientali, il degrado, specialmente per la corrosione marina e per il moto ondoso, è crescente, tanto da far temere per la stabilità e la sopravvivenza statica dell'edificio. Né il comune di Bari, a quanto pare, può disporre, con la necessaria immediatezza, delle somme occorrenti, e sono miliardi, per il consolidamento o il parziale rifacimento delle fondazioni in mare. (4-19476)

* * *

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

CIFARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare o promuovere nella applicazione del suo compito costituzionale di supremo coordinatore dei vari settori della Pubblica Amministrazione e delle diverse responsabilità di Governo, affinché non venga realizzato, in Campania, quel progetto di grande infrastruttura viaria, a ridosso della impor-

tantissima area archeologica di Pompei, sul quale si sono appuntate tante vibranti critiche della cultura nazionale. Esso, invero, comprometterebbe il rispetto ambientale e la fruibilità culturale del più importante complesso archeologico d'Italia e d'Europa, quale è Pompei, con menomazione altresì del prestigio civile dell'Italia di fronte al mondo.

L'interrogante sottolinea che, in particolare, il Governo deve evitare che dal contrasto fra le competenze ministeriali e da estrinsecazioni discutibili dell'autonomia regionale, abbiano a derivare deplorabili successi di quelle forze egoistiche e antisociali che spesso sono prevalenti nello sfruttamento dei finanziamenti per opere pubbliche. (3-03211)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1987

abete grafica s.p.a
Via Prenestina, 683
00155 Roma